

416.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDI

DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	20346	NICOSIA	20364
Disegni di legge:		PICCIOTTO	20347, 20350, 20384, 20385, 20386, 20391
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	20410	RAMPA, <i>Relatore per la maggioranza</i>	20348
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	20410	20351, 20361, 20366, 20369, 20373, 20377	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	20410	20378, 20380, 20383, 20384, 20386, 20387	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e non approvazione):		20388, 20390, 20391, 20392, 20393, 20394	
Istituzione di scuole materne statali (1897);		20396, 20397, 20398, 20399, 20400	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito (148);		ROSATI	20377, 20387, 20394, 20400, 20406
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di scuole statali per l'infanzia (938)	20346	SERONI	20350, 20351, 20401
PRESIDENTE	20346, 20355, 20358, 20359, 20363, 20364, 20365, 20366	SCIONTI, <i>Relatore di minoranza</i>	20387, 20388, 20398
BONEA	20347, 20350, 20359, 20366, 20372	VAJA	20400, 20401
BORGHI	20400	VALITUTTI	20354, 20355, 20364, 20371, 20379, 20381, 20383, 20389, 20390, 20395, 20402
BRONZUTO	20399, 20400	Proposte di legge (Annunzio)	20346
BUZZI	20385	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	
CODIGNOLA	20405	PRESIDENTE	20411
COTTONE	20359	MONASTERIO	20411
GIOMO	20363, 20365, 20369, 20370, 20374, 20375, 20379, 20382, 20383, 20386, 20387, 20389, 20394, 20395	Sui lavori della Camera:	
GREGGI	20346, 20349, 20350, 20351, 20360, 20392, 20397, 20398, 20403, 20363, 20370, 20377, 20378, 20390	PRESIDENTE	20408
GRILLI	20347, 20350, 20356, 20358, 20359, 20365, 20376, 20380, 20382, 20396, 20397, 20399, 20404	Votazione segreta dei disegni di legge:	
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	20349, 20351, 20359, 20362, 20366, 20369, 20374, 20377, 20378, 20381, 20383, 20384, 20386, 20387, 20388, 20390, 20391, 20393, 20394, 20396, 20397, 20398, 20399, 20400	Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche (2883);	
ILLUMINATI	20375, 20377, 20378, 20385, 20386, 20392, 20393, 20395, 20399	Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante la proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (2884);	20351
LEVI ARIAN GIORGINA	20371, 20374, 20380, 20381, 20390	Votazioni segrete	20366, 20408
MALAGUGINI	20395, 20404	Ordine del giorno della seduta di domani	20411

La seduta comincia alle 16.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati De Ponti, Spadola e Vedovato.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

Bova ed altri: « Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici » (2934);

ARMATO ed altri: « Disposizioni concernenti il personale avventizio delle amministrazioni dello Stato » (2935);

GIOLITTI ed altri: « Norme sui parchi nazionali » (2936);

Bova ed altri: « Disposizioni particolari riguardanti i dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2937);

DI NARDO e GUERRINI GIORGIO: « Modifiche agli articoli 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2938);

BUFFONE: « Istituzione dell'accademia di sanità militare per il reclutamento di ufficiali medici per le forze armate » (2939).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Votazione segreta di disegni legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente l'importazione delle banane fresche » (2883);

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante la proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (2884).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di scuole materne statali (1897); e delle concorrenti proposte di legge Dal Canton Maria Pia ed altri (148); Levi Arian Giorgina ed altri (938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di scuole materne statali; e delle concorrenti proposte di legge Dal Canton Maria Pia ed altri e Levi Arian Giorgina ed altri.

Come la Camera ricorda, ieri è stato approvato l'articolo 1. Si dia lettura dell'articolo 2.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma ».

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto di sopprimerlo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. Confesso che già leggendo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo governativo, il cui tenore è ripreso dall'articolo 2 del testo della Commissione, provai una certa sorpresa nel constatare che, mentre il Parlamento discute e decide se l'orario nella scuola materna statale debba essere di sette o di otto ore; se gli stipendi degli insegnanti delle scuole materne debbano corrispondere ai dieci decimi oppure ai nove decimi di quelli del personale insegnante della scuola elementare; se il numero massimo di fanciulli iscritti nelle singole sezioni debba essere di 25 o di 30; al contrario dovrà essere deciso, non dal Parlamento, ma con un decreto del Presidente della Repubblica, cioè praticamente dal Governo, il profilo che resta essenziale per ogni scuola — anche in tempi come questi in cui sembra che l'edilizia scolastica sia tanto importante — cioè quello degli orientamenti educativi. La norma mi parve molto strana, non democratica; mi parve anzi — non voglio polemizzare con altri colleghi — una norma fascista. Mi recai in biblioteca, svolsi delle ricerche e il mio sospetto fu confermato. In fondo l'articolo 2 che noi stiamo discutendo si richiama all'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1936, n. 634, nel quale erano fissate le moda-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

lità per la determinazione delle materie di insegnamento, delle esercitazioni pratiche, dei programmi e degli orari per le scuole elementari e medie, precisando che si dovesse stabilirli con decreto reale su proposta del ministro dell'educazione nazionale. Il risultato delle mie ricerche confermò l'impressione iniziale, e per questa ragione mi sono permesso di presentare un emendamento soppressivo.

Vorrei sottolineare che la soppressione dell'articolo 2 non provocherebbe alcuna carenza legislativa; non significa impossibilità di fissare gli orientamenti educativi per la scuola materna, perché il decreto reale del 1936 è sempre in vigore: anzi, proprio sulla base di quel decreto, fu emanato, nel 1958, un decreto del Presidente della Repubblica che, appunto, fissava gli orientamenti per l'attività educativa della scuola materna, affermando che la scuola materna educa il bimbo nell'età dai tre ai sei anni, continuando ed integrando (non sapevo che il termine « continuando » fosse già qui contenuto), in intima collaborazione, l'opera e le iniziative della famiglia.

Pertanto, qual è il significato pratico del mio emendamento? Non è quello di creare difficoltà al Governo, che poi dovrà fissare gli orientamenti, ma è quello di evitare che il Parlamento approvi una ulteriore disposizione di legge che mi pare sia notevolmente criticabile. Altri colleghi hanno proposto di costituire una Commissione parlamentare il cui parere debba essere sentito prima dell'emanazione del decreto. A me pare che questo strumento sia anch'esso inefficace: in materia, una piena responsabilità non può essere assunta che dal Parlamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Picciotto, Franco, Scionti, Bronzuto, Giorgina Levi Arian, Illuminati, Seroni, Natta, Tedeschi, Luigi Berlinguer, Di Lorenzo, Loperfido e Malagugini hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« I programmi, ispirati ai principi democratici della Costituzione, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere di una Commissione parlamentare, composta di 15 deputati e 15 senatori, nominati dai presidenti delle rispettive Camere con rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari »;

nonché di sopprimere, nel secondo comma, le parole: « nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma ».

L'onorevole Picciotto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PICCIOTTO. I due emendamenti riguardano temi centrali già affrontati nel corso della discussione generale, cioè l'attività dell'insegnante e la formulazione dei programmi. Poiché appunto nella discussione generale, le nostre posizioni sono state ampiamente illustrate, ritengo superfluo ripetere quanto colleghi del mio gruppo hanno già esaurientemente esposto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole « Gli orientamenti dell'attività educativa », con le altre: « Gli schemi programmatici dell'attività di educazione e di istruzione »; e di sostituire, al secondo comma, le parole: « orientamenti educativi », con le altre: « schemi programmatici ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Gli emendamenti sono di natura essenzialmente formale. Proponendo di sostituire « orientamenti dell'attività educativa » con « schemi programmatici », intendiamo suggerire una dizione meno elastica, più vincolante per il corpo insegnante. Ma poi, *de facto*, i decreti presidenziali conterranno, più che orientamenti, veri e propri schemi di programma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grilli, Jole Giugni Lattari, Cruciani, Galdo, Giuseppe Gonnella, De Marzio, Servello, Romeo, Turchi e Delfino hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« È garantita ad ogni educatrice piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti previsti dal precedente comma ».

L'onorevole Grilli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRILLI. Noi riteniamo che nell'impostazione che la maggioranza ha voluto dare, anche in polemica con il gruppo comunista, alla scuola materna sia implicita l'esigenza imprescindibile che la scuola materna continui — non soltanto nel suo ambiente e nel suo clima, ma anche nei rapporti umani che si costituiscono in ogni centro educativo — lo spirito della famiglia.

Ora, nei suoi primi anni, il bambino è curato soprattutto dalla madre, ha rapporti in prevalenza con lei. Nel testo dell'articolo 2, invece, non si prevede l'esclusiva presenza di insegnanti di sesso femminile. Il che ci fa pen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

sare che nei prossimi anni noi potremmo vedere nelle scuole materne dello Stato uomini addetti all'educazione dei bambini dai tre ai sei anni. Io non voglio (perché mi sembrerebbe perfino irriguardoso e offensivo) fare assolutamente riferimento alle conclusioni circa lo spirito che deve presiedere al rapporto fra il bambino e l'educatore nei primi anni, cui è pervenuto il pensiero pedagogico, dal Comenio fino ai nostri giorni, ma non vi è pedagogista che non riconosca in maniera assoluta e indiscutibile l'esigenza che il bambino venga affidato alla madre o ad una educatrice, la quale per sua natura, per sua costituzione e per suo temperamento è la più adatta a stabilire col bambino i rapporti che naturalmente il bambino intrattiene in famiglia con la madre.

Vorrei riferirmi invece alla nostra esperienza comune. Onorevoli colleghi di tutti i gruppi politici, molti di noi hanno figli: ebbene, ci rendiamo conto tutti, al di là delle distinzioni politiche e ideologiche, che dopo esserci intrattenuti un'ora o un'ora e mezzo coi nostri frugoletti di tre o quattro anni, indubbiamente siamo infastiditi, vorrei dire naturalmente, per il modo di comportarsi, per il tipo di rapporto che il bambino ci richiede. Introducendo l'uomo come insegnante nella scuola materna si infrange il principio basilare della pedagogia. Ogni scuola deve costituirsi e organizzarsi sulla misura del bambino, non secondo schemi astratti o secondo valutazioni politiche (come in questo caso), per esempio, in considerazione dell'attuale disoccupazione magistrale. Se ci affligge la preoccupazione della disoccupazione dei maestri, dovremo trovare in altra sede soluzioni idonee per questo problema, ma non possiamo assolutamente pretendere di risolverlo inviando i maestri a insegnare nelle scuole materne. Ve ne siete accorti anche voi, colleghi della maggioranza, perché nel testo della Commissione non soltanto erano previsti insegnanti, ma addirittura anche assistenti; e nella scuola materna spetta agli assistenti accompagnare i bambini a fare i loro bisogni corporali. Ve ne siete accorti, e allora vi siete decisi a fare una concessione: il ruolo di assistente deve essere coperto soltanto dalle donne. Ma avete voluto insistere nel far permanere anche l'insegnante uomo: infatti nel testo dell'articolo 2 si parla di « insegnante », genericamente.

Riserviamo, invece, la scuola materna alla donna! Io non faccio un discorso politico, né un tentativo di ostruzionismo, né sono mosso dalla volontà di ottenere una vittoria arrivando a modificare un testo laboriosamente con-

cordato. Io faccio soltanto un riferimento al buonsenso. Si tratta di riconoscere che la scuola materna è la scuola della donna. Questo concetto deve essere ribadito, se non vogliamo contribuire a dar vita a un altro mostriciattolo in questo tormentato e drammatico mondo della scuola.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. Questi emendamenti concernono problemi già discussi in Commissione e in aula. Va ricordato anzitutto che il Governo ha accettato l'ordine del giorno Codignola che lo impegna a valersi, per la preparazione degli orientamenti educativi e dei programmi di concorso previsti dal secondo comma dell'articolo 24, di un'apposita commissione di esperti che affiancherà il ministro.

Circa l'emendamento Picciotto, la Commissione non può accettare il criterio che vi si propone.

Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Greggi, per quanto responsabili, appaiono superate dalla prassi precedentemente instaurata e riconfermata con l'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno Codignola. La Commissione è quindi contraria all'emendamento Greggi.

La Commissione è del pari contraria agli emendamenti Giomo, che non sembrano portare alcun contributo di chiarezza, in quanto per questo tipo di scuola gli orientamenti, secondo una valida tradizione pedagogica, sono lo strumento migliore per garantire la qualità dell'attività educativa della futura scuola materna.

Quanto all'emendamento Grilli, non ci nascondiamo che, confrontando la dizione dell'articolo 2: « E garantita ad ogni insegnante », non specificando se sia di sesso maschile o femminile, con dizioni di altri articoli successivi, possa sorgere il problema posto dall'onorevole Grilli; e cioè che, salva la libertà didattica nell'ambito degli orientamenti previsti dal precedente comma, si possa dedurre dal contesto, in relazione alle dizioni degli altri articoli, che il personale insegnante, direttivo ed ispettivo, possa essere non solo femminile ma anche maschile. Non so comunque se questo tema debba essere affrontato nel corso dell'esame dell'articolo 2, anche se l'onorevole Grilli sembra essere di questo avviso: non sta a me decidere al riguardo.

Se si tratta tuttavia di anticipare un parere circa la tesi di riservare la scuola materna a

personale insegnante femminile, dirò che, pur essendo il problema ampiamente discusso e del tutto opinabile, anche perché non poche preoccupazioni possono sorgere in ordine alla presenza del personale maschile nelle scuole materne, esprimo come relatore, registrando semplicemente la volontà espressa dalla maggioranza della Commissione, parere contrario, rimettendomi, comunque, ad ulteriori o diversi pareri che potessero essere espressi su questo specifico argomento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'emendamento Greggi, soppressivo dell'intero articolo, ritengo di avere già espresso ieri l'opinione del Governo accettando l'ordine del giorno Codignola nel quale si fa riferimento alla costituzione di una commissione di esperti che dovrebbe assistere il Governo nella predisposizione degli orientamenti educativi. Mi sono quindi già dichiarato implicitamente contrario alla soppressione dell'articolo e non posso pertanto accettare l'emendamento.

Per le stesse ragioni devo respingere anche l'emendamento Picciotto, che si riferisce a materia analoga, essendosi appunto già scelta la strada indicata dall'ordine del giorno Codignola, prima ricordato.

Non posso accettare gli emendamenti Giomo al primo e al secondo comma. Il primo tende ad inserire nella legge il termine « istruzione » che contrasta con la natura della scuola materna, quale risulta dal testo dell'articolo 1 già votato, da cui appare chiaramente che si tratta di una istituzione prescolastica e non di una scuola. Proprio perché non si tratta di una scuola non si rientra nell'articolo 33 della Costituzione. Per le stesse ragioni devo respingere il secondo emendamento Giomo che vorrebbe introdurre la dizione « schemi programmatici », in luogo di quella « orientamenti educativi », che mi pare più appropriata.

L'emendamento Grilli, sostitutivo del secondo comma, pone il problema degli insegnanti, proponendo di sostituire il termine « insegnante », con « educatrice », espressione adoperata già nell'originario testo governativo, ma in un successivo articolo. Ritengo per la verità che si tratti, quanto al significato dell'una o dell'altra parola, di una questione di scarsa rilevanza perché, se si dice che si insegna anche, poniamo, a camminare, evidentemente parlare di insegnante o di educatrice non muta la sostanza della cosa; da questo punto di vista non mi sembra che il testo della Commissione dia luogo a perplessità.

Per quanto concerne la questione della eventuale ammissione nella scuola materna anche di personale maschile, devo dire che il problema è sorto in Commissione, e mi sorprende che il relatore non abbia illustrato le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di modificare il testo del Governo; comunque cercherò di interpretare io il pensiero della Commissione stessa. Si tratta di una questione di carattere costituzionale, avente diretto riferimento al problema della parità dei sessi nell'ammissione ai pubblici uffici. La Camera ha dovuto sempre riconoscere che non era possibile inserire in materia una discriminazione: fino a quando la questione non viene sollevata, il legislatore può continuare ad operare come il passato, ma quando il problema viene posto credo che sia difficile contestare la legittimità di questa esigenza di parità. Non credo che la Commissione abbia minimamente voluto andare incontro, con questo, alla disoccupazione magistrale; ritengo che siano state le suddette ragioni, di natura teorica, se vogliamo, ma comunque imprescindibili, ad indurre la Commissione alla modifica del testo del Governo.

In realtà tutto ciò non avrà alcuna rilevanza pratica. Anche nelle scuole elementari siamo andati avanti per tanti anni con la distinzione fra ruoli maschili e ruoli femminili; quando però il problema è stato portato in Parlamento, proprio per non creare una discriminazione in base al sesso le Camere hanno dovuto rassegnarsi all'unificazione ed il Governo stesso ha aderito a questa opinione. Benché le osservazioni mosse non manchino di ragionevolezza, credo che la questione, una volta posta, non possa essere risolta diversamente.

Per quanto riguarda la soppressione, richiesta dall'onorevole Picciotto, dell'inciso « nell'ambito degli orientamenti educativi », che porterebbe quindi ad una libertà assoluta, indiscriminata, non posso essere d'accordo. Evidentemente gli orientamenti educativi devono costituire proprio l'ambito entro il quale si esercita l'attività didattica, che non può essere assolutamente libera, senza alcun riferimento con la legge e le finalità che la medesima si propone.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Devo insistere perché credo che la commissione di esperti cui ha accennato il ministro sia un ulteriore artificio per sottrar-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

re al Parlamento responsabilità che, a mio avviso, sono essenzialmente sue proprie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi interamente soppressivo dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Onorevole Picciotto, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PICCIOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Picciotto sostitutivo dell'intero primo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Bonea, mantiene gli emendamenti Giomo, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BONEA. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grilli sostitutivo dell'intero secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Picciotto soppressivo al secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« Con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte, formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei comuni.

Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nella istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.

Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.

Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Seroni, Giorgina Levi Arian, Scionti, Illuminati, Bronzuto, Natta, Loperfido, Tedeschi, Luigi Berlinguer, Rossana Rossanda Banfi, Di Lorenzo, Picciotto, Franco e Malagugini hanno proposto di premettere il seguente comma:

« Le scuole statali per l'infanzia sono istituite in tutte le località in cui vi siano scuole elementari o almeno 20 bambini di età dai 3 ai 6 anni »;

e di sostituire il primo comma con il seguente:

« Con decreto del ministro della pubblica istruzione è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole statali per l'infanzia, su proposta dei consigli comunali. Ai fini della precedenza nella istituzione di dette scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione ».

L'onorevole Seroni ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SERONI. Per accelerare l'iter del dibattito e per dare una modesta, ma sincera lezione di civiltà a certi giornalisti dilettanti che hanno parlato di una manovra dilatoria liberal-clerico-comunista-« missina », rinuncio alla illustrazione dei due emendamenti, pur mantenendoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto di aggiungere, in fine del secondo comma, le parole: « e naturalmente tenendo conto dell'esistenza di altre scuole materne, funzionanti a norma delle vigenti disposizioni »; e di sopprimere il quarto comma.

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GREGGI. Circa i criteri che dovranno guidare l'attività del Governo nell'istituzione di scuole statali, il testo governativo prescriveva che si dovesse tener conto di vari fattori, molto

giusti, « nonché » dell'esistenza delle scuole materne già funzionanti. A me sembra che quel « nonché » fosse poco rispettoso: il provveditore agli studi che deve elaborare un piano di istituzione di scuole materne, non può anzitutto non tener conto della circostanza che in un determinato comune siano in funzione già uno o più asili. Una seria impostazione del problema non può essere, infatti, un'impostazione di concorrenza sleale o di soffocamento.

Ma nel testo della Commissione questo riferimento è addirittura scomparso: si dice soltanto che si dovrà tenere conto delle sedi ove si accertino condizioni obiettive di maggiore bisogno. Si può anche pensare che questa formula, più stringata, risponda forse meglio, in modo più organico, alle esigenze che io sostengo nel mio emendamento. Quindi, prima di insistere sulla mia proposta, vorrei ascoltare l'interpretazione che la Commissione stessa dà del testo emendato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. La Commissione ritiene di dover mantenere il testo da essa redatto. Sia per le autorevoli assicurazioni avute durante il dibattito, sia per le interpretazioni e le assicurazioni date dall'onorevole ministro nella sua replica, riteniamo che il testo attuale possa andare incontro alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Greggi, preoccupazioni che sono state condivise anche da molti oratori della maggioranza.

Quanto agli emendamenti presentati dall'onorevole Seroni, per le ragioni sottolineate nel corso della discussione generale, la Commissione ritiene che non possano essere accettati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Non posso accettare il primo emendamento Seroni perché è eccessivo istituire scuole materne in ogni località in cui vi siano appena 20 bambini dai tre ai sei anni di età. Analogamente, non posso accettare il secondo emendamento concernente il piano annuale delle nuove istituzioni di scuole. Mi sembra preferibile il testo della Commissione, che ha reso più analitica questa procedura.

Quanto agli emendamenti Greggi, ritengo che la dizione « sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive

di bisogno » non presenti sostanziali differenze rispetto al testo della Commissione. Pertanto non posso accettare l'emendamento. Infine non mi pare sia giusto sopprimere il quarto comma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Seroni, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione, né dal Governo ?

SERONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Seroni aggiuntivo di un comma iniziale.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Seroni, sostitutivo dell'intero primo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Greggi, mantiene i suoi due emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Li ritiro, signor Presidente, dichiarandomi soddisfatto delle dichiarazioni interpretative date dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Risultato della votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche » (2883):

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli	196
Voti contrari	134

(La Camera approva).

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, recante la proroga di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (2884):

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli	310
Voti contrari	20

(La Camera approva).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bontade Margherita	Curti Ivano	Giugni Lattari Jole
Abenante	Borghi	Cuttitta	Gonella Guido
Accreman	Borra	Dagnino	Gorreri
Alboni	Borsari	Dall'Armellina	Graziosi
Alessandrini	Bosisio	D'Amore	Greggi
Alini	Botta	D'Antonio	Greppi
Alpino	Bottari	Dárida	Grezzi
Amadeo	Brandi	De Capua	Grilli
Amasio	Breganze	De Florio	Grimaldi
Amatucci	Bressani	Del Castillo	Guariento
Ambrosini	Brodolini	Della Briotta	Guarra
Amodio	Bronzuto	Dell'Andro	Guerrieri
Angelini	Brusasca	Demarchi	Guerrini Giorgio
Angelino	Buffone	De Maria	Guerrini Rodolfo
Antonini	Busetto	De Marzi	Gui
Antoniozzi	Buttè	De Meo	Illuminati
Armani	Buzzi	De Zan	Imperiale
Armaroli	Cacciatore	Diaz Laura	Iozzelli
Astolfi Maruzza	Caiati	Dietl	Isgrò
Azzaro	Caiazza	Di Lorenzo	Jacazzi
Badaloni Maria	Calasso	Di Piazza	Jacometti
Balconi Marcella	Calvaresi	D'Ippolito	Làconi
Baldani Guerra	Calvetti	Di Vittorio Berti Bal-	Laforgia
Baldi	Canestrari	dina	Lauricella
Baldini	Cappello	Dossetti	Lenoci
Barba	Cappugi	Elkan	Lenti
Barbaccia	Caprara	Ermini	Leonardi
Barberi	Capua	Fabbri Francesco	Leone Giovanni
Barbi	Cariota Ferrara	Fasoli	Leone Raffaele
Bardini	Carra	Feroli	Lettieri
Baroni	Cassandro	Ferrari Virgilio	Levi Arian Giorgina
Bártole	Castellucci	Ferraris	Lezzi
Baslini	Cattaneo Petrini	Ferri Giancarlo	Lizzero
Bassi	Giannina	Ferri Mauro	Lombardi Riccardo
Basso	Cavallari	Finocchiaro	Longoni
Bastianelli	Cavallaro Nicola	Fiumanò	Loperfido
Battistella	Ceccherini	Folchi	Loreti
Bavetta	Céngarle	Fornale	Lucchesi
Belci	Ceravolo	Fortuna	Lusóli
Beragnoli	Ceruti Carlo	Fracassi	Macchiavelli
Berlinguer Luigi	Cervone	Franceschini	Magno
Bernardi	Cianca	Franco Raffaele	Magri
Bernetic Maria	Cinciari Rodano	Franzo	Malagugini
Bertè	Maria Lisa	Fusaro	Malfatti Francesco
Bertinelli	Cocco Maria	Galli	Malfatti Franco
Biaggi Nullo	Codignola	Gambelli Fenili	Mancini Antonio
Biagini	Colasanto	Gasco	Mannironi
Biagioni	Colleoni	Gelmini	Marchesi
Biancani	Colleselli	Gerbino	Marchiani
Bianchi Fortunato	Colombo Emilio	Gessi Nives	Mariconda
Bianchi Gerardo	Colombo Renato	Ghio	Marras
Bignardi	Corghi	Giachini	Martini Maria Eletta
Bo	Cossiga	Giglia	Martoni
Bologna	Cottone	Gioia	Maschiella
Bonaiti	Cruciani	Giomo	Matarrese
Bonea	Cucchi	Giorgi	Mattarelli
		Girardin	Maulini
		Gitti	Mazza

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Mazzoni	Santi
Melloni	Sartór
Mengozzi	Savoldi
Miceli	Scaglia
Miotti Carli Amalia	Scarlato
Morelli	Scarpa
Moro Dino	Scionti
Mussa Ivaldi Vercelli	Scricciolo
Naldini	Sedati
Nannini	Semeraro
Napoli	Serbandini
Napolitano Luigi	Seroni
Natali	Servadei
Nicoletto	Sforza
Nucci	Simonacci
Ognibene	Sinesio
Olmini	Soliano
Pala	Sorgi
Palazzeschi	Spagnoli
Palleschi	Speciale
Passoni	Stella
Patrini	Sulotto
Pellegrino	Tagliaferri
Piccinelli	Taverna
Picciotto	Tedeschi
Piccoli	Tempia Valenta
Pierangeli	Tenaglia
Pintus	Titomanlio Vittoria
Pirastu	Tognoni
Pitzalis	Toros
Prearo	Tozzi Condivi
Quaranta	Turchi
Racchetti	Urso
Radi	Usvardi
Raffaelli	Valiante
Raia	Valitutti
Raucci	Valori
Re Giuseppina	Venturini
Restivo	Venturoli
Riccio	Veronesi
Rinaldi	Vespignani
Romanato	Vetrone
Rosati	Viale
Rubeo	Vianello
Ruffini	Villani
Russo Vincenzo	Vincelli
Mario	Viviani Luciana
Sacchi	Volpe
Salvi	Zaccagnini
Sammartino	Zanibelli
Sandri	Zanti Tondi Carmen
Sangalli	Zóboli
Sanna	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Badini Confalonieri	Bettiol
Berretta	Carcattera

Di Giannantonio	Sabatini
Gennai Toniatti Erisia	Spinelli
Pedini	Tesaurò

(concesso nella seduta odierna):

De Ponti	Vedovato
Spádola	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti alla età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 25 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di 8 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza ad un solo turno antimeridiano o pomeridiano. Ad ogni sezione sono adibiti due insegnanti e una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti: possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che, a seguito della precedente elezione dell'emendamento Grilli all'articolo 2, debbono ritenersi precluse le proposte emendative volte a riservare gli incarichi educativi nella scuola materna ad insegnanti solo di sesso femminile. Darò egualmente la parola a tutti i presentatori di emendamenti, restando inteso che, per quelli per cui ciò sia necessario, gli emendamenti dovranno essere modificati in tal senso prima di essere posti in votazione.

L'onorevole Valitutti ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini. Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 35 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

di una sola sezione. Ad ogni sezione sono adibite una insegnante ed una assistente ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALITUTTI. Al momento della presentazione, l'emendamento recava non solo la mia firma, ma anche quella dell'onorevole Virgilio Ferrari, spontaneamente offerta e da me molto gradita, data la stima che per lui nutro. In un secondo momento, l'onorevole Ferrari ha ritirato la sua firma; e ieri il signor Presidente ne ha dato l'annuncio. Ritengo di avere il dovere e il diritto di spiegare le ragioni per le quali l'onorevole Ferrari ha ritenuto di ritirare la sua firma.

Nelle ultime ore, fra i gruppi che sono solidali nell'attuale Governo è stato raggiunto un accordo su una nuova formulazione dell'articolo 4, nella quale — a quanto si dice — sono state accolte alcune delle modifiche proposte nell'emendamento in questione; pertanto l'onorevole Ferrari, nella sua libera valutazione dell'accordo raggiunto, ha ritenuto di ritirare la sua adesione all'emendamento.

Tuttavia, da parte mia ritengo non solo di dover mantenere l'emendamento nella sua originaria formulazione, ma di doverlo altresì ampiamente motivare dinanzi a questa Assemblea: perché l'articolo 4 del disegno di legge sottoposto al nostro esame e alla nostra eventuale approvazione è un articolo chiave di questa legge sulla scuola materna statale.

L'articolo, nel testo formulato dalla Commissione, ha un contenuto normativo che investe cinque obiettivi distinti: il primo è relativo al numero minimo e al numero massimo delle sezioni che compongono una scuola materna; il secondo è relativo al numero minimo e al numero massimo degli iscritti ad ogni sezione di scuola materna; il terzo è relativo al numero e al sesso degli insegnanti e degli assistenti; il quarto è relativo all'orario; e il quinto è relativo al calendario e al trasporto eventuale degli alunni. Comincio a spiegare ordinatamente e analiticamente nella loro contrapposizione tanto la norma nel testo della Commissione quanto quella da me proposta, in relazione a questi singoli obiettivi.

Primo obiettivo: il numero delle sezioni. Qual è la differenza tra la norma da me suggerita e quella del testo della Commissione? La Commissione stabilisce che ogni scuola ha un numero minimo di sezioni, normalmente tre, e un numero massimo di sezioni, nove. A me sembra giusto ed opportuno che si stabilisca il numero minimo; ma non mi

sembra opportuno che in una legge si stabilisca anche il numero massimo delle sezioni che possono costituire una scuola. Questa è una determinazione da demandare al potere dell'autorità amministrativa competente. Semmai, essa può essere definita in via regolamentare; ma non è da accogliere in un testo legislativo, per una ragione pratica, perché, una volta entrata nel testo legislativo, essa è, sì, sempre modificabile, ma attraverso un più difficile e più lento procedimento.

D'altra parte, onorevole ministro, nelle norme relative alla disciplina dei vari tipi di scuole abbiamo disposizioni che fissano il numero massimo delle classi; nella legge più recente, disciplinatrice del tipo più nuovo di scuola, cioè la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della nuova scuola media unificata, si prevede in 24 il numero massimo di classi per costituire una scuola. Ora, perché limitarsi, perché prevedere come limite massimo un numero minore di sezioni per costituire una scuola materna? Ciò non mi sembra prudente, nella varietà delle situazioni scolastiche che si presentano effettivamente nel nostro paese; quindi il mio emendamento prudenziale tende ad escludere questo limite massimo tassativo, che potrebbe creare, ripeto, nella varia realtà scolastica, serie se non insormontabili difficoltà.

Secondo obiettivo: il numero degli iscritti. Sembra che i gruppi solidali nel Governo abbiano elaborato un emendamento al testo già da essi concordato, con il quale elevano il numero massimo degli iscritti a 30.

Sono andato a rileggermi l'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. E un po' ipocrita, in verità, la formulazione del terzo comma dell'articolo 10, secondo cui ogni classe è costituita di norma di non più di 25 alunni, ed in ogni caso di non più di 30. Nella realtà, come ella ben sa, onorevole ministro, le classi sono costituite di 30 alunni. Ebbene, se con un recente provvedimento di legge, appunto quello istitutivo della scuola media unica, si è stabilito, sia pure con una formula ipocrita, che il numero massimo degli alunni deve essere di 30, perché fissare il numero massimo di 25 per la scuola materna?

L'onorevole Rampa e i colleghi della maggioranza potrebbero obiettarmi che con l'accordo tra essi raggiunto il numero massimo, come ho già detto, sarà portato a 30. Ma desidero far osservare che vi è una legge, direi, organizzativa della scuola, secondo la quale più si scende verso i gradi inferiori e più si manifesta l'esigenza di raccogliere un mag-

gior numero di alunni; mentre più si va verso i gradi alti e più vi è l'esigenza di ridurre il numero degli alunni.

L'altro ieri l'onorevole ministro nella sua esposizione ha definito Maria Montessori come un'insigne pedagogista italiana. Ebbene, proprio della Montessori è questo insegnamento, secondo il quale nella scuola materna non bisogna tanto ridurre (naturalmente entro certi limiti), quanto accrescere il numero degli alunni. Chi ha esperienza diretta di una scuola di bambini si rende facilmente conto di questa esigenza, del numero più alto anziché del numero minimo. Se le cose stanno così, non vi è coerenza nell'aver stabilito per ogni classe della scuola media come numero massimo di alunni quello di 30, e nell'aver proposto per la scuola materna, secondo l'ultimo accordo dei gruppi di maggioranza, lo stesso numero.

Per parte mia, propongo di portare a 35 il numero degli alunni. Aprendo una parentesi, devo dire che il disegno di legge evita di chiamare « alunni » gli iscritti alla scuola materna, perché questa definizione dispiace all'onorevole ministro. Il disegno di legge adopera sempre la parola « iscritti ». Ma io penso che sia preferibile adoperare la parola « frequentanti », perché parlare di iscritti è pericoloso, in quanto l'iscritto può anche non frequentare.

Per offrire ai colleghi della maggioranza una soluzione conciliativa, vorrei dire a questo proposito che potrei non insistere nella proposta di portare a 35 il numero dei frequentanti di ogni sezione della scuola materna, a condizione che i colleghi accettino una formula alternativa, che è deducibile dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. È una formula che ho chiamato ipocrita, ma è una formula comoda. In pratica, la formula alternativa potrebbe essere la seguente: « Ogni sezione è costituita di norma di non più di 30 frequentanti, e in ogni caso di non più di 35 ». Mi pare che le due formule, sia pure attraverso questo mezzo stilistico giuridicamente ipocrita, potrebbero così conciliarsi.

Non so se l'onorevole relatore e gli altri autorevoli colleghi della Commissione possano accettare questo mio suggerimento conciliativo.

Passo così al terzo obbietto: numero e sesso degli insegnanti.

Ella, signor Presidente, ha accennato ad una preclusione relativa alla questione del sesso degli insegnanti, che sarebbe ormai decisa. Pertanto, se ho ben capito, io non potrei più sostenere la parte del mio emendamento relativa a questo problema. Mi duole dirlo, ma

l'onorevole ministro è stato, direi, eccessivamente sbrigativo nello sbarazzarsi di questo problema. È infatti una questione importante stabilire se nella scuola materna statale italiana come insegnante debba esserci una donna o anche un uomo: è importante perché, oltre tutto, accogliendo anche gli uomini, noi saremmo un paese innovatore in questa materia. Vorrei quindi sapere dalla sua cortesia se ho il diritto o meno di soffermarmi sulla questione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Naturalmente, onorevole Valitutti, ella ha facoltà di parola e di critica; e le sue osservazioni sono sempre gradite. Però devo dirle che non potrei porre in votazione la parte del suo emendamento che riguarda questo punto, né ella avrebbe la possibilità di svolgerla. Pertanto ella dovrà limitarsi a fare, se vuole, qualche osservazione in merito.

VALITUTTI. Poiché sono uomo ligio ed ossequiente all'autorità, al regolamento ed alla legge, mi limiterò alla questione relativa al numero degli insegnanti. Nella formula adoperata dalla Commissione, su questo punto relativo al numero degli insegnanti si dice che per ogni sezione sono previsti due insegnanti ed una assistente. Propongo che questa formulazione venga modificata, nel senso che per ogni sezione siano previsti un solo insegnante ed una assistente. La ragione di questa mia proposta è di economia; ma è anche una ragione che attiene alla struttura stessa della scuola materna.

La Commissione, infatti, ha ritenuto di giustificare la norma che prevede due insegnanti con riferimento all'orario di questo tipo di scuola. Nelle grandi città, onorevoli colleghi, effettivamente la scuola materna si caratterizza per la singolarità del suo orario: infatti non solo esiste il doposcuola, ma esiste anche quella che viene chiamata a Milano l'« antescuola ». A Milano molte madri di famiglia hanno bisogno di affidare i loro bambini fin dalle sette e trenta del mattino alla scuola materna; per cui è prevista quella che si chiama l'« antescuola ». Quindi esistono l'« antescuola », la scuola ed il doposcuola. A mio avviso, proprio per questa singolarità della struttura della scuola materna nei grandi centri urbani, la norma deve limitarsi a prevedere il solo insegnante e l'assistente, lasciando poi all'amministrazione la facoltà di provvedere diversamente per queste istituzioni (l'« antescuola » ed il doposcuola) annesse alla scuola materna. Ma tutto questo, ripeto, solo per ciò che concerne i grandi centri.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Quindi, voler giustificare la norma generale con riferimento a queste esigenze particolari di struttura, che si manifestano solo nei grandi centri, non mi sembra opportuno. Approvando questa norma generale, che prevede due insegnanti e un'assistente, anche nella scuola materna di un piccolo, di un piccolissimo paese, noi dovremmo adottare lo stesso dispositivo. E questo non mi sembra ragionevole. D'altra parte, il fatto che la norma generale prevede un solo insegnante e un'assistente non toglie che poi queste istituzioni, che sono l'« antescuola » e il doposcuola, come avviene a Milano, a Torino, possano funzionare con altro personale. Ma noi dobbiamo fare la norma generale per tutti e per tutte le situazioni; quindi io propongo questa modifica al testo della Commissione.

Mi permetto a questo punto di richiamare anche l'attenzione dei colleghi che sono più fervidamente fautori della scuola materna statale sul fatto che, se si appresta un congegno, così come è previsto nell'articolo 4 del testo legislativo, costoso, eccessivamente costoso, per il numero ristretto degli iscritti e per l'ampio numero degli insegnanti, si limita inevitabilmente il raggio di espansione della scuola. È evidente che più cresce il costo del congegno della scuola materna statale e meno scuole si potranno istituire. Per cui io domando a quelli che più sinceramente desiderano la diffusione della scuola materna statale nel nostro paese se siano coerenti con se stessi nel sostenere queste richieste.

Signor Presidente, probabilmente ella rifletterà nel suo ascoso pensiero che io dico queste cose vanamente, perché non riuscirò a far modificare neanche una virgola. Ma noi queste cose qui dentro le dobbiamo dire per obbedire alla nostra coscienza, e poi anche perché queste cose restano agli atti, e bisogna che chi verrà dopo di noi sappia quello che qui dentro si è pensato e si è detto da parte di ciascuno. So perfettamente, signor Presidente, che potrei dire le cose più vere, ma non sposterò di una virgola quel delicatissimo equilibrio governativo che si è realizzato in questa norma. Però io queste cose le devo dire.

Ora, io mi rivolgevo soprattutto ai colleghi socialisti per chiedere ad essi se hanno pensato cosa significa portare in alto il costo del congegno organizzativo di questa scuola: significa veramente ridursi ad avere nei prossimi anni solo poche centinaia di scuole materne statali. Questo nella mia coscienza sentivo il dovere di dire agli onorevoli colleghi.

Quanto al quarto e quinto oggetto del testo della Commissione, concernenti l'orario e il calendario, il mio emendamento propone semplicemente la soppressione della parte della norma ad essi dedicata. Si tratta di materia non determinabile per legge. Al massimo, può entrare nel regolamento esecutivo della legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grilli, Jole Giugni Lattari, Cruciani, Galdo, Giuseppe Gonnella, Abelli, Guarra, Franchi, Nicosia e Turchi hanno proposto di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni; ciascuna sezione accoglie bambini di età diversa, al fine di una migliore attuazione dei più moderni principi pedagogici e didattici.

Le sezioni non possono comunque superare il numero di dodici e non possono avere meno di venti e più di trenta iscritti. Sono consentite, nei centri minori, scuole costituite da una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di otto ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza al solo turno antimeridiano.

Ad ogni sezione sono adibiti una educatrice ed una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a dieci mesi all'anno.

Per facilitare la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

L'onorevole Grilli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GRILLI. Devo fare anzitutto una dichiarazione pregiudiziale, riferendomi a quanto ha detto poco fa l'onorevole Seroni a nome del gruppo comunista. Noi continueremo nel tentativo di illustrare i nostri emendamenti, non preoccupandoci, come ha dimostrato di fare il gruppo comunista, del titolo assurdo apparso sull'*Avanti!* di oggi, quando, in merito alla votazione di ieri e alla discussione che si era svolta in quest'aula, ha parlato di manovre, di tentativo di connubio tra comunisti, reazionari, clericali, liberali e « missini ». Sappiamo perfettamente che questa è un'assurdità sul piano della logica; e la lasciamo quindi ai redattori dell'*Avanti!*, ai responsabili politici del partito socialista. Noi continueremo ad illustrare i nostri emendamenti, perché ci illudiamo che sia ancora possibile

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

in questo ambiente — che purtroppo di ora in ora si rivela meno sensibile al discorso tecnico e ad atteggiamenti responsabili, di coscienza — ottenere qualcosa. Se non altro, poi, assolviamo ad una funzione di critica e di opposizione, cercando di cogliere le contraddizioni evidentissime che sussistono fra questo testo che si viene varando e — mi permetta l'onorevole ministro — le sue dichiarazioni di due giorni fa.

Cominciando dalla prima parte del nostro emendamento, dirò che noi proponiamo la seguente dizione: « ciascuna sezione accoglie bambini di età diversa ». Il testo governativo, invece, a simiglianza di quello della Commissione, suona così: « sezioni corrispondenti alla età dei bambini ».

Due giorni fa l'onorevole ministro disse che questo tentativo comunista di « scolasticismo » veniva nettamente respinto dal Governo e dalla maggioranza di centro-sinistra, in modo particolare dalla democrazia cristiana. Il continuo ritorno al termine « insegnamento » che riscontriamo nel testo della legge, e questo particolare aspetto che noi sottolineiamo in questo momento, ci dimostrano, onorevole ministro, che noi avevamo ragione quando abbiamo detto ieri che, sotto la sollecitazione del gruppo socialista, ella ha respinto con un certo coraggio lo scolasticismo del gruppo comunista, ma ha approvato il parascolasticismo del gruppo socialista. Perché? Perché quando nella scuola materna — anche qui contraddicendo a tutta l'esperienza attiva ed oggi operante — ella mi viene a suddividere le sezioni in questo modo, dando alla sezione la qualificazione, se non nel termine, almeno nella sostanza, della « classe », ella mi fa riaffacciare in questo tipo di scuola, che ella intendeva precisare come un particolare tipo di centro educativo, quello che è il carattere, invece, vero e proprio della scuola.

Onorevole ministro, non rifacciamoci ad esperienze lontane; guardiamo in casa nostra. Dal metodo Agazzi al metodo Montessori, sappiamo che nella scuola materna la differenziazione delle sezioni sulla base dell'età degli alunni è una assurdità pedagogica ed una bestialità didattica. Permettetemi che lo dica; e se anche il termine può sembrare pesante, dobbiamo usarlo, perché siamo dinanzi ad una confusione politica che sta infrangendo ogni regola del buonsenso, onorevole Borghi (ed ella lo sa meglio di me, perché è competente più di me in certi problemi).

Qual è il problema nella scuola materna? Lo sappiamo: avviare il bambino alla socialità. E in quale modo si avvia il bambino alla

socialità? Favorendo, appunto, quei rapporti di scambio e di relazioni che si stabiliscono proprio con i metodi più avanzati che ho indicato, e che rappresentano un po' l'onore ed il vanto del nostro paese dinanzi a questo problema dell'educazione dell'infanzia nel periodo prescolastico. Ed allora dobbiamo mettere insieme proprio il bambino di tre anni con il bambino di cinque anni, perché insieme si aiutino, perché insieme discutano, perché insieme giuochino.

Questo è il clima della scuola materna sul piano della sua realtà, al di fuori di schemi o di impostazioni che vengono partorite da personaggi che saranno magari altissimi nelle capacità politiche, ma che possono rivelarsi proprio in questo caso assolutamente lontani da qualsiasi esperienza e da qualsiasi consapevolezza: da qualsiasi esperienza per non averla vissuta e da qualsiasi consapevolezza dal punto di vista teorico e dottrinale.

Queste cose dobbiamo dircele, onorevoli colleghi, perché stiamo varando — lo ripeto — un tipo di scuola materna che è quanto mai lontano da quelle che sono le indicazioni dell'esperienza italiana ed europea in genere, e soprattutto da quella che è la teoria. Cioè: costruire sezioni sulla base dell'età dei bambini significa che avremo la prima classe della scuola materna per i bambini di tre anni, la seconda classe della scuola materna per i bambini di quattro anni e la terza classe della scuola materna per i bambini di cinque anni. Dopo di che, onorevole ministro, questo non è parascolasticismo? Dopo di che, onorevole ministro, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, non è questo un cedimento della democrazia cristiana alle impostazioni del gruppo comunista?

Non sono soltanto quelle enunciate dall'onorevole Seroni le ragioni che inducono il gruppo comunista a non insistere nella discussione dei propri emendamenti. Il gruppo comunista è soddisfatto di quello che ottiene attraverso questa legge: ottiene quanto poteva ottenere nell'attuale situazione politica e parlamentare.

Che cosa voleva ottenere il gruppo comunista con la impostazione che è nella proposta di legge organica da esso presentata? Voleva ottenere la scuola per l'infanzia. Non potendo ottenere la scuola per l'infanzia, si accontenta, per il momento, di questo ibrido che, se non è la scuola, è però la parascuola; non potendo ottenere il tutto, si accontenta — come è proprio della tattica comunista — di quel poco che può essere concesso dalla maggioranza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Ecco che ricade il discorso sulla responsabilità dei colleghi del gruppo della democrazia cristiana e, se mi si permette, in modo particolare di quei colleghi della democrazia cristiana che hanno la responsabilità del settore della scuola. Ed ecco perché noi insistiamo su questo primo punto del nostro emendamento, secondo cui ciascuna sezione accoglie « bambini di età diversa », proprio per rispondere al dettato della pedagogia e alla esperienza, alla organizzazione oggi operante, dalla quale non possiamo prescindere, a meno che non si voglia negare una realtà invece ben nota: che cioè proprio nel settore della scuola materna, anche là dove il legislatore non è mai arrivato, i pedagogisti, gli educatori e le educatrici hanno saputo fare cose meravigliose che contano, che hanno importanza, perché sono una realtà storica che non si può assolutamente ignorare nel momento in cui si va a legiferare. Non si può arrivare — ripeto — a questo ibridismo che è nel testo che stiamo discutendo!

C'è poi una seconda parte, quella sulla quale ha parlato anche l'onorevole Valitutti. Il testo della Commissione parlava di non meno di 15 e non più di 25 iscritti per ogni sezione; ma ora sembra che la stessa maggioranza voglia modificarlo. Noi diciamo, nel nostro emendamento: non meno di 20 e non più di 30 iscritti; innanzi tutto perché sappiamo con esattezza che più è grande il numero dei bambini nella sezione della scuola materna e più è facile conseguire quel certo risultato educativo, più è facile stabilire quel certo spirito che deve presiedere all'attività dei bambini in questi centri di educazione.

Ma poi c'è un altro fatto pratico, onorevole ministro. Quando abbiamo 15 iscritti in una sezione di scuola materna, quanti saranno i frequentanti nel corso dell'anno? Lo sappiamo: in certi mesi, le sezioni con 15 iscritti si ridurranno ad avere 5 o 6 bambini. Dopo di che lo Stato — questo Stato crapulone, questo Stato molto ricco, questo Stato così dovizioso — pagherà un insegnante, anzi due insegnanti secondo il testo governativo, e un'assistente per occuparsi dei 5 bambini che sono nella sezione!

È un problema pratico. Noi diciamo costantemente che non possiamo, purtroppo, nonostante la grande volontà che ci anima, affrontare i problemi della scuola italiana negli altri ordini e gradi, per le difficoltà di ordine finanziario: e qui ci sobbarchiamo a queste spese; perché, se non erro, la spesa per ogni alunno verrebbe a salire ad alcune

centinaia di migliaia di lire nel corso dell'anno. Questo è il risultato.

Ecco perché noi diciamo: non meno di 20 e non più di 30. Quando iscriviamo 20 alunni possiamo nutrire la buona speranza che 10 frequentino in tutto l'arco dell'anno; e quando ne iscriviamo 30, si può arrivare a 20 o a 22. Queste sono le ragioni che ci inducono a insistere sul nostro emendamento.

Ora, signor Presidente, se io insisto sul quarto comma del nostro emendamento, quello che parla di « una educatrice e una assistente » da adibirsi ad ogni sezione — punto che ella mi dice essere precluso — è perché devo richiamarmi ad una dichiarazione del relatore per la maggioranza onorevole Rampa, il quale, nella sua replica al nostro emendamento e al mio intervento in sede di articolo 2, ha detto una cosa di questo genere (mi appello a quello che ricordo, ma si potrà controllare sul resoconto stenografico): « La dizione dell'articolo 2: "è garantita ad ogni insegnante" non specifica se "insegnante" sia maschile o femminile »; e ha aggiunto: « Il problema del sesso dell'insegnante è ampiamente discusso e del tutto opinabile, anche perché non poche preoccupazioni possono sorgere in ordine alla presenza del personale maschile nelle scuole materne ». L'onorevole Rampa ha poi riconosciuto che il problema si sarebbe riproposto negli articoli successivi, dove si sarebbe potuto riaprire il discorso, e registrare ulteriori pareri che potessero essere espressi su questo specifico argomento. Come dunque ora si può parlare di preclusione?

C'è il problema costituzionale. Ma io non ritengo che una Costituzione operante e attiva possa essere in contrasto col buonsenso e col dettato della realtà quotidiana. Nessuna Costituzione, secondo noi, può pretendere che ad un certo momento ciò che è vero nella realtà...

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, la debbo cortesemente richiamare. Le ho già detto che questo punto del suo emendamento è precluso.

GRILLI. Signor Presidente, io mi permetto soltanto di riferirmi ad una dichiarazione che è nel testo di questa discussione e quindi ha rilevanza per l'interpretazione di quanto abbiamo deciso in sede di articolo 2. In quella sede il relatore onorevole Rampa ha detto chiaramente che la dizione « insegnante » ivi usata non ha alcuna specificazione in senso maschile o femminile.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, non è l'interpretazione dell'onorevole Rampa, ma il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

voto della Camera che ha precluso quell'emendamento.

GRILLI. A mio parere, signor Presidente, la Camera ha votato per respingere la sostituzione del termine « insegnante » con il termine « educatrice »; ma non credo che abbia espressamente deciso con ciò la questione del sesso degli insegnanti. Mi permetto pertanto di insistere affinché la Camera voglia riconsiderare questo problema.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto:

di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni costituite di bambini di ambo i sessi e corrispondenti alla loro età; le sezioni non possono comunque superare il numero di 9 »;

di sostituire al quarto comma l'ultimo periodo con il seguente: « Ad ogni sezione sono adibite non più di una insegnante e di una assistente »;

di sopprimere all'ultimo comma le parole da: « Per facilitare la frequenza » *fino alla fine del comma.*

BONEA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Il primo emendamento si differenzia dal testo governativo perché noi abbiamo aggiunto il riferimento alla necessità che ogni sezione sia composta di bambini di ambo i sessi. Nel testo sottoposto al nostro esame, invece, non si fa cenno alla necessità che bambini di ambo i sessi frequentino le stesse aule. Si tratta di un principio che non può essere trascurato né lasciato alla discrezione dei dirigenti delle scuole materne. Nè mi dilungo sulle ragioni per le quali i bambini devono cominciare a crescere in comunità senza le remore che in tempi passati avevano distinto le classi delle scuole elementari in maschili e femminili.

Quanto al secondo emendamento, signor Presidente, noi vi insistiamo non già perché vogliamo ripetere una discussione già fatta, ma perché ci sembra che esso imposti una questione diversa da quella che ella ha dichiarato preclusa in quanto già discussa e votata.

Nel testo della Commissione si dice che ad ogni sezione sono adibiti due insegnanti e una assistente; mentre nel primitivo testo governativo si parlava di « educatrici ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Il testo del Governo parlava di « una educatrice » e non di due.

BONEA. Il testo del Governo, quindi, già dava una indicazione precisa.

Il ministro Gui ha fatto presente poco fa che si tratta di una questione di costituzionalità, in quanto non si può approvare una legge che assegni il posto di lavoro soltanto alle donne. Ora ci ha ricordato, però, con la sua interruzione, che il testo governativo parlava di « una educatrice ». Vi era quindi un orientamento ben preciso.

Successivamente la Commissione ha modificato le parole: « una educatrice » nelle altre: « due insegnanti »; termine, quest'ultimo, che vale tanto per il maschile quanto per il femminile. Noi chiediamo con il nostro emendamento di precisare che nell'organico della scuola materna debbano essere presenti non più di una insegnante e di una assistente per ciascuna sezione.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, ho già detto che questa questione è stata decisa poco fa dalla Camera con un voto e che quindi è preclusa. Ella non fa che riproporre la stessa questione con una lievissima variante filologica, che non muta la sostanza della cosa. Quindi la preclusione rimane.

COTTONE. Chiedo alla cortesia del signor Presidente, a nome del gruppo liberale, di consentirci un momento di riflessione prima di proseguire nella illustrazione dei nostri emendamenti. Vorremmo proporre una nuova formulazione di questo emendamento Giomo, che consenta di non incorrere nella preclusione.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà, onorevole Cottone. Proseguiremo intanto nella illustrazione degli altri emendamenti.

L'onorevole Greggi ha proposto:

al secondo comma, di sostituire la cifra: « 25 », *con:* « 30 »;

al quarto comma, di sostituire le parole: « due insegnanti e una assistente », *con le parole:* « non più di una educatrice e di una assistente »;

dopo il quarto comma, di aggiungere il seguente:

« Deve in ogni caso essere garantita la custodia dei bambini tra le ore 7,30 e le ore 17,30, quando le madri siano impegnate per lavoro, durante la giornata »;

all'ultimo comma, primo periodo, di sostituire le parole: « 10 mesi », con: « 9 mesi »;

all'ultimo comma, di sopprimere le parole: « possono servire a tale scopo », fino alla fine del comma.

Ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti con l'invito a limitare la sua illustrazione a quelli che non siano da considerarsi preclusi.

GREGGI. Mi appello alle sue alte qualità, signor Presidente, per farle presente che a mio avviso, per la questione del sesso degli insegnanti, non siamo di fronte ad un caso di preclusione.

L'emendamento Grilli all'articolo 2 proponeva incidentalmente il termine « educatrice » in contrapposizione al termine « insegnante », che poi dallo stesso relatore è stato qualificato, giustamente, come termine neutro. Era a tutti noto che sulla questione del sesso degli insegnanti delle scuole materne erano stati presentati numerosi emendamenti, che avrebbero trovato la loro sede più naturale (se mi è consentito dirlo all'onorevole Grilli) nell'esame dell'articolo 4 anziché dell'articolo 2, proprio perché è nell'articolo ora al nostro esame che la questione si pone in termini specifici.

Si sarebbe dovuto almeno, in sede di esame di articolo 2, considerare gli altri emendamenti presentati all'articolo 4 su questo problema e dare ai loro presentatori la possibilità di intervenire allora a sostegno della loro tesi. In particolare, io non ho preso la parola in quella sede perché mi pareva che la questione si ponesse all'articolo 4 e non all'articolo 2; e anche perché il relatore ha dato in quella sede alla parola « insegnante » una interpretazione che formalmente mi sembra esatta. D'altra parte, all'articolo 2 non si affronta la questione del sesso degli insegnanti, bensì quella degli orientamenti dell'attività educativa.

Nella mia stessa condizione, signor Presidente, si trovano numerosi colleghi che avevano sollevato la stessa questione e che ritenevano che essa sarebbe stata definita in sede di articolo 4.

Si è trattato insomma di un equivoco, perfettamente giustificabile, sul significato del termine « insegnante » che ricorre all'articolo 2. Considerata una certa apertura del relatore nella sua risposta, mi pare che valga la pena di chiarire questo importante problema. Non so se un simile chiarimento possa essere portato dalla Commissione; ma ritengo opportuno che ogni collega che si è preoccupato di

presentare emendamenti su questo tema possa esprimere responsabilmente il suo parere di fronte all'Assemblea. La prego pertanto, signor Presidente, di suggerire quale linea si possa seguire per andare incontro a questa esigenza.

Passando al merito dei miei emendamenti, annuncio innanzi tutto di ritirare il mio emendamento al secondo comma, perché già un folto gruppo di colleghi della maggioranza ha presentato un altro emendamento che eleva da 25 a 30 il numero massimo di bambini da accogliere in ogni sezione. Al riguardo vi è anche un emendamento dell'onorevole Valitutti. Pertanto mi rimetto alle decisioni che su tale materia vorrà adottare la Camera.

Mantengo invece il mio emendamento aggiuntivo al quarto comma, che risponde a finalità di ordine sociale e non coinvolge alcun principio ideologico o politico. La mia proposta di assicurare la custodia dei bambini fra le 7,30 e le 17,30 nasce da una esperienza diretta fatta alcuni anni fa allorché ero consigliere comunale di Roma. In quel consesso si svolse un ampio dibattito sulla richiesta di molte madri della capitale, costrette per ragioni di lavoro ad assentarsi fuori casa per gran parte della giornata, le quali chiedevano che l'orario di apertura degli asili comunali fosse prorogato, dalle 16,30, alle 17,30.

In sede di consiglio comunale di Roma si pose il problema del pagamento per questa proposta. A me pare che nel nostro caso, dato che tutti siamo orientati (alcuni accettandolo, altri volendolo) per sezioni aventi, mediamente, 1,3 insegnanti e 1,33 assistenti, possa essere accettato il mio emendamento che tende a permettere l'ospitalità di diritto — l'importante è fissarlo per questo — dei bambini nella scuola per le madri di famiglia che per ragioni di lavoro si allontanano da casa. Esso del resto non porta alcuna conseguenza sul piano della spesa. Ritengo che le scuole materne statali, avendo tanto personale a disposizione, possano, combinando opportunamente gli orari, offrire facilmente l'assistenza a questi bambini fino alle 17,30.

Si potrebbe rispondere che in altra parte della legge, dove si parla di orari speciali, si apre la via a questo trattamento. A me pare che sarebbe opportuno (evitando così richieste nei comuni e nelle province da parte di madri di famiglia) stabilire in modo esplicito nella legge che quando le madri di famiglia siano impegnate per lavoro hanno diritto ad avere la custodia dei bambini tra le 7,30 e le 17,30. Faremmo così una cosa molto giusta, che non comporterebbe alcun onere e che fin

da ora, in ogni caso, darebbe a circa mezzo milione di madri di famiglia la certezza di una maggiore assistenza da parte di questa nostra scuola materna.

Credo che su questo emendamento migliorativo si potrebbe essere tutti d'accordo, dato che esso vuol andare incontro alle madri di famiglia lavoratrici. Mi auguro perciò che i colleghi vogliano approvarlo.

Rinuncio ad illustrare gli altri emendamenti, il cui significato è evidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosati, Codignola, Nicolazzi, Borghi, Dino Moro, Buzzi, Virgilio Ferrari, Vittoria Titomanlio, Abate, Amalia Miotti Carli, Marangone, Giannina Cattaneo Petrini, Finocchiaro, Racchetti, Bova, Laforgia, Tambroni, De Marzi, Sgarlata, Urso e Del Castillo hanno proposto:

al secondo comma, di sostituire la cifra: « 25 » con: « 30 »;

e di sostituire il quarto comma con il seguente:

« L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza ad un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibito un insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibito un insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibito inoltre un insegnante aggiunto. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente ».

RAMPA, Relatore per la maggioranza. La Commissione fa propri questi emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 4?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. Come ho già detto, la Commissione accetta e fa propri gli emendamenti Rosati ed altri, concordati fra i gruppi della maggioranza.

« Con il primo di tali emendamenti si soddisfano alcune delle esigenze che si sono manifestate durante il dibattito e nella presentazione di altri emendamenti, pur se le indicazioni pratiche dell'emendamento della maggioranza non coincidono perfettamente con quelle di altre proposte.

Per ragioni che la maggioranza ha preso in considerazione e che ritiene valide, si pro-

pone perciò di modificare il testo della Commissione, che prevedeva non meno di 15 e non più di 25 iscritti, in questi termini: non meno di 15 e non più di 30. Pur tenendo nella dovuta considerazione i motivi che hanno suggerito altri emendamenti, con l'indicazione di limiti diversi, la Commissione non ritiene di poterli accettare.

Quanto all'emendamento Rosati sostitutivo del quarto comma, vorrei solo sottolineare una questione di carattere generale, sulla quale l'onorevole Grilli ha insistito con particolare calore, rivolgendosi, per questo, anche all'onorevole ministro.

Per quel che riguarda la maggioranza, noi vogliamo ancora sottolineare come non vi sia stata alcuna contaminazione di un principio anche pedagogico al quale abbiamo voluto ispirare la struttura della scuola materna statale. Mi riferisco in particolare alla critica rivolta al fatto che le sezioni di scuole materne sarebbero costituite (così mi è sembrato capire dall'esposizione dell'onorevole Grilli) esclusivamente secondo il criterio dell'età. Viceversa, se leggiamo il testo della Commissione, nonché il testo quale risulta dall'accettazione dell'emendamento Rosati, vediamo che vi si afferma testualmente: « Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione ». Il che evidentemente significa che non viene assunto un criterio esclusivo, ma, come già avviene per altri ordini scolastici, è lasciato alla determinazione dei direttori delle scuole, secondo criteri di autogoverno e di iniziativa didattica, di considerare il problema delle sezioni come pure dell'orario in rapporto alle situazioni particolari che si possono registrare.

Circa l'orario, così prosegue il nuovo testo: « L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di sette ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali ». Con questo si va incontro anche alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Greggi, che pertanto mi sembra siano così sostanzialmente accolte.

In merito all'altro criterio, sottolineato nel corso del dibattito come un'esigenza da tenere in considerazione, cioè quello di una maggiore economicità e contemporaneamente di una maggiore funzionalità di questa scuola, dobbiamo rilevare che, anche tenendo conto delle osservazioni fatte dalle stesse minoranze, lo emendamento sostitutivo del quarto comma rivede positivamente il testo della Commissione, e quindi risolve, a nostro avviso, il problema in modo organico, sia in ordine all'orario giornaliero, sia per quanto riguarda la

costituzione delle sezioni, sia per quanto riguarda il numero degli insegnanti, che, così come è definito, risponde ai suggeriti criteri di economicità e, insieme, anche ad una maggiore funzionalità dell'organizzazione scolastica delle scuole materne a livello di sezione.

Quindi, pur tenendo conto della validità di alcuni suggerimenti che abbiamo, in una certa misura, accolto con gli emendamenti Rosati, la Commissione esprime parere negativo per gli altri emendamenti.

Per quanto riguarda in particolare gli emendamenti presentati dall'onorevole Greggi, ritengo che essi debbano essere presi in considerazione a titolo di raccomandazione. Vorrei dire all'onorevole Greggi che, piuttosto che introdurre rigidamente in una legge l'esigenza, da lui rappresentata, della custodia dei bambini secondo le particolari esigenze delle lavoratrici madri, crediamo che la prevista elasticità d'orario meglio favorisca il soddisfacimento della stessa esigenza da lui prospettata. Comunque, in sede di regolamento, si provvederà sicuramente secondo lo spirito della raccomandazione da lui fatta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. È evidente che, nel rispondere, terrò conto della nuova formulazione dell'articolo 4 conseguente all'accoglimento, da parte della Commissione, dei due emendamenti proposti dagli onorevoli Rosati ed altri della maggioranza. Anche il Governo è favorevole a tali emendamenti; mentre è contrario a tutti gli altri.

Molte delle questioni sollevate svolgendo gli emendamenti si trovano risolte proprio al secondo e quarto comma dei due emendamenti accolti dalla Commissione.

Innanzi tutto, mi pare che il problema riguardante il numero degli alunni (emendamento al secondo comma) trovi una soluzione accettabile, perché il numero massimo di 25 viene portato a 30, come del resto era nell'originario testo governativo.

Circa il numero delle sezioni, il testo della Commissione contiene un avverbio — « normalmente » — il quale consente quel minimo di elasticità che tiene conto delle ragionevoli preoccupazioni manifestate dall'onorevole Valitutti; quel tanto di elasticità che può consentire, in condizioni speciali, di fare un po' di più o un po' di meno. Anche questa formulazione mi pare quindi accettabile.

Non potrei accettare, invece, l'emendamento Giomo sulla composizione delle sezioni e delle classi in riferimento al sesso dei bambini, composizione che è sempre stata lasciata

alla valutazione degli insegnanti, dei dirigenti delle scuole. Così ci siamo comportati anche recentemente in occasione della discussione sulla scuola elementare; e credo sia preferibile anche in questo caso lasciare detta composizione alla valutazione, caso per caso, dei responsabili della scuola.

Non mi sembra giustificato nemmeno lo emendamento Grilli, perché quello dell'età è un criterio che viene indicato, ma non è tassativo. Si dice che si farà normalmente così; però si possono costituire sezioni anche con bambini di età diversa. Si tratta soltanto di un criterio: e non mi sembra che la formulazione della Commissione possa essere per questo censurata. Del resto, essa corrisponde al testo del Governo. Quindi, onorevole Grilli, non ha alcun fondamento la sua osservazione che in questa formulazione vi sia stato questo o quel cedimento politico.

Circa il numero del personale insegnante ed assistente, ricordo che nel mio discorso dell'altro giorno feci osservare che il testo della Commissione aveva introdotto un aumento che avrebbe comportato un costo eccessivo della scuola. Il portare da uno a due per ogni sezione il personale insegnante, più una assistente, mi è parso eccessivo. Vedo con piacere che l'emendamento Rosati viene incontro a questa preoccupazione, perché si riporta al testo del Governo, salvo l'indicazione che in ogni gruppo di tre sezioni possa esservi un insegnante aggiunto. Inoltre, il testo di questo emendamento prevede che ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre sia adibita una assistente. Questo orientamento mi pare giusto; esso, oltre che alla preoccupazione che avevo affacciato io stesso nel mio discorso, va incontro a quella dell'onorevole Valitutti circa l'eccessivo costo. Questa è un'altra ragione per accettare tale emendamento.

A questo proposito è stato ripreso il problema del sesso degli insegnanti. Desidero chiarire questo punto perché non rimanga equivoco. Il problema è stato sollevato all'articolo 2 dall'onorevole Grilli, con un emendamento che proponeva di sostituire il termine « insegnante » con quello di « educatrice ». Dissi che la questione, se meramente lessicale, mi pareva del tutto irrilevante, e l'onorevole Grilli ne convenne con me; ma poi aggiunse che il problema era quello del sesso degli insegnanti. Allora spiegai le ragioni che mi portavano a respingere l'emendamento Grilli.

Non è vero quindi che la questione non sia stata sollevata o che la Camera non abbia votato *ex informata conscientia*. La Camera ha votato con piena cognizione, perché sia attra-

verso la spiegazione dell'emendamento svolta dal presentatore, sia attraverso il parere su di esso dato dal ministro, questo problema è stato chiaramente posto e su di esso si è votato nel senso che non si facciano preclusioni in relazione al sesso degli insegnanti.

Ripeto che la questione ha un rilievo teorico: ritengo infatti che essa non abbia alcuna importanza pratica o ne abbia una del tutto marginale, in quanto i casi di insegnanti uomini risulteranno estremamente limitati. Comunque, essa è stata posta sotto il profilo costituzionale della parità dei sessi nell'accesso ai pubblici uffici: sotto questo punto di vista io l'ho prospettata e la Camera l'ha risolta.

GIOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, debbo farle presente che né io né il mio gruppo siamo convinti del fondamento della preclusione da lei dichiarata.

PRESIDENTE. Debbo ricordarle, onorevole Giomo, che il ministro Gui, esprimendo il parere del Governo sull'emendamento Grilli all'articolo 2, ha reso una dichiarazione di carattere generale, quando ha richiamato l'attenzione della Camera sulla manifesta incostituzionalità di una esclusione degli insegnanti di sesso maschile dalla scuola materna. La Camera, non approvando l'emendamento Grilli dopo averne udito la non equivoca illustrazione fattane dal proponente e dopo avere ascoltato il non meno chiaro parere del Governo, ha deciso la questione, e ha confermato la decisione stessa approvando l'articolo 2 nel testo della Commissione: di qui la preclusione delle proposte emendative volte ad introdurre nella legge l'esclusione degli insegnanti di sesso maschile.

GREGGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, ho ascoltato le sue dichiarazioni, dopo quelle del relatore per la maggioranza e del ministro. A me pare che, in tema di approvazione di emendamenti o comunque di articoli di legge, non abbiano valore formale le interpretazioni o le illustrazioni che accompagnano il testo, ma soltanto il testo su cui si è votato.

Il problema del sesso degli insegnanti nelle scuole materne non può essere stato deciso dalla Camera in sede di articolo 2, quando abbiamo avuto in contrapposizione due testi, il testo della Commissione che diceva: « È garantita ad ogni insegnante piena libertà didatti-

ca... » e l'emendamento Grilli che diceva: « È garantita ad ogni educatrice piena libertà didattica... ».

Anche ammesso che noi abbiamo voluto respingere in quella sede il termine « educatrice », tutti avendo partecipato alla discussione, è un fatto che oggi nella legge vi è soltanto il testo: « È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica... ». Considerato che il termine « ogni insegnante » non è la risposta al nostro problema, né rappresenta l'alternativa al termine « educatrice », anche per questa ragione sostanziale mi sembra che la Camera abbia non solo il diritto, ma il dovere di pronunciarsi chiaramente su questa questione, nella contrapposizione di un testo che dica esplicitamente da una parte che vi è l'ammissione all'insegnamento anche per gli uomini, e dall'altra parte che vi è l'esclusione per gli uomini. Anche se la questione venisse decisa in questo secondo senso, ciò non inciderebbe per nulla nella formulazione già approvata per l'articolo 2.

D'altra parte, il termine « educatrice » allora respinto — e ciò vale in relazione all'emendamento che io ho presentato; non so se valga anche per gli altri sullo stesso argomento, in particolare per quello dell'onorevole Grilli, che parla ancora di « educatrice » — ha anche un altro significato: la parola « educatrice » significa non solo donna, ma donna abilitata all'insegnamento nelle scuole materne, con la esclusione, quindi, della normale insegnante, quale può essere definita la maestra titolata dall'istituto di magistero.

Per questa somma di ragioni, ripeto, mi pare che la Camera non abbia deciso il problema.

D'altra parte, se questo è un tema che appassiona tutti, ritengo che valga la pena di chiarirne i termini. Perché, oltretutto, mi pare un tema tale da determinare, trattandosi di un punto molto importante, un vuoto nella legge.

Quanto alla questione di costituzionalità, considerato che il testo della Commissione e l'emendamento presentato dalla maggioranza escludono gli assistenti maschi dall'asilo, dobbiamo allora dire che sono anche incostituzionali quel testo e questo emendamento; diversamente, è chiaro che fare distinzioni in questa materia non è incostituzionale.

Per tutti questi motivi mi pare sia opportuno trovare la formula (e mi affido a lei, signor Presidente) per consentire alla Camera di esprimere chiaramente e senza equivoci la sua volontà su questo problema tanto importante.

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, nemmeno io sono convinto del fondamento della preclusione da lei opposta.

In sede di articolo 2 abbiamo approvato la formula: « È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma ». L'onorevole ministro, in merito all'emendamento presentato in quella sede dall'onorevole Grilli e basato sul termine « educatrice », si è espresso nella maniera che tutti abbiamo sentito e che ella, signor Presidente, ha ricordato. Ma quella interpretazione non si riferiva comunque al testo dell'articolo, bensì all'emendamento Grilli. E su quella interpretazione data dal ministro — la quale differiva notevolmente da quella data dal relatore onorevole Rampa, che per altro lasciava aperta la possibilità di un eventuale riesame della situazione in sede di articolo 4 — si è votato. Riteniamo che così si sia preclusa la discussione sul termine « educatrice »; ma che rimanga pienamente aperta la valutazione che la Camera può dare sul termine « insegnante », in definitiva adottato in sede di approvazione dell'articolo 2. E poiché trattasi di formulazioni e concetti diversi nell'ordinamento scolastico italiano e, a mio avviso, di tutto il mondo, evidentemente rimane aperto il problema; e quindi rimangono in piedi, quanto meno, gli emendamenti Giomo e Greggi, votando sui quali la Camera può decidere chiaramente su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi spiace, ma insisto nel ritenere che vi sia preclusione nei confronti degli emendamenti che intendano ammettere le sole donne all'insegnamento nella scuola materna. Se qualcuno di loro non è convinto di tale decisione, può sempre appellarsi alla Camera, a' termini di regolamento.

NICOSIA. Mi appello alla Camera contro la sua decisione, signor Presidente.

VALITUTTI. Chiedo di parlare in favore dell'appello.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, pur con profondo rammarico per la stima che ho verso di lei come uomo e come Presidente, debbo dire che ritengo giustificata la richiesta di appello contro la sua decisione. E ciò per una ragione molto precisa.

In sostanza, quanto ella ha riferito è incontestabile per la sua esattezza: cioè, è vero che l'onorevole ministro in sede di articolo 2 ha svolto esaurienti considerazioni sul problema del sesso degli insegnanti. Ma noi siamo stati chiamati formalmente, come Assemblea, a votare sull'articolo 2 e sui relativi emendamenti. Ora, l'articolo 2 riguarda i programmi, anzi, più esattamente, gli orientamenti didattici, non riguarda il problema degli insegnanti. Il problema degli insegnanti è preso in considerazione e risolto dall'articolo 4; ed è appunto in sede di discussione e di approvazione dell'articolo 4 che noi dobbiamo affrontare tale problema. Io, signor Presidente, per la deferenza che ho per l'istituto e per la deferenza che ho verso lei come persona, sono incorso in un eccesso di obbedienza. Quando ella mi ha chiesto di non soffermarmi sulla questione, ho mancato di dare il mio doveroso contributo all'approfondimento della verità; ma la verità è questa, quale è emersa da questo dibattito: che, cioè, noi siamo stati chiamati a votare l'articolo sugli orientamenti didattici. Non, quindi, la questione relativa al sesso degli insegnanti, perché questa questione non poteva essere affrontata nella sede della discussione di quell'articolo.

Quindi, pur con rammarico, voterò contro la sua decisione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la mia decisione contro la quale l'onorevole Nicosia ha dichiarato di appellarsi alla Camera.

(È approvata).

Passiamo alla votazione degli emendamenti. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo all'articolo 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Debbo allora avvertirla, onorevole Valitutti, che sulla base della preclusione testé confermata dal voto della Camera, posso mettere in votazione il suo emendamento soltanto ove ella consenta a modificare l'ultimo periodo, sostituendo le parole: « sono adibite una insegnante ed una assistente », con le parole: « sono adibiti un insegnante ed una assistente ».

VALITUTTI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valitutti, così modificato, sostitutivo dell'intero articolo.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Onorevole Grilli, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GRILLI. Sì, signor Presidente; e chiedo sia votato per divisione, nel senso di votare a parte il primo comma e il secondo fino alle parole: « meno di venti »; poi le parole: « e più di trenta iscritti »; poi la parte successiva dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Grilli. Debbo comunque fare presente anche a lei quanto ho detto all'onorevole Valitutti per il suo emendamento: che cioè potrò mettere in votazione il suo emendamento soltanto ove ella consenta a modificarne il quarto comma, nel senso di sostituire le parole: « una educatrice ed una assistente » con le parole: « un insegnante ed una assistente ».

GRILLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Grilli sostitutivo dell'articolo:

« Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni; ciascuna sezione accoglie bambini di età diversa, al fine di una migliore attuazione dei più moderni principi pedagogici e didattici.

Le sezioni non possono comunque superare il numero di dodici e non possono avere meno di venti ».

(Non è approvato).

Passiamo ora alla seconda parte dell'emendamento Grilli, consistente nelle parole: « e più di trenta iscritti ». A seguito dell'avvenuta elezione della prima parte dell'emendamento, questa seconda non avrebbe più senso, non avendo una frase cui appoggiarsi. Ad ogni modo, poiché ne è chiaro il significato — quello cioè che le sezioni non debbono avere più di trenta iscritti — l'emendamento s'intende riferito al corrispondente testo della Commissione. Così inteso, esso è identico al primo emendamento Rosati, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Grilli-Rosati, inteso a sostituire, al secondo comma del testo della Commissione, la parola « venticinque » con la parola « trenta ».

(È approvato).

Pongo in votazione la terza parte dell'emendamento Grilli:

« Sono consentite, nei centri minori, scuole costituite da una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di otto ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza al solo turno antimeridiano.

Ad ogni sezione sono adibiti una educatrice ed una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a dieci mesi all'anno.

Per facilitare la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

(Non è approvata).

Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 4, con la modificazione ora introdotta:

« Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti alla età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione ».

(È approvato).

Passiamo ora al quarto comma. Ricordo che la Commissione ha fatto proprio l'emendamento Rosati; per cui il nuovo testo della Commissione è il seguente:

« L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza ad un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibito un insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibito un insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibito inoltre un insegnante aggiunto. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Ricordo altresì che gli emendamenti Greggi e Giomo a questo comma sono preclusi. Per l'emendamento Giomo, tuttavia, l'onorevole Cottone, a nome del gruppo liberale, si era riservato di ripresentarlo in una nuova formulazione, che evitasse di ricadere sotto la preclusione. Mi perviene ora dagli onorevoli Bonea, Giomo, Francantonio Biaggi, Demarchi, Riccardo Ferrari, Ferioli, Pierangeli, Valitutti, Leopardi Dittaiuti e Cottone il seguente testo modificato dell'emendamento, che deve intendersi come sostitutivo del secondo comma dell'emendamento Rosati fatto proprio dalla Commissione:

« Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre sono adibiti almeno una insegnante ed una assistente ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di illustrare tale nuovo testo.

BONEA. Il nuovo testo del nostro emendamento tende a far sì che la scuola materna abbia in ogni sezione almeno una insegnante e una assistente. Non stiamo facendo più la questione se gli insegnanti della scuola materna debbano essere uomini o donne; ma ammesso, come vogliono le sinistre, che gli uomini debbano avere il diritto di essere insegnanti nelle scuole materne (e pur condividendo l'opinione dell'onorevole ministro che di uomini aspiranti a tali incarichi ve ne saranno ben pochi), noi chiediamo che sia garantita la presenza in ogni sezione di almeno una insegnante donna.

Non ritengo che si tratti di un argomento già discusso e votato e quindi precluso. È una impostazione nuova.

PRESIDENTE. Le do atto che non vi è preclusione. Infatti ella sostiene che, nella concorrenza di più insegnanti, almeno una debba essere donna.

BONEA. La ringrazio, signor Presidente.

Certo è che, con il principio accettato dalla Commissione con l'appoggio dei rappresentanti dei partiti della coalizione governativa, apparirebbe logico accettare la denominazione proposta dai comunisti di « scuola per l'infanzia », anziché quella di « scuola materna ». Nella relazione del collega Rampa si affermava che la scuola materna è la continuazione dell'attività assistenziale ed educativa della madre; ma se noi ammettiamo in queste scuole anche insegnanti maschi, dovremmo coerentemente chiamarle non più scuole materne, ma « scuole paterno-materne » (*Si ride*), o « scuole per l'infanzia ». E, questa, una

delle tante contraddizioni che noi rileviamo in questa legge.

Poiché tuttavia siamo convinti che in questo particolare settore scolastico o, se si vuole, prescolastico l'attività della donna sia particolarmente indicata, vogliamo che la sua presenza sia garantita in ogni sezione contro eventuali invasioni di uomini che volessero darsi all'insegnamento nella scuola materna, affidando una funzione preminente alle insegnanti femminili ed alle educatrici dotate di un'adeguata preparazione didattica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria ed insiste per questo comma sull'emendamento interamente sostitutivo Rosati, che ha fatto proprio.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fornire qualche delucidazione.

L'emendamento Rosati, che il Governo ha accettato, introduce sostanzialmente il principio che non vi siano più in ogni sezione due insegnanti e una assistente, come nel testo della Commissione, ma un insegnante e una assistente, salvo i gruppi di tre sezioni. L'emendamento Bonea, che parla di « almeno una insegnante », reintroduce il principio che in una sezione non vi sia più un insegnante, ma due insegnanti; principio già contenuto nel primitivo testo della Commissione, contro il quale avevo mosso osservazioni nel mio discorso, contro il quale l'onorevole Valitutti poco fa è intervenuto, in ragione dell'eccessiva costosità che ne deriverebbe per la nuova scuola materna: ed io ho riconosciuto che l'osservazione ha un suo fondamento. Poiché almeno una deve essere donna, per ogni sezione vi dovrebbero essere due insegnanti. Si ritorna così con l'emendamento Bonea a quella eccessiva costosità cui l'emendamento Rosati vorrebbe ovviare. Non posso quindi che esprimere parere contrario.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Bonea è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dai deputati Bonea, Ferioli, Durand de la Penne, Capua, Riccardo Ferrari, Francantonio Biaggi, Pierangeli, Pacciardi, Cassandro, Messe, Bignardi, Giomo, Demarchi, Leopardi Dittaiuti, Guido Basile, Botta, Valitutti, Cantalupo, Zincone e Cannizzo.

Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bonea, diretto a sostituire, nel

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

nuovo testo della Commissione del quarto comma, l'ultimo periodo con il seguente:

« Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre sono adibite almeno una insegnante e una assistente ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	459
Maggioranza	230
Voti favorevoli	102
Voti contrari	357

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Baldi	Bisantis	Codignola
Abbruzzese	Baldini	Bo	Colasanto
Abelli	Ballardini	Bologna	Colleoni
Abenante	Barba	Bonaiti	Colleselli
Accreman	Barbaccia	Bonea	Colombo Vittorino
Alatri	Barberi	Bontade Margherita	Corghì
Alba	Barbi	Borghi	Corona Giacomo
Albertini	Barca	Borra	Corrao
Alboni	Bardini	Borsari	Cortese
Alesi	Baroni	Bosisio	Cossiga
Alessandrini	Bartole	Botta	Cottone
Alessi Catalano Maria	Basile Guido	Bottari	Cucchi
Alicata	Bassi	Bova	Curti Aurelio
Alini	Bastianelli	Bozzi	Dagnino
Alpino	Battistella	Breganze	Dal Canton Maria Pia
Amadei Giuseppe	Bavetta	Bressani	D'Alessio
Amadei Leonetto	Belci	Brodolini	Dall'Armellina
Amadeo	Belotti	Bronzuto	D'Amato
Amasio	Bemporad	Brusasca	D'Antonio
Ambrosini	Bensi	Buffone	D'Arezzo
Amendola Giorgio	Beragnoli	Busetto	De Capua
Amendola Pietro	Berlinguer Luigi	Buzzetti	De' Cocci
Amodio	Berlinguer Mario	Buzzi	De Florio
Anderlini	Berloffa	Cacciatore	Degan
Angelini	Bernardi	Caiati	Degli Esposti
Angelino	Bernetic Maria	Caiazza	De Grazia
Antonini	Bertè	Calasso	Del Castillo
Ariosto	Bertinelli	Calvaresi	De Leonardis
Armani	Biaggi Francantonio	Calveti	Delfino
Armaroli	Biaggi Nullo	Calvi	Della Briotta
Armato	Biagini	Canestrari	Dell'Andro
Arnaud	Biagioni	Cannizzo	Demarchi
Astolfi Maruzza	Biancani	Cantalupo	De Marsanich
Azzaro	Bianchi Fortunato	Cappello	De Marzi
Badaloni Maria	Bianchi Gerardo	Cappugi	De Meo
Balconi Marcella	Bignardi	Caprara	De Mita
Baldani Guerra	Bisaglia	Capua	De Pascalis
		Caradonna	De Pasquale
		Carra	De Zan
		Cassandro	Diaz Laura
		Cassiani	Dietl
		Castelli	Di Leo
		Castellucci	Di Lorenzo
		Cataldo	Di Mauro Ado Guido
		Cattaneo Petrini	Di Nardo
		Giannina	Di Piazza
		Cavallari	D'Ippolito
		Cavallaro Francesco	Di Vittorio Berti Bal-
		Cavallaro Nicola	dina
		Ceccherini	D'Onofrio
		Céngarle	Dosi
		Ceruti Carlo	Dossetti
		Chiaromonte	Durand de la Penne
		Cianca	Elkan
		Cinciari Rodano Ma-	Ermini
		ria Lisa	Fabbri Francesco
		Coccia	Fabbri Riccardo
		Cocco Maria	Fada

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Failla	Illuminati	Merenda	Radi
Fanfani	Imperiale	Messe	Raffaelli
Fasoli	Iotti Leonilde	Messinetti	Raia
Ferioli	Iozzelli	Mezza Maria Vittoria	Rampa
Ferrari Riccardo	Isgrò	Miceli	Rauci
Ferrari Virgilio	Jacazzi	Micheli	Re Giuseppina
Ferraris	Jacometti	Migliori	Reale Giuseppe
Ferri Giancarlo	La Bella	Minio	Restivo
Fibbi Giulietta	Làconi	Miotti Carli Amalia	Rinaldi
Finocchiaro	Laforgia	Misasi	Ripamonti
Fiumanò	Landi	Monasterio	Romanato
Foderaro	La Penna	Montanti	Romualdi
Folchi	Lattanzio	Morelli	Rosati
Forlani	Lauricella	Moro Dino	Rossanda Banfi
Fornale	Lenoci	Mussa Ivaldi Vercelli	Rossana
Fortuna	Lenti	Naldini	Rossi Paolo Mario
Fracassi	Leonardi	Nannini	Rubeo
Franceschini	Leone Giovanni	Nannuzzi	Ruffini
Franco Raffaele	Leone Raffaele	Napoli	Rumór
Franzo	Leopardi Dittaiuti	Napolitano Francesco	Russo Vincenzo
Fusaro	Lettieri	Napolitano Luigi	Russo Vincenzo
Galdo	Levi Arian Giorgina	Natali	Mario
Galli	Lezzi	Natta	Sacchi
Galluzzi	Lizzero	Negrari	Salvi
Gambelli Fenili	Lombardi Riccardo	Nicoletto	Sammartino
Gasco	Lombardi Ruggero	Nicosia	Sandri
Gáspari	Longoni	Novella	Sangalli
Gelmini	Loperfido	Nucci	Santi
Gerbino	Lucchesi	Ognibene	Sartór
Gessi Nives	Lucifredi	Olmini	Savio Emanuela
Ghio	Lusóli	Origlia	Savoldi
Giachini	Macchiavelli	Orlandi	Scaglia
Giglia	Magno	Pagliarani	Scalfaro
Gioia	Magri	Pajetta	Scalia
Giolitti	Malagugini	Pala	Scarascia Mugnozza
Giomo	Malfatti Francesco	Palazzeschi	Scarlato
Giorgi	Malfatti Franco	Palazzolo	Scarpa
Girardin	Mancini Antonio	Paolicchi	Scionti
Gitti	Manenti	Pasqualicchio	Scotoni
Giugni Lattari Jole	Mannironi	Passoni	Scricciolo
Goehring	Marchesi	Patrini	Sedati
Gonella Guido	Marchiani	Pellegrino	Semeraro
Gorreri	Mariconda	Pennacchini	Serbandini
Granati	Marotta Michele	Pezzino	Seroni
Graziosi	Marotta Vincenzo	Piccinelli	Servadei
Greggi	Marras	Picciotto	Sforza
Grezzi	Martini Maria Eletta	Piccoli	Silvestri
Grilli	Martoni	Pierangeli	Simonacci
Grimaldi	Martuscelli	Pietrobono	Sinesio
Guariento	Maschiella	Pintus	Soliano
Guarra	Massari	Pirastu	Sorgi
Guerrieri	Matarrese	Pitzalis	Spagnoli
Guerrini Giorgio	Mattarelli	Prearo	Speciale
Guerrini Rodolfo	Maulini	Principe	Sponziello
Gui	Mazza	Pucci Emilio	Stella
Gullo	Mazzoni	Pucci Ernesto	Sullo
Gullotti	Melloni	Quintieri	Sulotto
Hélfer	Mengozzi	Racchetti	Tagliaferri

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Tambroni	Venturoli
Tantalo	Veronesi
Tedeschi	Vespignani
Tempia Valenta	Viale
Tenaglia	Vianello
Terranova Corrado	Vicentini
Terranova Raffaele	Villa
Titomanlio Vittoria	Villani
Todros	Vincelli
Togni	Viviani Luciana
Tognoni	Vizzini
Toros	Volpe
Trentin	Zaccagnini
Trombetta	Zagari
Truzzi	Zanibelli
Turchi	Zanti Tondi Carmen
Turnaturi	Zappa
Urso	Zincone
Usvardi	Zóboli
Valiante	Zucalli
Valitutti	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Badini Confalonieri	Gennai Tonietti Erisia
Berretta	Pedini
Bettiol	Sabatini
Carcattera	Spinelli
Di Giannantonio	Tesauro

(concesso nella seduta odierna):

De Ponti	Vedovato
Spádola	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma nel nuovo testo Rosati, fatto proprio dalla Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Giomo, Bonea, Botta, Pierangeli, Cantalupo, Francantonio Biaggi, Riccardo Ferrari, Ferioli, Leopardi Dittaiuti, Durand de la Penne e Bignardi hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo al nuovo testo Rosati testé approvato:

« In ogni scuola il personale insegnante di sesso femminile non deve essere inferiore al 50 per cento ».

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgerlo.

GIOMO. Dei motivi che ci hanno indotto a presentare questo emendamento abbiamo già ampiamente parlato nel corso della discussione di poco fa. Mi limito pertanto a raccomandarlo all'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza.* Credo che il tema introdotto da questo emendamento non sia pertinente con l'argomento di cui ci occupiamo.

Gli emendamenti presentati dai gruppi della maggioranza, già a conoscenza della Camera, affronteranno successivamente, da un altro punto di vista, il tema della presenza delle insegnanti e degli insegnanti nella scuola materna. Pertanto siamo contrari all'emendamento Giomo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Vorrei rivolgermi direttamente all'onorevole Giomo, pregandolo di considerare benevolmente le mie parole. Mi pare che il suo emendamento possa conseguire un risultato contrario rispetto alle intenzioni dei proponenti. Se infatti diciamo che in una scuola nella quale l'elemento femminile sarà indubbiamente di gran lunga preponderante, e solo marginalmente si registrerà la presenza di insegnanti di sesso maschile, almeno il 50 per cento del personale deve essere composto di donne, partiamo dal presupposto che bisogna cautelare e difendere le insegnanti da una alluvione di elementi maschili nella scuola materna. Il che mi sembra veramente non corrispondente al vero.

Vorrei pertanto pregare l'onorevole Giomo di riflettere e quindi di non insistere; altrimenti debbo dare parere contrario al suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente. Noi, infatti, non siamo così ottimisti come l'onorevole ministro su questo argomento. Siamo convinti che ad un certo momento questa scuola, che dovrebbe essere la scuola modello portata avanti particolarmente dalla pedagogia socialista, vedrà affluire ai concorsi molti insegnanti di sesso maschile che non hanno vinto i concorsi per l'insegnamento nelle scuole elementari. Per questi motivi riteniamo di dover salvaguardare la possibilità che almeno il 50 per cento degli insegnanti sia di sesso femminile.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Magari avessimo gli uomini nelle scuole elementari ! La verità è che non li abbiamo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Giomo, testé letto.

(Non è approvato).

Onorevole Greggi, mantiene i suoi emendamenti aggiuntivo al quarto comma e sostitutivo al quinto, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Il mio emendamento al quarto comma l'ho definito, signor Presidente, « a-ideologico » ed impopolare, ma, dato che finora si sono espressi su di esso soltanto il relatore ed il ministro, i quali, pur non contestando il concetto cui si ispira, hanno affermato che forse non è il caso di inserirlo, a questo punto, e considerato che in queste condizioni il mio emendamento sarebbe bocciato, lo ritiro. Anche l'altro emendamento mi sembra tecnico e giusto, ma, visto che non è stato accettato, lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento soppressivo all'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi, inteso a sopprimere, all'ultimo comma, le parole da: « possono servire a tale scopo » fino alla fine del comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4, nel testo della Commissione:

« Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti: possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

(È approvato).

Debbo ora porre in votazione nel suo complesso l'articolo 4, che, a seguito delle votazioni effettuate, risulta del seguente tenore:

« Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti alla età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.

Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

L'orario giornaliero delle scuole materne statali è normalmente di 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza ad un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibito un insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibito un insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibito inoltre un insegnante aggiunto. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente.

Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti: possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Sono costretto a fare una dichiarazione di voto perché questo articolo 4, che pure ha per titolo « Sezioni ed orario », mi pare sia diventato in pratica l'articolo determinante del sesso. Pur non riprendendo il discorso sulla costituzionalità della soluzione prospettata, mi pare che, aprendo la via nella scuola cosiddetta materna agli insegnanti di sesso maschile, commettiamo qualcosa che a me sembra francamente e semplicemente assurdo.

VALITUTTI. Vuol dire allora che le trasformeremo in « paterne »!

GREGGI. Mi pare che in questo modo andiamo contro l'esperienza storica forse di alcuni millenni di civiltà e contro l'esperienza fatta in Italia negli ultimi decenni. Infatti, non mi risulta che agli insegnanti maschili sia stata concessa la possibilità di accedere non dico agli asili cattolici, ma neanche a quelli istituiti dai comuni, dalle province o da altri enti. Andiamo contro, come hanno affermato alcuni colleghi più autorevoli di me, l'esperienza occidentale e contro qualsiasi altra esperienza realizzata in paesi marxisti. Quindi voto contro questo articolo esprimendo la speranza che, prima di arrivare alla fine della discussione, la Camera possa trovare in qual-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

che modo la formula tecnica e procedurale per risolvere il problema, perché a mio giudizio questo problema da solo dà una fisiologia tale a tutta la legge che è difficile votarla per ragioni di dignità, di coerenza logica, tenendo conto delle giuste obiezioni che potrebbe fare qualsiasi elettore. Voto quindi contro l'articolo 4 augurandomi, ripeto, che la mia dichiarazione possa avere un peso nello svolgimento successivo della discussione.

VALITUTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Sono contrario a questo articolo nonostante i miglioramenti — devo lealmente riconoscerlo — introdotti *in extremis* da alcuni emendamenti della maggioranza. Ma voto contro soprattutto per il principio del corpo insegnante teoricamente misto. Sono d'accordo con l'onorevole ministro che nella pratica molto probabilmente questo principio avrà, per quel che riguarda gli insegnanti di sesso maschile, una limitata applicazione. Già la scuola elementare ci dà l'esempio di uno scarso afflusso di insegnanti maschili. Ma attraverso il foro di questa norma, onorevole ministro, non passeranno i maestri missionari a cui pensano i colleghi socialisti e comunisti, che vorranno dedicarsi all'educazione infantile; più probabilmente passeranno i maestri falliti. Avere ammesso questa possibilità è un male.

Ella, onorevole ministro, ha ricordato il principio costituzionale della parità dei sessi per l'accesso ai pubblici uffici. Mi permetto di ricordarle a mia volta che è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale per precisare i limiti del principio della parità dei sessi. Questo principio non significa, ha precisato la Corte costituzionale, identità materiale di funzioni, perché vi sono funzioni in relazione alle quali i due sessi hanno specifiche attitudini. Ora, quando da parte nostra si è ribadito il principio dell'insegnamento nella scuola materna affidato esclusivamente a personale femminile, che cosa si è difeso? Si è difeso un determinato carattere della scuola. Ella, onorevole ministro, è in contraddizione con se stesso, perché ha difeso l'istituto della scuola materna come strettamente congiunto alla famiglia. Ora è appunto questo carattere che giustifica la richiesta del sesso femminile nell'insegnante, perché l'insegnante della scuola materna (e proprio per questo si chiama materna!) deve avere una vocazione materna, una attitudine materna, ed ella, onorevole ministro, non vorrà riconoscere agli

uomini un'attitudine materna! Potrà riconoscere loro un'attitudine partena, ma è cosa ben diversa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso nel testo già letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

«L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa agli alunni della scuola materna statale, è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare».

Gli onorevoli Maria Lisa Cinciari Rodano, Marcella Balconi, Giorgina Levi Arian, Illuminati, Scionti, Seroni, Bronzuto, Pasquale Franco, Malagugini, Loperfido, Tedeschi, Picciotto, Rossana Rossanda Banfi, Di Lorenzo, Natta e Luigi Berlinguer hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

«La scuola fornisce gratuitamente tutto il materiale necessario per i giochi e le esercitazioni; distribuisce la refezione calda giornaliera, assicura l'assistenza medica e sociale, la fornitura di indumenti personali ai bambini di famiglie disagiate, e tutto quanto possa essere necessario ai fini dell'educazione.

I bambini sono assicurati a spese dello Stato contro qualsiasi incidente che si verifichi nell'interno della scuola statale per l'infanzia.

L'assistenza medica è assicurata mediante l'estensione alla scuola per l'infanzia del decreto presidenziale 15 febbraio 1961, n. 264».

LEVI ARIAN GIORGINA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ARIAN GIORGINA. Dai banchi della maggioranza e anche di altri settori sono state mosse critiche al nostro gruppo perché abbiamo posto l'accento sul carattere educativo della scuola materna, come del resto sostiene — l'abbiamo ripetuto più volte — tutta la moderna pedagogia. Molti colleghi hanno parlato come se noi ignorassimo che esiste anche un problema di assistenza scolastica per gli alunni delle scuole di ogni ordine, quindi anche per i bambini della scuola materna.

L'emendamento che noi proponiamo all'articolo 5 dimostra appunto il nostro particolare interesse a specificare che cosa intendiamo per assistenza nella scuola materna. Qual è la funzione dell'assistenza ai bambini della scuola materna? Il disegno di legge governativo è molto generico: dice che l'assi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

stenza è regolata secondo le norme in vigore per gli alunni della scuola elementare. Noi, consapevoli delle esigenze della scuola materna e sulla base dell'esperienza acquisita sulle modalità di funzionamento dell'assistenza in centinaia di migliaia di scuole materne italiane, abbiamo tenuto a specificare che la scuola deve fornire gratuitamente non solo tutto il materiale necessario per i giochi e le esercitazioni, ma deve anche provvedere alla distribuzione della refezione calda giornaliera, deve assicurare l'assistenza medica, la fornitura di indumenti personali ai bambini di famiglie disagiate e tutto quanto possa essere necessario ai fini della educazione. Vorrei richiamare l'attenzione anche sulla fornitura dei lettini per la siesta dei piccoli che frequentano la scuola materna. Nella stragrande maggioranza delle scuole materne italiane questi lettini, che esistono in molti analoghi istituti all'estero, non sono stati acquistati e quando nelle ore pomeridiane, dopo il pranzo, entriamo nelle nostre scuole, vediamo i bambini con la testina reclinata sul tavolino duro.

Inoltre aggiungiamo che i bambini devono essere assicurati a spese dello Stato contro qualsiasi incidente che si verifichi nell'interno della scuola statale per l'infanzia. Ci auguriamo che questi incidenti siano rarissimi, però occorre una assicurazione come esiste per tutti gli alunni delle altre scuole.

Il disegno di legge governativo prevede per l'assistenza l'estensione alla scuola materna dell'istituto del patronato, che già funziona per la scuola elementare.

Orbene, siamo tutti consapevoli che l'istituzione del patronato è oggi in crisi, è superata. Tutti i patronati scolastici si dibattono fra mille difficoltà e sono le amministrazioni comunali che devono intervenire con finanziamenti per permettere loro di funzionare e malamente. Il patronato è un ente che ha svolto una sua funzione nel passato; ma per la crisi in cui è caduto sin dal primo dopoguerra dovrebbe essere sostituito da un intervento diretto delle amministrazioni degli enti locali.

Quindi, con il nostro emendamento, proponiamo che il personale destinato all'assistenza, quello che chiamiamo con altri emendamenti personale subalterno o ausiliario, debba essere dipendente dallo Stato e non dal patronato, che, ripeto, oggi non ha più motivo di esistere, a meno che venga rinnovato completamente.

L'ultimo comma del nostro emendamento sostitutivo estende l'assistenza medica ai bam-

bini della scuola per l'infanzia, secondo il decreto presidenziale del 1961, n. 264, come già è stato applicato per la scuola elementare.

In questo senso invito i colleghi a votare il nostro emendamento che specifica meglio del disegno di legge governativo quali siano gli specifici compiti dell'assistenza nella scuola materna tenendo presenti il carattere e la funzione educativa di questo tipo di scuola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« La scuola fornisce gratuitamente la refezione giornaliera.

Per facilitare la frequenza alla scuola materna statale sono istituiti servizi di trasporto gratuiti: possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Non abbiamo alcun imbarazzo nel dichiarare che quello che è stato esposto dalla collega Levi Arian Giorgina, nonostante sia del gruppo comunista, è condiviso anche da noi. Non abbiamo, insomma, quella forma di complesso di inferiorità che è stato sottolineato ed espresso dal collega Seroni, il quale è imbarazzato quando deve dire che qualche sua opinione o l'opinione del suo gruppo collima con quella che esprimiamo noi.

Quindi, siamo convinti che le ragioni portate dalla collega Levi Arian Giorgina per quanto concerne la formulazione dell'articolo, che così come ci è presentato nel testo della Commissione è estremamente misero e largamente lacunoso, sono pienamente valide.

Siamo convinti che l'assistenza ai bambini non si debba limitare soltanto ad una generica assistenza, ma debba concretarsi invece in una totale presenza dello Stato che si sostituisca in tutto alle responsabilità legali delle famiglie. È questo che lo Stato deve fare. Ed è appunto per questo che abbiamo proposto due commi aggiuntivi che non alterano i concetti espressi e ribaditi da me: cioè che la scuola deve dare al bambino tutto ciò che esso richiede, durante la sua permanenza per le teoriche sette ore.

Dico « teoriche » sette ore perché, se è vero che è riconosciuta anche una frequenza alternata o una frequenza episodica (o al mattino o alla sera), è vero pure che nella relazione si legge chiaramente che « la scuola materna

oggi è una esigenza sociale in quanto si accentuano (dice bene il relatore) a tale livello alcuni problemi, ad esempio quello della custodia, specie quando fonte del reddito familiare sia non soltanto il lavoro del capofamiglia ma anche quello della madre ».

Ora mi chiedo: se questa esigenza è riconosciuta, se è ribadita ed espressamente denunciata nella relazione (che per molti versi è ben centrata e ben impostata), per quale ragione nella legge non si è anche inserito quello che è l'elemento condizionatore della presenza del bambino per sette ore in assenza della madre e del padre impegnati in attività lavorative? Questo elemento condizionatore ed essenziale è la refezione. E in base a queste considerazioni che abbiamo detto: « La scuola fornisce gratuitamente la refezione scolastica ».

È negli occhi e nella memoria di tanti di noi la schiera dei bambini che fino a qualche tempo fa, e ancora oggi, vanno negli asili (siano essi comunali, privati, o anche gestiti dallo Stato e annessi agli istituti magistrali) portando la borsetta o il panierino con la colazione. Ora, se oggi i bambini che vengono custoditi soltanto per 4 ore sentono il bisogno di consumare quella colazione che i genitori consegnano loro, certamente il bisogno fisico e fisiologico sarà molto più pressante se essi dovranno rimanere sette ore.

E credo che non vi siano motivi di preoccupazione finanziaria, onorevole ministro, perché, se è vero che le preoccupazioni finanziarie devono contenere la spesa nei limiti delle possibilità, è vero pure che là dove vi sono esigenze sociali da soddisfare ogni sforzo dev'essere fatto, magari risparmiando in qualche altro settore. Non sto a fare indicazioni per evitare che questo mio intervento sia considerato polemico. Esso è invece essenzialmente fatto per contribuire a creare una scuola materna che funzioni in tutto e non soltanto nelle strutture formali o nelle concezioni pedagogiche, che talvolta sono teoricamente affascinanti ma sul piano concreto deficienti.

Ora fornendo ai ragazzi anche la refezione, altro non si fa che ripetere quello che fanno malamente (non per incapacità o per cattiva volontà ma per scarse disponibilità finanziarie) i patronati per quanto concerne le scuole elementari. Sappiamo che i patronati per provvedere alla refezione affrontano difficoltà enormi, quest'anno rese ancora maggiori per il fatto che gli aiuti internazionali sono diminuiti portando come conseguenza ad una

diminuzione dei giorni di refezione che da 98 sono passati a 72.

Vorrei dunque che la maggioranza non fosse turbata da preoccupazioni finanziarie e non si mostrasse così ostile ad accogliere i nostri suggerimenti solo perché vengono dall'opposizione.

Nell'emendamento aggiungiamo il comma che abbiamo chiesto fosse soppresso all'articolo precedente, perché ci sembra che il trasporto gratuito rientri nel capitolo che riguarda l'assistenza. Si tratta di un coordinamento.

PRESIDENTE. Le do atto che si tratta di problema di coordinamento; comunque la seconda parte del suo comma aggiuntivo è già stata votata.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 5?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. Non è senza significato che il comma riguardante i trasporti sia inserito nell'articolo 4 anziché nell'articolo 5 (riguardante l'assistenza), perché diamo adesso un significato particolare in ordine alla struttura organizzativa della scuola, cioè consideriamo il trasporto gratuito nell'ambito delle infrastrutture scolastiche e non come un semplice momento assistenziale.

Quanto all'emendamento Cinciari Rodano ed altri, pur comprendendo le osservazioni fatte, dobbiamo notare che il testo attuale dell'articolo 5 è estensivo nei confronti delle proposte più particolareggiate illustrate ora dall'onorevole Levi Arian. Questo anche perché l'articolo 5 va integrato da altri commi di altri articoli (articoli 3 e 19) che prevedono particolari forme di assistenza per i bambini disadattati come il servizio medico e quello sociale.

Affermare quindi — come si fa nel testo della Commissione — che si estende l'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni della scuola materna, significa non soltanto fare riferimento all'istituto del patronato scolastico ma a tutte le forme di assistenza oggi esistenti secondo la nostra legislazione. Siamo pertanto contrari all'emendamento.

In merito alle osservazioni dell'onorevole Bonea, osservo che certamente la refezione giornaliera può essere un fatto qualificante dell'assistenza che verrà prestata ai ragazzi in particolari condizioni sociali; riteniamo però che si tratti di una esigenza che può essere soddisfatta mediante regolamento, a livello ministeriale o di direzioni didattiche locali. Quindi, assicurando che il suggerimento deve essere tenuto presente, ci raccomandiamo al

Governo perché in questo settore voglia provvedere con gli strumenti idonei.

Respingendo quindi gli emendamenti presentati, chiediamo la votazione dell'articolo 5 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei dire all'onorevole Levi Arian che sostanzialmente la differenza fra il suo emendamento e il testo della Commissione sta in questo: l'uno consiste in una elencazione, l'altro in una formulazione riassuntiva. Tutto quello che l'onorevole Levi Arian indica nella sua elencazione è senza dubbio compreso nella legislazione vigente, cui si fa riferimento, per la scuola elementare, compresi quindi il materiale, la refezione calda, l'assistenza medica e tutte le altre forme di assistenza che possono essere concesse dal patronato scolastico ai bambini in condizioni disagiate.

Il testo proposto dalla Commissione, come giustamente ha rilevato il relatore, presenta il vantaggio di essere più sintetico e di evitare elencazioni che acquistano un valore tassativo e con le quali si corre il rischio di incorrere in dimenticanze. La formula della Commissione ha inoltre una maggiore elasticità e può essere riferita anche ad ogni forma di assistenza che si andasse sviluppando in futuro.

Desidero anche tranquillizzare la onorevole Giorgina Levi Arian in ordine alle disponibilità finanziarie delle scuole materne. Non vi è soltanto il riferimento ai patronati scolastici. Nella legge sul piano della scuola, ove sono state stabilite le somme destinate alle scuole materne statali, è stata fissata la percentuale da assegnare per l'assistenza ai soli alunni delle scuole materne statali, proprio perché questa affermazione di principio fosse anche sostenuta dalla realtà concreta.

Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere, dunque, maggioranza e minoranza concordano, ma il testo della Commissione presenta il vantaggio di una formulazione più sintetica che evita il rischio di incorrere in omissioni.

Analoghe considerazioni possono farsi per il primo comma dell'emendamento Bonea, mentre il secondo comma è stato già votato in sede di articolo 4.

Invito pertanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli, per non costringere la Camera a mettere in discussione con una votazione principi da tutti riconosciuti ed espressi forse in forma migliore nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giorgina Levi Arian, mantiene l'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa, interamente sostitutivo dell'articolo 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LEVI ARIAN GIORGINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Giomo, mantiene il primo comma del suo emendamento aggiuntivo (il secondo comma è precluso), non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Le scuole materne statali funzionano in edifici forniti dai comuni o dallo Stato.

Gli edifici sono forniti dallo Stato nel caso di comuni che abbiano superato nell'esercizio 1964 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, con l'osservanza dei criteri stabiliti nel secondo comma dell'articolo 3 della presente legge. I comuni sono tenuti a cedere gratuitamente le aree.

Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati allo scopo i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dall'articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I successivi piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con i piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

Gli edifici per scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Gli edifici per le scuole materne statali sono forniti dallo Stato. I comuni sono tenuti a cedere gratuitamente le aree.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi agli edifici per le scuole elementari statali o istituti magistrali statali o scuole magistrali statali ».

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIOMO. Il nostro emendamento tende a semplificare le procedure per la costruzione degli edifici delle scuole materne statali e ad estendere la sfera di applicazione della legge.

Il testo della Commissione prevede che gli edifici per le scuole materne siano forniti dallo Stato nel caso in cui i comuni abbiano superato, nell'esercizio 1964, il limite fissato dalla legge 16 settembre 1960, n. 1014. Noi proponiamo invece di estendere a tutti i comuni queste possibilità.

Riteniamo che le scuole materne statali debbano essere attuate soprattutto nei comuni più poveri, laddove l'iniziativa privata e quella stessa delle amministrazioni locali non è in grado di provvedere. Ecco perché troviamo più giusto che lo Stato intervenga direttamente, anziché costringere i comuni a ricorrere a mutui che qualche volta non possono nemmeno contrarre, dato il grado di indebitamento raggiunto. In questo modo, oltre tutto, faremmo risparmiare ai comuni l'onere per gli interessi. In tal senso, del resto, si è pronunziato lo stesso ministro della pubblica istruzione nel corso delle dichiarazioni fatte alla televisione poco prima di Natale.

Chiediamo inoltre che gli edifici per le scuole materne statali possano essere annessi oltre che agli edifici per le scuole elementari statali (come prevede il provvedimento al nostro esame) anche agli istituti magistrali statali o scuole magistrali statali. Sappiamo che con il progetto di legge al nostro esame gli unici giardini d'infanzia statali esistenti in Italia, quelli annessi alle scuole o agli istituti magistrali, vengono a far parte di questo nuovo grande corpus che è la scuola materna statale. Per quale motivo non dovremmo permettere che anche quegli istituti magistrali o quelle scuole magistrali che non hanno annesse scuole materne statali, non le possano avere in virtù della legge che voteremo?

Questi i motivi per i quali invito la Camera ad approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Illuminati, Scionti, Giorgina Levi Arian, Pasquale Franco, Bronzuto, Malagugini, Loperfido, Seroni, Tedeschi, Picciotto, Rossana Rossanda Banfi, Di Lorenzo, Natta, Luigi Berlinguer e Maria Lisa Cinciari Rodano hanno proposto di

sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

« Gli oneri per l'acquisto delle aree, l'edilizia, l'attrezzatura e l'arredamento delle scuole statali per l'infanzia sono a carico dello Stato.

I comuni, sulla base dei programmi annuali approvati, provvedono al reperimento delle aree, alla elaborazione dei progetti e alla loro esecuzione.

Le spese per la manutenzione sono a carico dei comuni »;

e di aggiungere al terzo comma, dopo le parole: « allo scopo », la parola: « anche ».

L'onorevole Illuminati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ILLUMINATI. Le ragioni degli emendamenti vanno ricercate nella situazione di estrema difficoltà in cui versano gli enti locali e in particolare i comuni. Possiamo anzi affermare, senza tema di esagerazione, che la stragrande maggioranza dei comuni d'Italia, specie di quella centro-meridionale e insulare, è in condizioni deficitarie veramente drammatiche, tanto da non poter riuscire spesso a pagare con regolarità i propri dipendenti.

Del resto non dico cose nuove se mi richiamo ad alcune cifre. Al 1° gennaio 1965 la situazione debitoria degli enti locali ha raggiunto la cospicua cifra di 4.164 milioni di lire. Nel 1965 il disavanzo economico ha toccato i 460 miliardi di lire, con un aumento del 15 per cento rispetto al 1964, anno in cui il disavanzo economico raggiunse la cifra di 330 miliardi e 500 milioni di lire per i comuni e di circa 69,2 miliardi per le province.

Bisogna rilevare che nella situazione di disavanzo economico si fa riferimento unicamente al disavanzo ammesso dopo le riduzioni operate dalle giunte provinciali amministrative, e dalla Commissione centrale per la finanza locale, in ossequio alla politica di blocco della spesa pubblica richiesta dalla Confindustria e attuata dal Governo di centro-sinistra. Ma i tagli servono soltanto a differire di anno in anno le spese che i consigli municipali e provinciali hanno ritenuto necessarie per il funzionamento dei servizi e per i lavori pubblici, ma non a risolvere i numerosissimi problemi urgenti che sono all'attenzione degli amministratori locali.

Inoltre dal calcolo riguardante il deficit economico sono esclusi i disavanzi delle aziende municipalizzate, le cui dimensioni sono più preoccupanti di quelle dei disavanzi economici dei bilanci locali; ciò in considerazione

dell'assoluta mancanza di agevolazioni per i mutui a pareggio dei disavanzi delle aziende municipalizzate, per cui la situazione peggiora sempre più. Basti ricordare che le sole aziende di trasporto rappresentano l'80 per cento del *deficit* dei servizi municipalizzati; *deficit* che nel 1963 era di 70 miliardi e nel 1965 ha superato i 100 miliardi di lire. Le cause di questa situazione veramente drammatica debbono attribuirsi a fattori di carattere permanente e cioè: al sistema tributario, al sistema creditizio degli enti locali, allo stato delle autonomie ed infine al caos urbanistico e alle sue conseguenze su tutta la situazione locale.

Di fronte a questi problemi di fondo per la vita delle amministrazioni locali, il Governo di centro-sinistra, come i passati governi centristi, non solo non presenta proprie proposte di riforma, ma si ostina ad opporsi alla discussione delle proposte legislative che ammassano negli archivi del Parlamento, ed osa aggravare con nuovi oneri i miseri bilanci comunali, come fa con questo disegno di legge sull'ordinamento della scuola materna statale.

Infatti il provvedimento che stiamo esaminando obbliga tutti i comuni a sostenere le spese per acquisto delle aree per i nuovi edifici delle scuole materne, per il riscaldamento degli edifici stessi, per il pagamento del personale di custodia e per le altre spese correnti. Sono esclusi dagli oneri riguardanti l'edificazione delle scuole e il loro arredamento solo quei comuni che abbiano superato il limite stabilito dall'articolo 19 della legge n. 1014 del 1960.

È evidente che tali oneri contribuiscono a peggiorare la situazione finanziaria dei comuni e a ridurre gravemente il numero delle scuole statali per l'infanzia. Proprio alla limitazione massima del numero di questo tipo di scuola mira la maggioranza governativa. Questo è l'intendimento del Governo che noi vogliamo ostacolare, perché desideriamo che la scuola per l'infanzia statale sia largamente diffusa nel paese.

Questa è una legge di gran lunga più arretrata rispetto alla precedente legge n. 1073 del 1962, mediante la quale le spese per l'istituzione delle scuole materne statali erano state messe tutte a carico dello Stato. In proposito basta rileggere gli articoli 14 e 31 della citata legge per rendersi conto del cedimento del centro-sinistra.

Inoltre il disegno di legge non tiene conto, in materia di edilizia scolastica, dei risultati della Commissione di indagine sullo stato e

sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, che ha ritenuto che lo Stato avrebbe dovuto assumersi il finanziamento totale e diretto della costruzione di edifici scolastici; mentre gli enti locali, sgravati da questi oneri, avrebbero dovuto assumersi i compiti di programmazione e di collaborazione, per la realizzazione del programma.

Nell'intento di osteggiare la diffusione della scuola per pre-adolescenti, la maggioranza governativa non ha fatto tesoro neppure delle esperienze recenti. Mi riferisco agli ostacoli che la cessione, da parte dei comuni, delle aree, ha rappresentato all'attuazione della legge n. 17 del 1958, in merito agli edifici scolastici prefabbricati, proprio perché moltissimi comuni non erano in grado di fornire gratuitamente i suoli. Tale errore viene ripetuto in questo disegno di legge, nonostante il continuo rinvio della legge urbanistica e gli innumerevoli intralci all'attuazione della legge n. 167 del 1962, che agevola enormemente i comuni nell'acquisizione di sufficienti aree per le scuole. Questa è la realtà.

Per le ragioni esposte il gruppo comunista considera dannoso continuare a gravare i bilanci comunali di nuove spese per l'istituzione di scuole materne statali.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo al terzo comma dell'articolo 6, dopo le parole « allo scopo » bisogna aggiungere la particella copulativa « anche », affinché si apra la possibilità nei successivi bilanci di stanziare altri fondi, oltre quelli previsti dalle leggi indicate nel medesimo articolo 6. Non vediamo infatti perché, nel caso in cui la prima attuazione di questa legge dovesse verificarsi nel 1967, lo Stato non possa stanziare nuovi fondi per incrementare ulteriormente la scuola materna statale.

Questi sono i motivi che ci hanno spinto a proporre i due emendamenti. Tengo a dichiarare che sul primo di essi chiederemo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galdo, Grilli, Jole Giugni Lattari, Giuseppe Gonella, Cruciani, Turchi, Delfino, Nicosia, Guarra, Franchi e Abelli hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Gli edifici per scuole materne statali non devono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali considerate le particolari necessità di moto, di attività ludica e gioiosa indispensabili allo sviluppo psico-fisico del bambino ».

GRILLI. Rinunciamo ad illustrarlo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Gli edifici per le scuole materne statali debbono, di norma, essere distinti e separati anche da altri edifici scolastici ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GREGGI. L'emendamento mi sembra molto chiaro. La dizione « di norma » stabilisce evidentemente una regola che può avere le sue eccezioni in casi di necessità. Mi pare sia meglio stabilire una norma generale, pur ammettendo le eccezioni, che non dire che gli edifici per le scuole materne possono essere annessi agli edifici delle scuole elementari. L'emendamento stabilisce, cioè, un criterio che mi sembra più coerente con tutto il sistema della legge, senza escludere la possibilità, in caso di necessità, di costruire gli asili anche accanto ad altre scuole elementari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. L'emendamento Giomo, interamente sostitutivo, per la parte che riguarda il secondo comma, e l'emendamento Galdo sostitutivo dell'ultimo comma, pur essendo contraddittori, non possono essere accettati, per le ragioni esposte durante la discussione generale e nel corso dell'intero dibattito. Noi crediamo, in sostanza, che l'edilizia della scuola materna debba essere funzionale e pertinente alle tipiche funzioni della scuola stessa.

In ordine agli emendamenti Giomo, interamente sostitutivo, Illuminati, sostitutivo del primo e del secondo comma, e Illuminati aggiuntivo al terzo comma, noi riteniamo che siano da respingere le osservazioni di carattere politico fatte dall'onorevole Illuminati, mentre, in rapporto alla nuova legge sull'edilizia, che pare ispirarsi — e qui l'onorevole ministro potrà offrirci motivi di giudizio — a nuovi criteri di diverso intervento dello Stato e di diversa normativa per quanto riguarda l'assunzione di responsabilità particolari dei comuni in ordine ai finanziamenti dell'edilizia scolastica, riteniamo che potrebbero essere accolte, almeno nello spirito e per qualche aspetto, alcune delle osservazioni fatte dai colleghi che hanno proposto gli emendamenti citati.

Perciò, al fine di poter decidere in modo definitivo l'atteggiamento da tenere in ordine al problema dell'edilizia, per quanto riguarda

il finanziamento, attendiamo che l'onorevole ministro, se lo ritiene opportuno, ci dia qualche chiarimento.

Sono da ultimo contrario all'emendamento Greggi sostitutivo dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Debbo far presente che nelle more della discussione di questa legge è intervenuto un fatto nuovo, cioè la approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un organico disegno di legge sull'edilizia scolastica, che prevede l'assunzione a carico dello Stato degli oneri relativi.

Pertanto è da considerarsi superata l'impostazione del testo della Commissione, che sarebbe bene rielaborare tenendo conto dei principi cui si informa il disegno di legge sopra richiamato. Lo stesso vale per l'articolo 7. Propongo pertanto di accantonare l'esame dei due articoli per concordare un nuovo testo.

PRESIDENTE. Sospendiamo quindi l'esame degli articoli 6 e 7.

Si dia lettura dell'articolo 8.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E ugualmente a carico del comune il personale di custodia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Illuminati, Rossana Rossanda Banfi, Scionti, Malagugini, Pasquale Franco, Picciotto e Tedeschi hanno proposto di sopprimere, al primo periodo, le parole: « e la custodia degli edifici »; nonché di sopprimere il secondo periodo.

L'onorevole Illuminati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ILLUMINATI. Scopo di questi emendamenti è di sgravare i comuni dagli oneri finanziari, per cui vale il ragionamento che ho fatto in sede di emendamenti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosati, Codignola, Nicolazzi, Borghi, Dino Moro, Buzzi, Virgilio Ferrari, Vittoria Titomanlio, Giannina Cattaneo Petrini, Abate, Amalia Miotti Carli, Marangone, Racchetti, Finocchiaro, Bova, Laforgia, Tambroni, De Marzi, Sgarlata, Urso e Del Castillo hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Il personale di custodia è femminile ».

ROSATI. Rinunziamo allo svolgimento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8 ?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria agli emendamenti Illuminati ed è favorevole all'emendamento Rosati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. La questione del personale di custodia è separata da quella degli edifici e dell'arredamento. Non accetto gli emendamenti Illuminati, mentre sono favorevole al comma aggiuntivo Rosati-Codignola.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Illuminati, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ILLUMINATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Illuminati al primo periodo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Illuminati soppressivo del secondo periodo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Rosati, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« L'attuale terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione viene integrata da un insegnante di ruolo di scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola materna statale ».

PRESIDENTE. L'emendamento Cruciani, sostitutivo dell'intero articolo, è precluso per effetto di precedenti votazioni. Lo stesso dicasi per l'emendamento aggiuntivo Greggi.

GREGGI. Ritenevo opportuna la proposta di inserire nel Consiglio superiore della pubblica istruzione un rappresentante della scuola materna non statale.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Nella terza sezione vi è già un rappresentante della scuola materna non statale, ai sensi della legislazione vigente.

GREGGI. La ringrazio della precisazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« Il personale ispettivo deve essere fornito della laurea in pedagogia. Il personale direttivo deve essere fornito di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

Il personale insegnante della scuola materna statale deve essere fornito di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. È prescritta un'abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 15. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le scuole materne statali sono riunite in circoli didattici. Ogni circolo didattico non può avere più di trenta sezioni.

Ad ogni circolo didattico è preposta una direttrice, fornita del diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.

Le insegnanti delle scuole materne statali debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. È prescritta un'abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 15. È altresì valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Anche le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite di diploma ri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

lasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALITUTTI. Le novità proposte dal mio emendamento rispetto al testo della Commissione sono due.

La prima riguarda la definizione del circolo didattico o della direzione didattica, definizione che manca nel testo sottoposto al nostro esame. Si parla, è vero, in qualche articolo del circolo, della vigilanza della direttrice o del direttore sul circolo ispettivo, ed anche della direzione didattica. Ma il circolo o la direzione è una entità giuridica che noi troviamo nella scuola elementare, la cui legge disciplinatrice stabilisce, in un suo articolo, che cosa è il circolo, precisando quante scuole fanno parte di esso e quale è il raggio di competenza del direttore del circolo. Con il mio emendamento suggerisco di definire il circolo didattico, stabilendo che ogni circolo didattico non può avere più di trenta sezioni. Si potrà certo discutere sul numero, ma è certo, onorevole ministro, che se in questa legge non si precisa che cosa è il circolo didattico della scuola materna, si avrà poi bisogno di ricorrere ad un'altra norma di legge perché questo concetto possa essere applicabile. Quindi mi sembra che la logica e l'economia imporrebbero di introdurre tale definizione proprio in questa sede.

La seconda novità del mio emendamento riguarda l'assistente. Il disegno di legge prevede l'assistente come funzione e come ruolo e stabilisce anche il titolo richiesto per poter rivestire questa qualifica. In verità devo rilevare che, così facendo, il disegno di legge introduce una figura nuova, ma vorrei dire inquietante, nell'ambito della scuola materna; inquietante perché normalmente l'assistente nella scuola materna così come è costituita anche nei maggiori comuni (a Milano, per esempio, abbiamo delle ottime scuole comunali) non è un posto né un ruolo, ma è il primo grado della carriera, se così possiamo chiamarla, dell'insegnante, per cui l'assistente ha il titolo di maestra. Ed è giusto che sia così, perché essa deve assistere l'insegnante. L'assistente non è una bidella né qualche cosa di intermedio tra la bidella e l'insegnante, in quanto la sua funzione corrisponde al primo grado dell'insegnamento. In qualche scuola materna l'assistente è quella che si chiama la tirocinante. Poiché l'ordinamento della scuola materna prevede che dopo aver conseguito il titolo di abilitazione sostenendo gli esami teo-

rici si debba effettuare un tirocinio presso le scuole materne, abbiamo appunto la figura della tirocinante e in molte scuole materne, comunali e anche non comunali, la tirocinante è precisamente l'assistente per quell'anno in cui svolge il suo tirocinio. Pertanto con il mio emendamento suggerisco che l'assistente sia munita anche essa del titolo abilitativo all'insegnamento. Mi appello al relatore e all'onorevole ministro perché vogliano accettare questa proposta che mi pare giustificata da considerazioni di opportunità e di logica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« Le insegnanti delle scuole materne statali si suddividono nelle due categorie del personale assistente e del personale docente. Esso deve essere fornito del diploma di abilitazione; è assunto in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami che si bandiscono ogni biennio ed è iscritto nei rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i Provveditorati agli studi.

Il passaggio dalla categoria delle assistenti alla categoria delle docenti avviene dopo un triennio di servizio, qualificato « ottimo », mediante concorso per titoli ed esami.

Inoltre, le insegnanti addette alle sezioni speciali di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della presente legge devono essere fornite di apposito diploma rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione ».

GIOMO. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Jole Giugni Lattari, Grilli, Cruciani, Giuseppe Gonella, Galdo, Franchi, Abelli, De Marzio, Nicosia e Manco hanno proposto di sostituire l'articolo 10 con il seguente:

« Le ispettrici devono essere fornite della laurea in pedagogia o del diploma di vigilanza. Le direttrici di circolo devono essere fornite del diploma di vigilanza per la scuola materna. Le dirigenti devono essere fornite di attestato di frequenza di un corso di qualificazione alla specifica funzione loro affidata e devono aver prestato almeno tre anni di servizio come educatrici. Le educatrici della scuola materna statale devono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali. Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente, integrato da un

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

attestato di frequenza, con profitto, di appositi corsi istituiti o gestiti dal Ministero della pubblica istruzione ».

GRILLI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Greggi, sostitutivo al secondo comma, è precluso a seguito di precedenti votazioni.

Gli onorevoli Giorgina Levi Arian, Scionti, Malagugini, Pasquale Franco, Picciotto, Bronzuto, Loperfido, Di Lorenzo, Seroni e Natta hanno proposto al secondo comma, primo periodo, di sopprimere le parole: « dalle scuole magistrali o », e dopo le parole: « istituti magistrali » di aggiungere le parole: « e di un biennio di specializzazione a livello universitario ».

L'onorevole Giorgina Levi Arian ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LEVI ARIAN GIORGINA. Noi riteniamo che il personale insegnante delle scuole materne debba essere altamente qualificato perché il suo compito è estremamente importante ai fini educativi e sociali. Esso deve avere pertanto una formazione culturale e professionale ad alto livello. Naturalmente vogliamo assicurare le attuali educatrici e le attuali maestre di scuola materna fornite di diploma di scuola magistrale che conserveranno il loro posto. Diciamo questo perché abbiamo ricevuto in questi giorni molte lettere e telegrammi di protesta a causa di una inesatta interpretazione di questo nostro emendamento.

Un nostro emendamento all'articolo 26, anzi un articolo aggiuntivo *26-bis* che noi proponiamo, recita testualmente: « Nei primi dieci anni di applicazione della seguente legge per il personale insegnante costituisce titolo valido a partecipare ai concorsi anche il diploma di scuola magistrale... ». Dobbiamo pertanto vedere questo problema nell'ambito più vasto della futura (e mi auguro molto prossima) riforma della scuola secondaria superiore. L'onorevole ministro nel suo discorso conclusivo ha fatto sorgere motivi di preoccupazione quando ha annunciato che la scuola magistrale sopravviverà. Le stesse insegnanti della scuola materna formulano gravi critiche alla scuola magistrale.

Perciò pensiamo che la riforma prevista dall'onorevole ministro sia inadeguata: aumentare semplicemente di un anno la durata dei corsi non è sufficiente. Tutti i paesi civili ed anche le decisioni dell'« Unesco » riconoscono che l'insegnante delle scuole per

l'infanzia deve avere una istruzione secondaria di almeno cinque anni e deve aver frequentato un corso di specializzazione a livello universitario.

Abbiamo proposto questo emendamento proprio in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, che ci auguriamo preveda un liceo pedagogico, o come altro lo si vorrà chiamare, in cui si formino in cinque anni di studio i maestri sia della scuola elementare sia della scuola materna; entrambi dovranno per di più specializzarsi, almeno con un anno, meglio con due, a livello universitario nella loro specifica professione.

Questi sono i motivi che ci hanno indotto a proporre l'emendamento nell'interesse della scuola materna e della formazione dei bambini dai tre ai sei anni, i quali dovranno essere affidati ad insegnanti professionalmente qualificati nel miglior modo. In tutti i convegni sull'educazione dell'infanzia si continua a ripetere che la scuola magistrale è superata, inadeguata e deve essere sostituita da un tipo di scuola più avanzata, più aperta e più completa nei suoi compiti e nelle sue funzioni.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10 ?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. La passione con cui l'onorevole Valitutti ha illustrato i suoi emendamenti meriterebbe certo una discussione più approfondita, ma non è, purtroppo, il caso di farla. A me pare soltanto di poter richiamare l'onorevole Valitutti ad una considerazione che forse gli è sfuggita. È vero che il testo della Commissione, come del resto quello governativo, non prevede la definizione della direzione didattica; ma è anche vero che la stessa soluzione proposta dall'onorevole Valitutti non prevede se non una configurazione, direi, quantitativa della direzione didattica: il che è certo importante, ma altra cosa è la definizione di ciò che è una direzione didattica. Richiamo poi l'attenzione dell'onorevole Valitutti sull'articolo 27 (norma transitoria), dove si prevede che, in attesa di una distribuzione organica anche dal punto di vista geografico delle scuole materne statali, le direzioni didattiche della scuola elementare abbiano le medesime funzioni direttive in ordine alle responsabilità pedagogico-didattiche e amministrative per queste scuole. Non mi pare perciò che il problema solle-

vato venga ignorato, ma solo rinviato a una nuova legge, che sarà possibile predisporre quando la nuova scuola materna risulterà anche geograficamente definita. È inutile scendere nei dettagli, ma all'onorevole Valitutti, uomo di scuola e di esperienza, non può sfuggire questa particolare necessità.

Per la seconda proposta Valitutti, ritengo che la figura nuova delle assistenti nelle scuole materne statali possa suscitare problemi in ordine alla loro funzione e alla loro formazione. Penso però che, avendo richiesto la licenza media o titolo equipollente, con un corso specifico di preparazione gestito dal Ministero, si possa, in sostanza, almeno in una fase iniziale, soddisfare alcune esigenze relative al livello di preparazione e di impegno delle assistenti; senza per altro escludere che in un prossimo futuro, sulla scorta anche dell'esperienza, certe disposizioni che non sono certamente eterne possano essere riviste per migliorare anche la funzionalità della scuola.

Quanto all'emendamento Levi Arian Giorgina, ricordo l'impegno, assunto dal ministro, e già sottolineato da me e da altri colleghi intervenuti nel dibattito, che la scuola magistrale non verrà soppressa in sede di riforma della scuola secondaria superiore. Ripetiamo ancora una volta che si tratta di portare effettivamente la scuola magistrale al livello di istituto secondario superiore, rendendola funzionale e meglio rispondente alle esigenze culturali, pedagogiche e didattiche della società contemporanea. Ma credo veramente che nessuno di noi abbia mai neppure dato adito al sospetto che questa scuola possa essere *sic et simpliciter* soppressa, come vorrebbe il partito comunista secondo le sue concezioni ideologiche e anche pedagogiche — comunque pienamente rispettabili — ma certo da noi non condivise.

Riteniamo perciò che il testo dell'articolo 10, così come è stato formulato dalla Commissione, debba essere mantenuto senza modifiche; devo, per altro, aggiungere un'osservazione in risposta a rilievi e preoccupazioni espressi largamente anche da parte della maggioranza, tenendo conto delle anticipazioni fatte dal ministro nella sua interessante e intelligente replica: l'osservazione, cioè, che alcune disposizioni successive, e precisamente quelle dell'articolo 28 delle norme transitorie, potranno ovviare ad alcuni inconvenienti di fatto a cui, appunto in via transitoria, l'articolo 10 nella sua configurazione può dar luogo in ordine ad esigenze reali delle diplomate delle scuole magistrali e per altro verso degli abilitati degli istituti magistrali.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare osservare all'onorevole Valitutti anzitutto che non è detto, come il suo emendamento presuppone, che anche per la scuola materna debba parlarsi di circoli didattici. Poi, la definizione dell'ampiezza di tali circoscrizioni è problema più di regolamento che di legge, tanto è vero che anche per la scuola elementare questa ampiezza è piuttosto mobile. E siccome qui si prevede un regolamento, si dirà quante sono le scuole che potranno esservi comprese secondo le circostanze.

Circa la figura dell'assistente, certo non si tratta di una tirocinante. Dato l'orario e dato il complesso delle incombenze di questa scuola, alcune di esse dovranno essere svolte da questa figura nuova che è l'assistente, per la quale si richiedono particolari requisiti.

Credo di aver lasciato in sospenso nella mia replica, cui ha fatto riferimento la onorevole Levi Arian Giorgina, il problema della definitiva regolamentazione della carriera e della preparazione del personale insegnante. Non mi sentirei di anticipare soluzioni in questa sede e perciò pregherei di non insistere su un problema che affronteremo nella sede propria senza pregiudicare in questo momento quella che ne potrà essere la soluzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Giorgina Levi Arian, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEVI ARIAN GIORGINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Levi Arian Giorgina al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Si dia lettura dell'articolo 11.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il personale insegnante addetto alle scuole ed alle classi destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della presente legge deve essere fornito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« I programmi per l'assunzione in ruolo del personale di cui al precedente articolo nonché quelli per il passaggio dalla categoria delle assistenti alla categoria delle docenti sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere conforme della 3ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Con la stessa procedura saranno stabiliti i programmi per il rilascio dell'apposito diploma per il personale insegnante di cui al terzo comma del precedente articolo ».

GIOMO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani, Galdo, Giuseppe Gonella, Grilli, Jole Giugni Lattari, Abelli, Nicosia, Sponziello, Santagati e Angioy hanno proposto di sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« Le educatrici addette alle scuole ed alle classi destinate ai bambini di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 3 della presente legge devono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione ».

GRILLI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il personale direttivo ed ispettivo della scuola materna statale costituisce un ruolo organico nazionale.

Il personale insegnante ed assistente della scuola materna statale è iscritto in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i provveditorati agli studi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Alle funzioni di ispezione e di direzione delle scuole materne statali provvede il personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari statali.

Il servizio ispettivo centrale delle scuole materne statali è esercitato dal corpo degli ispettori centrali costituito presso la direzione generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Praticamente intendiamo che per la prima immissione in ruolo alle funzioni di ispezione e di direzione delle scuole materne non si provveda, come dispone l'articolo 28 delle norme transitorie, con un concorso speciale riservato al personale insegnante nei giardini di infanzia; vorremmo invece che questo personale venisse tratto da quello ispettivo e direttivo delle scuole elementari statali, anche perché dal dibattito è emerso che possono partecipare ai concorsi per insegnanti nelle scuole materne anche coloro che sono forniti del titolo di abilitazione magistrale, non soltanto coloro che abbiano il titolo specifico conseguito nelle scuole magistrali. Ed allora mi sembra che se un principio del genere vale per gli insegnanti elementari, possa anche valere per gli ispettori e i direttori didattici delle scuole elementari.

Per quanto concerne poi il secondo comma dell'emendamento, mi sembra che non sia altro che il complemento di quanto abbiamo chiarito a proposito del primo comma. Insomma, in questo modo la scuola materna statale si varrebbe già di un certo « scheletro » di funzionari direttivi assistenti che, provenendo dalla scuola elementare, potrebbero apportarle un prezioso contributo di esperienza e di preparazione già acquisite.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha proposto di sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« Il personale direttivo della scuola materna statale è iscritto in un ruolo organico nazionale.

Le insegnanti e le assistenti della scuola materna sono iscritte in ruoli organici provinciali istituiti presso i provveditorati agli studi.

Il regolamento stabilisce le norme per il passaggio dall'uno all'altro ruolo ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALITUTTI. Con l'emendamento in sostanza propongo che si istituiscano soltanto le direzioni o i circoli, in luogo degli ispettorati.

Far luogo all'istituzione degli ispettorati mi sembra, in questa prima fase, veramente una cosa superflua che appesantisce tutto l'apparato e lo rende (come ho detto all'inizio di questa seduta a proposito d'un altro emendamento) più costoso. Ora mi sembrerebbe opportuno economizzare, semplificare, tanto più che — purtroppo — con gli stanziamenti già previsti per la scuola materna statale non avremo in ciascuna provincia italiana molte scuole da ispezionare e da vigilare.

È ammissibile che si istituisca un solo ispettorato centrale, ma mi sembra che in questo modo si istituiscano una pluralità di ispettorati circoscrizionali. Apro una parentesi a questo riguardo: anche qui il disegno di legge manca di definire l'ispettorato che vuole istituire; cioè non chiarisce se si voglia istituire un ispettorato provinciale o degli ispettorati circoscrizionali. L'onorevole ministro mi insegna che nella scuola elementare abbiamo gli ispettorati circoscrizionali. L'area provinciale è divisa in più circoscrizioni; alla testa di ciascuna di esse c'è un ispettore. Ora qui non si dice se l'ispettorato della scuola materna debba essere provinciale o circoscrizionale.

Onorevole ministro, ella ha detto che è alla norma regolamentare che si rinvia la definizione del circolo o della direzione didattica. Suppongo che ella mi risponderà negli stessi termini per quel che riguarda l'area dell'ispettorato o degli ispettorati. Le faccio però osservare rispettosamente che questa è norma legislativa. Io ho qui la norma relativa alla scuola elementare: è norma contenuta nella legge, non nel regolamento. Oltre tutto, la dimensione del circolo e della circoscrizione ispettiva ha riflessi finanziari piuttosto notevoli: se si istituisce — poniamo — un ispettorato provinciale, si sopporta un costo: e se si istituiscono ispettorati circoscrizionali il costo è più alto. Lo stesso vale per le direzioni didattiche: se queste si fanno con poche scuole, abbiamo un certo costo; se si fanno con più scuole, il costo è minore. Si tratta quindi di norma legislativa e non regolamentare.

Comunque, istituire in questa fase (con la prospettiva di un ristretto numero di scuole materne) anche gli ispettorati circoscrizionali, mi sembra una superfluità. Vorrei pertanto

pregare i colleghi della maggioranza di rinunciare a questa disposizione la quale potrebbe sì offrire dei posti, ma non gioverebbe alla economicità e alla funzionalità della scuola materna statale.

PRESIDENTE. L'emendamento Galdo ed altri, interamente sostitutivo, è precluso per effetto di precedenti votazioni.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Giomo, coerentemente con la impostazione precedentemente esposta, non può essere accettato: la scuola materna ha una struttura autonoma che non può essere confusa con altre strutture amministrative. Questa è la ragione che ha suggerito il testo della Commissione.

Pur ammettendo la validità delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Valitutti, ripeto quanto precedentemente ho detto sulle direzioni.

Vorrei da ultimo osservare che in sede di coordinamento sarà bene sostituire all'articolo 11 le parole: « alle classi destinate », con le parole: « alle sezioni destinate ».

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'emendamento Giomo, mi rimetto alle osservazioni del relatore.

Quanto all'emendamento Valitutti, credo che l'indeterminatezza lasciata dalla legge sia giusta. Noi non sappiamo all'inizio se vi sarà in qualche caso la necessità dell'ispettorato. Ci si potrà regolare secondo lo svolgimento del fenomeno. Credo quindi che non si possa escludere il principio e che sia giusto lasciare una indeterminatezza a questo proposito.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento, interamente sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Quanto alla correzione proposta dal relatore all'articolo 11, che è già stato approvato, la posso ammettere soltanto se nessuno vi si oppone.

Poiché nessuno si oppone, dichiaro ammessa la correzione.

Si dia lettura dell'articolo 13.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il personale ispettivo esercita funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed ha le attribuzioni ad esso devolute per legge e regolamento.

Il personale ispettivo proviene dal ruolo direttivo e consegue la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale è ammesso dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

È istituito il ruolo degli ispettori centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione elementare ».

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo Grilli è precluso per effetto di precedenti votazioni, come pure l'emendamento Valitutti soppressivo del primo e del secondo comma.

Gli onorevoli Picciotto, Bronzuto, Scionti, Pasquale Franco, Malagugini, Seroni e Giorgina Levi Arian hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il personale ispettivo proviene dal ruolo direttivo e insegnante, purché fornito del titolo di cui al primo comma dell'articolo 10 e consegue la nomina mediante concorso per titoli e per esami »;

e di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Picciotto ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

PICCIOTTO. Col primo emendamento proponiamo che il personale ispettivo della scuola materna possa provenire non solo dal ruolo direttivo ma anche da quello insegnante. Col secondo emendamento, chiediamo la abolizione del ruolo degli ispettori centrali perché, come meglio preciseremo in emendamenti ai successivi articoli, intendiamo assicurare alla scuola materna una migliore e più democratica struttura.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Picciotto, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PICCIOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Picciotto, sostitutivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il secondo emendamento Picciotto, soppressivo del terzo comma.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

A seguito delle votazioni testé fatte, si intende precluso l'articolo aggiuntivo 13-bis, proposto dagli onorevoli Galdo, Giuseppe Gonnella, Jole Giugni Lattari, Grilli, Cruciani, Abelli, Franchi, Santagati, Nicosia e Guarra.

Si dia lettura dell'articolo 14.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il personale direttivo soprintende al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.

Il personale direttivo è assunto mediante concorso nazionale per titoli ed esami al quale sono ammessi gli insegnanti di scuole materne e di scuole elementari statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 10, che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario ».

PRESIDENTE. In seguito alle votazioni già effettuate si intendono preclusi l'emendamento soppressivo Giomo e l'emendamento interamente sostitutivo Giugni Lattari Jole.

Gli onorevoli Picciotto, Bronzuto, Seroni, Giorgina Levi Arian e Pasquale Franco hanno

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

proposto di sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Il direttore è eletto ogni tre anni, entro il 31 ottobre, tra gli insegnanti di ruolo in una assemblea di tutti gli insegnanti.

Il direttore è esonerato dall'insegnamento se le scuole che dirige superano complessivamente le 5 sezioni ».

L'onorevole Picciotto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PICCIOTTO. Con questo emendamento noi vogliamo portare un elemento innovatore nella struttura e nell'organizzazione della scuola materna. Chiariremo meglio il nostro punto di vista quando arriveremo all'esame dell'articolo 20, in ordine al quale abbiamo presentato un emendamento strettamente connesso con quello che sto in questo momento illustrando.

In questa sede noi proponiamo che il direttore delle scuole materne (ma a nostro avviso tale criterio dovrebbe essere esteso a tutte le scuole italiane) non sia nominato attraverso concorsi ma eletto ogni tre anni dal consiglio degli insegnanti. In questo modo pensiamo di garantire una maggiore democrazia nell'ambito della scuola poiché il direttore, non dovendo gerarchicamente rispondere al provveditore agli studi o al ministro, sarebbe responsabile di fronte al corpo insegnante e al collegio degli insegnanti, in cui, come vedremo, dovranno essere rappresentati non solo gli insegnanti ma tutte le forze interessate allo sviluppo e al progresso della scuola, dagli enti locali alle famiglie.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosati, Coddignola, Nicolazzi, Borghi, Dino Moro, Buzzi, Virgilio Ferrari, Vittoria Titomanlio, Abate, Amalia Miotti Carli, Marangone, Racchetti, Finocchiaro, Bova, La Forgia, Tambroni, De Marzi, Sgarlata, Urso e Del Castillo hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il personale direttivo è assunto mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 10, che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammessi al concorso gli insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 10, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario ».

BUZZI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUZZI. Con questo testo si è voluto affermare il concetto che il personale direttivo della scuola materna statale debba comunque provenire da un'esperienza di insegnamento, sia nel caso in cui esso sia provvisto dei titoli indicati all'articolo 10, sia nel caso in cui si debba ricorrere alle disposizioni eccezionali previste dalla seconda parte del comma che proponiamo, e cioè il caso di coloro che, pur non essendo provvisti dei titoli prescritti, hanno comunque dieci anni di qualifica di ordinario. In questo modo ci è sembrato di estendere alla scuola materna quanto già si fa per il personale direttivo degli altri ordini di scuole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Illuminati, Giorgina Levi Arian, Bronzuto, Scionti e Pascuale Franco hanno proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Nella prima applicazione della presente legge, le insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali hanno diritto di precedenza assoluta alle funzioni direttive della scuola materna statale e sono immesse nel ruolo del personale direttivo mediante concorso per soli titoli.

Al personale di cui al precedente comma sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo *B* della tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni, in base all'anzianità di servizio di ruolo posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti, nonché un'indennità di carica ».

L'onorevole Illuminati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ILLUMINATI. L'emendamento intende riparare ad un'ingiustizia nei confronti di una benemerita categoria, quella degli insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali. Tali docenti posseggono una seria preparazione professionale e culturale per cui non possono essere considerati allo stesso modo delle maestre di scuola materna e dei maestri diplomati nell'istituto magistrale. Essi, infatti, oltre a possedere l'abilitazione magistrale, hanno dovuto conseguire la specifica abilitazione per l'insegnamento

nei giardini d'infanzia e affrontare il concorso nazionale per titoli ed esami, per potere essere ammessi nei ruoli dell'istruzione media superiore, e hanno infine svolto per lunghi anni la funzione docente nei confronti degli allievi degli istituti magistrali.

Nell'interesse della scuola, la categoria degli insegnanti di ruolo ha pertanto le carte in regola per avere il diritto di accedere alla direzione della scuola materna statale. Ciò costituisce anche una riparazione all'ingiustizia subita da questa benemerita categoria di insegnanti in sede di riordinamento delle carriere e del trattamento economico del personale, effettuati in virtù della legge n. 165 del 1958. La predetta legge infatti ignorò per le maestre dei giardini d'infanzia la promozione dal ruolo *C* a quello *B*, come invece giustamente fu fatto per le insegnanti di musica e canto delle scuole medie secondarie, quantunque questa categoria di insegnanti fosse tra quelle che insegnavano nelle scuole medie secondarie, come stabilito dal decreto-legge n. 1054 del 1923.

Ecco perché proponiamo che siano affidate funzioni direttive alle maestre di ruolo dei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali, con il trattamento economico previsto dal ruolo *B*, della tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, nonché una indennità di carica che spetta a tutti i funzionari che svolgono un'attività particolare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole all'emendamento Rosati. Siamo contrari agli altri. Circa le osservazioni fatte dall'onorevole Illuminati, non è possibile adottare il criterio della precedenza assoluta come vuole il suo emendamento; per il trattamento economico il problema è risolto nell'articolo 22.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'emendamento Rosati e concorda con le osservazioni della Commissione in merito agli altri.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Picciotto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PICCIOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Picciotto sostitutivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rosati, sostitutivo al secondo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Illuminati, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ILLUMINATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Illuminati aggiuntivo, in fine, di due commi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione modificato con l'emendamento Rosati al secondo comma.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« Il personale insegnante ha la responsabilità educativa della sezione che gli è affidata.

Il personale insegnante delle scuole materne statali è assunto in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami ».

PRESIDENTE. Gli emendamenti soppressivo Giomo e sostitutivo Giugni Lattari Jole sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Alle insegnanti della scuola materna statale sono estese le norme dello stato giuridico nonché quelle del trattamento economico del personale insegnante della scuola elementare statale, compresa la iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Esso è tenuto a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione ».

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIOMO. Il nostro emendamento ha due aspetti. Il primo strettamente economico, che riguarda il nuovo stato giuridico degli insegnanti della scuola materna, che dovrebbe essere uguale a quello degli insegnanti della

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

scuola elementare; il secondo, l'impegno da parte di questi insegnanti a frequentare corsi periodici per il loro aggiornamento didattico. Questo emendamento è collegato con quelli, intesi ad esplicarne i concetti, da noi presentati ai successivi articoli da 16 a 18, 20, 21, 25, 27 e 28.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosati, Codignola, Nicolazzi, Rampa, Borghi, Dino Moro, Buzzi, Virgilio Ferrari, Amalia Miotti Carli, Abate, Racchetti, Marangone, Finocchiaro, Bova, La Forgia, Tambroni, De Marzi, Sgarlata, Urso e Del Castillo hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni ».

ROSATI. Rinunziamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento Giomo, anche perché il successivo articolo 18 sinteticamente riprende lo stesso testo e lo inquadra organicamente nella legge. La Commissione dichiara invece di accettare l'emendamento Rosati ed altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Rosati, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 15 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« Le assistenti coadiuvano il personale insegnante nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.

Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami ».

PRESIDENTE. Gli emendamenti interamente soppressivo degli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea e interamente sostitutivo degli onorevoli Grilli, Jole Giugni Lattari, Giuseppe Gonella, Cruciani, Galdo, Abelli, Sponziello, Santagati e Angioy, si intendono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Gli onorevoli Rosati, Codignola, Nicolazzi, Borghi, Dino Moro, Buzzi, Virgilio Ferrari, Amalia Miotti Carli, Abate, Racchetti, Marangone, Finocchiaro, Bova, La Forgia, Tambroni, De Marzi, Sgarlata, Urso e Del Castillo hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni ».

ROSATI. Rinunziamo all'illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Rosati?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosati, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione così modificato.

(È approvato).

Gli onorevoli Scionti, Picciotto, Bronzuto, Di Lorenzo, Pasquale Franco, Giorgina Levi Arian e Seroni hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo *16-bis*:

« Il personale di segreteria deve essere fornito di diploma di scuola secondaria superiore.

Il personale ausiliario deve essere fornito di licenza della scuola dell'obbligo.

Il personale di cui ai commi precedenti è assunto in ruolo mediante concorso per titoli ed esami ».

L'onorevole Scionti ha facoltà di illustrarlo.

SCIONTI, Relatore di minoranza. Poiché ormai vige la scuola dell'obbligo, non riteniamo che il personale ausiliario che viene as-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

sunto dallo Stato debba essere almeno in possesso di questo titolo di studio. In un emendamento ad un articolo successivo stabiliamo un periodo di tempo di dieci anni entro il quale la licenza elementare, come è attualmente, deve essere ritenuta valida.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Scionti ?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Scionti, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SCIONTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(Non è approvato)*.

Si dia lettura dell'articolo 17.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Al personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare.

Al personale assistente della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato ».

PRESIDENTE. Gli emendamenti soppressivo dell'intero articolo degli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea, soppressivo al primo comma dell'onorevole Valitutti e sostitutivo al primo comma degli onorevoli Galdo, Cruciani, Grilli, Jole Giugni Lattari, Giuseppe Gonella, Angioy, Calabrò, Caradonna, De Marzio e Delfino sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Gli onorevoli Scionti, Picciotto, Giorgina Levi Arian, Illuminati, Bronzuto, Pasquale Franco, Malagugini e Seroni hanno proposto di premettere il seguente comma:

« Il personale direttivo, insegnante, di segreteria e ausiliario delle scuole statali per l'infanzia è a carico dello Stato »;

di sostituire al primo comma le parole: « direttivo e insegnante » con le parole: « direttivo, insegnante, di segreteria ed ausiliario »;

nonché di aggiungere il seguente comma:
« Lo Stato istituisce corsi di aggiornamento per il personale insegnante ed ausiliario ».

L'onorevole Scionti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SCIONTI, *Relatore di minoranza*. Il primo emendamento tende a specificare meglio le categorie del personale: direttivo, insegnante, di segreteria e ausiliario. Sul secondo emendamento mi rimetto a quanto ha già detto l'onorevole Valitutti circa la situazione finanziaria delle amministrazioni comunali. Noi proponiamo che il personale, anche ausiliario, delle scuole materne venga posto a carico dello Stato. Rinunzio alla illustrazione del comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17 ?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Scionti, mantiene i suoi tre emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

SCIONTI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Scionti, aggiuntivo di un comma iniziale.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Scionti sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento Scionti aggiuntivo di un comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola elementare statale, nonché le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

l'iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.

Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Ai direttori ed agli insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali di cui all'articolo 3 della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare ».

PRESIDENTE. Dichiaro preclusi per effetto di precedenti votazioni gli emendamenti interamente soppressivo degli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea e sostitutivo all'ultimo comma degli onorevoli Galdo, Giugni Lattari Jole, Grilli, Cruciani, Gonella Giuseppe, Delfino, De Marzio, Caradonna, Calabrò e Abelli.

Gli onorevoli Picciotto, Scionti, Levi Arian Giorgina, Seroni, Illuminati, Bronzuto, Franco Pasquale e Malagugini hanno proposto, al primo comma, secondo periodo, di sostituire le parole: « al personale assistente » con le parole: « al personale di segreteria, assistente e ausiliario ».

Poiché nessuno dei proponenti è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento e alla votazione di questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« È posto a disposizione di ogni direzione didattica un segretario scelto tra il personale insegnante di ruolo della scuola materna statale, che abbia seguito un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.

Il direttore si avvale dell'opera di un assistente sociale designato dal provveditore agli studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici ».

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha proposto di sopprimere l'intero articolo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALITUTTI. L'emendamento si inserisce nella linea da me finora sostenuta a proposito del ridimensionamento dell'apparato scolastico-burocratico della nascente scuola materna statale. Io ho la preoccupazione, onorevoli colleghi, che questa scuola materna statale nasca troppo ricca, troppo perfetta e anche troppo mastodontica, per cui diventerà estremamente rischioso e limitato e lento il suo cammino nella realtà. Questo articolo 19 prevede l'istituzione di un ruolo dei segretari amministrativi di queste indeterminate — come le ha chiamate l'onorevole ministro — direzioni didattiche; un ruolo di segretari amministrativi che, badate bene!, siano insegnanti e nel contempo siano specializzati nella contabilità e nell'amministrazione. Inoltre, questo articolo prevede l'istituzione di un ruolo di assistenti all'infanzia addetti alle direzioni e ai circoli.

Io debbo rilevare, onorevole ministro, ella lo sa bene, che le stesse scuole elementari, oggi, se non in via di fatto almeno in via legale, non hanno il ruolo dei segretari; anzi, io l'ho sollecitata più volte, onorevole ministro, a istituire questo ruolo, anche per stabilire criteri oggettivi di scelta di questo personale. Ora, nel presente disegno di legge prevediamo, per questa nascente scuola, il ruolo dei segretari e il ruolo degli assistenti all'infanzia. Ancora una volta debbo dire che mettiamo alla luce un organismo eccessivamente costoso.

Onorevoli colleghi socialisti, voi volete veramente diffondere la scuola materna statale? Volete che questa scuola materna statale faccia la sua strada nella realtà italiana? Ma, con queste norme, voi praticamente le impedito di diffondersi e di moltiplicarsi, perché create un congegno costosissimo! Ritengo quindi che, per coerenza, proprio i fautori della scuola materna statale dovrebbero non approvare questo articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro precluso l'emendamento interamente sostitutivo presentato dai deputati Galdo, Cruciani, Grilli, Giugni Lattari Jole, Abelli, Franchi, Guarra, Calabrò e Caradonna.

Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sopprimere il primo comma.

GIOMO. Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giorgina Levi Arian, Scionti, Bronzuto, Pasquale Franco, Malagugini, Seroni e Picciotto hanno propo-

sto, a loro volta, di sopprimere il primo comma.

L'onorevole Giordina Levi Arian ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LEVI ARIAN GIORGINA. Proponiamo la soppressione del primo comma perché non riteniamo giusto che il segretario della scuola sia un insegnante di ruolo della stessa scuola materna. Il personale di segreteria deve essere assunto attraverso concorsi particolari tra cittadini che abbiano una preparazione specifica nell'amministrazione della scuola e non deve essere un insegnante, il quale ha sostenuto un concorso per insegnare e non per fare il segretario.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha proposto, al secondo comma, di sostituire le parole: « un assistente sociale designato » con le parole: « un'assistente sociale designata ».

Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GREGGI. Ribango di dovere insistere nel mio emendamento perché la Camera, su proposta di molti colleghi, ha approvato, all'articolo 8, un emendamento nel quale è precisato che il personale di custodia delle scuole materne statali è femminile. Ora, la formulazione del secondo comma dell'articolo 19 parla di un assistente sociale designato dal provveditore; si potrebbe quindi arrivare all'assurdo — dato che la parola « assistente » non è preceduta dall'articolo femminile — che domani gli assistenti sociali addetti alla scuola materna debbano essere tutti necessariamente di sesso maschile. Mi pare quanto mai opportuno che accanto al personale di custodia femminile anche l'opera di assistente sociale in queste scuole sia di norma svolta da personale femminile. Questo è il contenuto del mio emendamento che, mi pare, dopo l'approvazione dell'emendamento all'articolo 8 dovrebbe trovare facile accoglimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti. All'onorevole Greggi debbo una brevissima risposta. L'assistente sociale ha funzione diversa da quella che egli crede di aver prospettato alla Camera. È ovvio che non si può escludere che l'assistente sociale possa essere anche un uomo. D'altra parte sappiamo che gli assistenti sociali sono in genere di

sesso femminile. Prego quindi l'onorevole Greggi di non insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'articolo 19, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Giordina Levi Arian, mantiene il suo emendamento soppressivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LEVI ARIAN GIORGINA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento sostitutivo al secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è istituito il consiglio degli insegnanti.

Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il consiglio di direzione.

Le modalità di composizione e funzionamento dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sopprimerlo. Tale emendamento è precluso per effetto di precedente votazione.

È pure precluso l'emendamento Galdo ed altri sostitutivo al primo comma.

Gli onorevoli Picciotto, Giordina Levi Arian, Bronzuto, Scionti, Illuminati, Luigi Berlinguer, Pasquale Franco, Tedeschi, Natta, Seroni, Di Lorenzo, Loperfido, Malagugini, Maria Lisa Cinciari Rodano, Marcella Balconi e Rossana Rossanda Banfi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« In ogni scuola materna statale è istituito il consiglio di scuola del quale fanno parte tutto il personale insegnante e assistente che presta la sua opera nella scuola, un rappresentante del consiglio comunale e un medico scolastico.

Il consiglio di scuola assicura la direzione della scuola e il suo regolare funzionamento e cura i rapporti con le famiglie.

Il consiglio di scuola è presieduto dal direttore ».

L'onorevole Picciotto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PICCIOTTO. Noi proponiamo di modificare radicalmente l'articolo 20 che, a nostro giudizio, non risolve concretamente e definitivamente il problema del consiglio scolastico. Infatti, il testo della maggioranza prevede due consigli: l'uno degli insegnanti, l'altro di direzione, rinviando però a un regolamento, che dovrebbe essere emanato entro un anno dalla entrata in vigore della legge, le modalità di composizione e di funzionamento. Inoltre esso mantiene divisi i due consigli al punto che non si sa che cosa ciascuno dovrebbe fare, ma soprattutto esclude sia dal consiglio degli insegnanti sia dal consiglio di direzione il personale assistente, la rappresentanza dell'ente locale, il medico scolastico, che ormai deve far parte integrante della scuola.

Tenendo conto di questi limiti e difetti del testo della maggioranza, col nostro emendamento proponiamo anzitutto di assicurare alla scuola materna un solo consiglio della scuola, di cui dovrebbero far parte gli insegnanti, il personale assistente, il rappresentante del comune e il medico scolastico. Quindi viene definita la composizione del consiglio e precisato il suo compito fondamentale di dirigere la scuola sotto la presidenza del direttore didattico della scuola materna.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Picciotto?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. L'argomento è stato discusso ampiamente in Commissione, ove si è formulato il voto che il problema possa essere affrontato compiutamente

con una legge organica. Pertanto ci pare che la soluzione proposta dalla Commissione sia più che positiva.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Picciotto, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PICCIOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame degli articoli 6 e 7, che erano stati accantonati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 6:

« Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato.

I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi.

I comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizione di poterlo sostenere.

Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione ».

Il Governo ha conseguenzialmente proposto la soppressione dell'articolo 7.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che l'emendamento faccia propri i principi che ho enunciato allorché ho espresso il parere del Governo sugli emendamenti presentati dai gruppi comunista e liberale al testo della Commissione. Credo pertanto che la formulazione proposta risponda ai criteri della nuova legge per l'edilizia scolastica approvata

dal Consiglio dei ministri e sono pertanto contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. La Commissione è favorevole all'emendamento del Governo e contraria a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché i firmatari dell'emendamento Giomo, sostitutivo dell'intero articolo, non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Illuminati, mantiene i suoi emendamenti ?

ILLUMINATI. Ritiro quello sostitutivo del primo e secondo comma e mantengo quello aggiuntivo al terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del primo e del secondo comma, testé letto.

(È approvato).

Dichiaro precluso l'emendamento Galdo sostitutivo dell'ultimo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Illuminati al terzo comma, tendente ad aggiungere dopo le parole: « allo scopo », la parola: « anche »

(Non è approvato).

Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GREGGI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 6 nel testo della Commissione:

« Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati allo scopo i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dall'articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I successivi piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con i piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.

Gli edifici per scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento del Governo.

(È approvato).

È pertanto assorbito l'articolo 7 della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 21.

VESPIGNANI, Segretario, legge:

« I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 8 della presente legge.

Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della citata legge, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sopprimerlo. Questo emendamento è precluso per effetto di precedente votazione.

Gli onorevoli Illuminati, Bronzuto, Picciotto, Tedeschi, Scionti, Giordina Levi Arian, Seroni, Di Lorenzo, Loperfido, Luigi Berlinguer, Malagugini, Maria Lisa Cinciari Rodano, Pasquale Franco e Marcella Balconi hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Ai contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono aggiunti contributi ai comuni per le spese in ordine alle scuole materne comunali direttamente gestite da comuni e alle scuole materne statali per la parte di competenza dei comuni.

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il contributo aggiuntivo è di 75 miliardi di lire da ripartirsi fra i tre esercizi.

Nella ripartizione dei contributi fra i detti comuni saranno presi in particolare considerazione i comuni deficitari e quelli ricadenti in zone depresse.

Tutti i contributi statali destinati alle scuole materne da chiunque gestite sono erogati tramite il Ministero della pubblica istruzione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Annualmente lo stesso Ministero pubblica sul suo bollettino ufficiale l'elenco delle scuole materne che hanno ottenuto i contributi e la relativa somma a ciascuna concessa ».

L'onorevole Illuminati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ILLUMINATI. L'articolo 21 prevede un contributo da parte dello Stato ai sensi della legge n. 1014 del 1960. Sappiamo però che, nonostante l'enorme aumento delle spese scolastiche, specialmente dopo l'istituzione della scuola media obbligatoria, questo contributo dello Stato non è stato mai aumentato. Ci rendiamo conto che tecnicamente non è possibile ottenere i 70 miliardi richiesti; il nostro emendamento è quindi inteso ad impegnare il Governo all'aumento dei contributi scolastici previsti a favore dei comuni in relazione alla istituzione della scuola materna statale. In altri termini, siamo pronti a ritirare l'emendamento purché vi sia un impegno in tal senso da parte del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. Il parere della Commissione è contrario all'emendamento per il modo come è formulato, perché contiene una previsione di spesa ingiustificata e, soprattutto, perché non esiste la relativa copertura.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario, perché l'emendamento impone un onere senza indicare la relativa copertura. Va da sé però che, se vi saranno oneri dei comuni per le scuole materne, nel calcolo di essi si terrà conto anche di questo.

PRESIDENTE. Onorevole Illuminati mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ILLUMINATI. Dopo le precisazioni dell'onorevole ministro, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della presente legge.

Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali statali.

Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini di infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali è iscritto nel ruolo del personale insegnante della scuola materna statale, conservando la sede attuale.

A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal punto B della tabella B annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con successive modificazioni.

Il personale insegnante non di ruolo incaricato nei giardini di infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è assunto nei ruoli del personale insegnante della scuola materna statale, previo esame colloquio, con coefficiente iniziale di carriera ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Illuminati, Giorgina Levi Arian, Scionti, Bronzuto, Pasquale Franco, Malagugini, Loperfido, Seroni, Tedeschi, Picciotto, Rossana Rossanda Banfi, Di Lorenzo, Natta, Luigi Berlinguer, Maria Lisa Cinciari Rodano e Marcella Balconi hanno proposto di sopprimere il primo e il secondo comma;

di sostituire, al quinto comma, le parole: « previo esame colloquio », con le parole: « previo concorso per soli titoli ».

L'onorevole Illuminati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ILLUMINATI. Siamo contrari alla soppressione dei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali, istituzione unica in Europa, in quanto attribuiamo un grande valore alla funzione formativa che essi hanno rispetto allo studio della psicologia e del comportamento del bambino, per i futuri maestri.

Nel corso della discussione generale dissi che negli Stati Uniti d'America i *colleges*, che sono istituti di ordine superiore, hanno annesse non solo le scuole materne, ma anche quelle elementari proprio perché la moderna pedagogia reputa indispensabile alla formazione dell'insegnante di scuola per l'infanzia lo studio attento della psicologia e del comportamento del fanciullo. D'altronde, se aboliamo i giardini d'infanzia, i futuri docenti dove potranno seguire meglio lo svi-

luppo psicologico del bambino e curare il suo evolversi armonioso per la completa realizzazione della sua personalità? È questa la domanda che poniamo all'Assemblea e al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo al quinto comma devo dire che qui in pratica si vuole costringere anche le insegnanti delle scuole dei giardini d'infanzia, le quali non hanno potuto sostenere concorsi fin dal 1938 perché il Governo da quell'epoca non li ha più banditi a sostenere a 50-60 anni un altro esame nonostante la loro più che ventennale esperienza e la loro preparazione altamente qualificata. Per questi motivi proponiamo che le maestre non di ruolo dei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali vengano assunte in ruolo nella scuola materna statale mediante concorso per soli titoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Giomo ha proposto di aggiungere al quarto comma, in fine, le parole:

« In base all'anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti ».

L'onorevole Giomo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIOMO. Il nostro emendamento è esplicativo e tende ad evitare che le insegnanti delle scuole materne aggregate alle scuole magistrali, nel passare alla categoria B, rischino di iniziare la loro carriera senza vedersi riconosciuti i diritti acquisiti durante i lunghi anni di insegnamento. Queste insegnanti sono poche ed insegnano da molti anni. Evidentemente con l'emendamento che proponiamo è nostro intendimento rendere più chiara la legge e non creare incertezze per coloro che avranno il compito di farla applicare.

PRESIDENTE. L'onorevole Montanti ha proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Sono altresì trasformate in scuole materne statali a norma della presente legge, le scuole materne funzionanti nel territorio della Regione siciliana autorizzate e totalmente finanziate dall'amministrazione regionale e gestite dai patronati scolastici.

Il personale insegnante e di servizio, non di ruolo nelle suddette scuole materne viene iscritto nel ruolo delle educatrici e delle assistenti della provincia nella quale ha sede la scuola ».

Poiché non è presente si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Rosati, Codignola, Nicolazzi, Borghi, Dino Moro, Buzzi, Virgilio Ferrari, Vittoria Titomanlio, Abate, Amalia Miotti Carli, Marangone, Giannina Cattaneo Petrini, Finocchiaro, Racchetti, Bova, Laforgia, Tambroni, De Marzi, Sgarlata, Urso e Del Castillo hanno proposto di aggiungere alla fine del quarto comma le parole:

« in base alla anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati ».

ROSATI. Rinunciamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti proposti all'articolo 22?

RAMPA, Relatore per la maggioranza. Con l'articolo 22 non si intende sopprimere i giardini d'infanzia e le scuole materne: si intende trasformare, dando organicità a tutto questo settore, i giardini d'infanzia e le scuole materne esistenti in scuole materne statali. Quindi non vi è la volontà di sopprimere tali scuole, ma solo di dare ad esse un ordinamento unitario. Circa il trattamento al personale ci pare che, attraverso l'emendamento proposto dagli onorevoli Rosati e Codignola, si possano accogliere alcune esigenze prospettate dalle varie parti intervenute nel dibattito. Sono quindi favorevole all'emendamento Rosati-Codignola, contrario agli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Sono anche io contrario, per le ragioni addotte dal relatore, all'emendamento Illuminati, poiché non si tratta di soppressione ma appunto di sistemazione; e mi pare che la soluzione della Commissione sia buona.

Quanto ai due emendamenti aggiuntivi al quarto comma, degli onorevoli Rosati e Giomo, mi pare che la sostanza sia la stessa e quindi che la preoccupazione affacciata dall'onorevole Giomo possa essere superata anche con l'accoglimento dell'emendamento Rosati-Codignola, che è più completo nella formulazione e che io accetto. Sono pertanto contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Illuminati, mantiene i suoi due emenda-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

menti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ILLUMINATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Illuminati, inteso a sopprimere il primo e il secondo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Illuminati sostitutivo al quinto comma.

(Non è approvato).

Voteremo ora l'emendamento Rosati.

VALITUTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Non ho presentato alcun emendamento per una ragione molto semplice: secondo il mio convincimento questo articolo 22, per quel che riguarda la trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole del grado preparatorio rispettivamente degli istituti magistrali e delle scuole magistrali, è non di difficile interpretazione, ma di impossibile interpretazione, e quindi di impossibile applicazione: o è una pura trasformazione terminologica che riguarda la nomenclatura, e allora non dà luogo a problemi; o implica una trasformazione effettiva e allora, come dicevo, è di impossibile interpretazione per una ragione molto semplice: i giardini d'infanzia, le case dei bambini, e le scuole del grado preparatorio sono previsti dal vigente ordinamento come scuole organicamente inserite nell'ambito degli istituti magistrali e delle scuole magistrali, sono cioè parte integrante di questi istituti che si chiamano istituti magistrali e scuole magistrali o di metodo, ed esplicano una funzione esercitativa dei rispettivi alunni.

Ora, quando l'articolo 22 propone ed effettua la trasformazione di questi istituti in scuole materne statali, in primo luogo osservo che si tratta già di scuole statali; in secondo luogo mi chiedo che obiettivo si persegue effettuando questa trasformazione? Si intende riformare gli istituti magistrali? Si intende riformare, sotto questo aspetto particolare, quella scuola magistrale che in realtà il disegno di legge si è rifiutato di prendere in considerazione per modificarla? Questo è un quesito a cui ritengo non si possa rispondere.

Io non faccio la questione dell'inquadramento del personale, io faccio la questione istituzionale di questi istituti che si trasformano.

Continueranno queste scuole a rimanere nell'ambito degli istituti a cui appartengono e ad esplicarvi le funzioni per cui sono state istituite? Continueranno a dipendere per il personale e per l'attività dai presidi degli istituti magistrali e dai presidi delle scuole magistrali o di metodo? Ecco la ragione per cui voto contro questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosati, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Montanti non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento aggiuntivo.

Onorevole Giomo, insiste per la votazione del suo emendamento aggiuntivo al quarto comma?

GIOMO. Non insisto, in quanto l'emendamento Rosati, testé approvato, persegue in sostanza lo stesso scopo del mio emendamento.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Prenderò le mosse dalle affermazioni fatte testé dall'onorevole Valitutti a proposito del personale dei giardini di infanzia, personale che guarda con trepidazione, dopo tanti anni di inutile snervante attesa, all'approvazione di una legge che dia qualche garanzia, che offra qualche riconoscimento. Si tratta di una settantina di insegnanti, non di più, le quali sono entrate attraverso un regolare concorso nazionale, provenienti dall'istituto magistrale (allora si chiamava ancora scuola normale) e che avevano praticamente accanto agli istituti magistrali (ex scuole normali) un compito che le assimilava al personale insegnante degli stessi istituti. Si consideravano cioè come delle insegnanti di grado superiore, prendevano parte anche alle adunanze dei professori insieme con gli altri insegnanti dell'istituto, avevano cioè anche se erano trattate male come retribuzione, una posizione morale che le appagava dalle mortificazioni che subivano, appunto, dal punto di vista dello stipendio percepito.

Ora il disegno di legge attuale provvede in qualche modo alla insufficienza della loro condizione economica, passandole al ruolo B nel quale si sarebbero dovute subito inquadrare: ciò che non fu fatto per una semplice, anche se deplorabile, dimenticanza della legge n. 165 del 13 marzo 1958.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Ebbene, dal punto di vista morale, invece, con il presente articolo (e parlo anche dell'articolo 28, signor Presidente, a cui l'articolo 22 può fare riferimento) esse vengono sottoposte, per essere immesse in questa nuova posizione giuridico-economica, ad un concorso per titoli e per esami. Sono insegnanti che hanno almeno venticinque anni di servizio perché di concorsi per scuole del genere non ne sono stati banditi più dopo il 1939. A questo proposito, c'è anche una inesattezza grossolana dal punto di vista storico. Si dice: i giardini di infanzia istituiti con una legge del 1923. Ma i giardini di infanzia sono stati istituiti con una legge che mi pare sia del secolo scorso, la legge n. 293 che risale se non erro al 12 luglio 1896. Il 1923 è l'anno della legge Gentile, è l'anno della riforma scolastica generale e non ha niente a che fare con l'istituzione dei giardini di infanzia che esistevano già e che funzionavano, esistevano e funzionavano bene, come esistono e funzionano bene anche ora, sebbene siano ridotti al lumicino.

Io vorrei che la Commissione e il ministro dessero almeno una piccola, modesta soddisfazione a queste insegnanti meritevoli, non sottoponendole oggi, anziane come sono, ad un concorso per titoli e per esami, ma tutt'al più ad un esame-colloquio.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Saranno sottoposte ad un esame-colloquio.

MALAGUGINI. Non è detto nel testo; non si parla di esame-colloquio, onorevole Ministro.

ERMINI, *Presidente della Commissione*. Si parla di concorso speciale.

MALAGUGINI. È una dizione troppo vaga che non può tranquillizzare gli interessati.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ripeto che si tratterà di esame-colloquio.

MALAGUGINI. Va bene: se il ministro e il relatore mi daranno assicurazioni in proposito, ne sarò ben lieto: non so da quanti anni, forse da una decina, mi sto battendo per questa causa senza ottenere alcun risultato concreto.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il personale di ruolo entra nei nuovi ruoli automaticamente; il personale non di ruolo entra previo esame-colloquio.

MALAGUGINI. Ma, signor ministro, c'è per questo personale la possibilità di avere un ruolo direttivo? Queste insegnanti hanno

fatto sempre le dirigenti, hanno esercitato di fatto sempre questa funzione. Perché sottoporle adesso al concorso insieme con le altre, più giovani, più fresche di studi magari, che capiscono poco o nulla del bambino, pur conoscendo le teorie più recenti della pedagogia, della psicologia e della « puericoltura », come oggi si dice? Io dico: sottoponetele ad un'ispezione, mandate un funzionario, un esaminatore qualsiasi che le vada a vedere nell'esercizio del loro nobile ufficio, che conversi con loro in un colloquio, come si fa del resto anche per i capi di istituto. I capi di istituto vengono nominati, come è noto, attraverso un esame colloquio, non con un concorso per titoli e per esami.

Queste modeste ma benemerite artigiane della scuola non chiedono molto. Mi pare che il Governo e la Commissione potrebbero accedere all'idea di consentire a questo loro — mi pare — non illegittimo desiderio. Hanno aspettato tanto!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Rosati.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Il personale direttivo e insegnante di scuole materne non statali che sia stato assunto per pubblico concorso può essere ammesso, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del servizio prestato ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Jole Giugni Lattari, Grilli, Giuseppe Gonella, Cruciani, Galdo, Abelli, Franchi, Nicosia, Santagati, Calabrò hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le direttrici e le educatrici di scuole materne non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse per concorso nei ruoli della scuola materna statale, con riconoscimento del servizio prestato ».

GRILLI. Rinunciamo a svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 23, così come è configurato, risponde largamente alle esigenze prospettate dalle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

categorie. Siamo quindi favorevoli all'articolo 23 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. A parte la questione solita del maschile e del femminile, mi pare che l'emendamento Giugni Lattari voglia togliere la restrizione del quinto. Pertanto non lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, insiste ?

GRILLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Jole Giugni Lattari interamente sostitutivo dell'articolo 23.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della Commissione, testé letto.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione.

« Con il medesimo regolamento saranno stabilite le modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Le spese degli enti pubblici territoriali per la istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie ».

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi ha presentato un emendamento interamente soppressivo. Ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Insisto e credo di doverlo rapidamente motivare perché potrebbe essere male interpretato e non compreso nelle sue finalità che a me sembrano molto delicate. Noi abbiamo esteso l'intervento dello Stato ai comuni. Con questo articolo rendiamo obbligatorie per gli enti territoriali le spese per le scuole materne. Ora è chiaro — e lo ripetiamo — che la scuola materna fatta dall'ente territoriale è un

fatto direi fisiologico e naturale. Quindi si deve essere normalmente favorevoli a questo. Perché allora l'emendamento soppressivo ? A me pare che questo emendamento, nella forma stringata e senza condizioni in cui è presentato, riproponga il problema del rapporto fra l'iniziativa diciamo pubblica (in questo caso anche dei comuni e delle province) e l'iniziativa non pubblica dei privati o di altri enti.

In pratica, questo emendamento scompagina tutto quello che abbiamo deciso nell'articolo 3. Con quell'articolo abbiamo deciso che l'intervento dello Stato per l'istituzione di scuole materne avviene secondo piani annuali e piani provinciali. È evidente che ogni comune potrà liberamente istituire degli asili anche se le sue richieste non siano state accolte.

Ma vi è un altro aspetto delicato in riferimento all'articolo 3. Con l'articolo 3 ci siamo preoccupati di evitare che l'intervento dello Stato (in questo caso degli enti pubblici territoriali) sia un'intervento contro le scuole materne esistenti. Ora, a me pare che con una formula così stringata salti ogni garanzia. Mentre lo Stato ha posto a se stesso dei limiti nei suoi interventi vincolandosi ad intervenire soltanto dove si manifestino oggettive esigenze, praticamente con questa formula non poniamo alcun vincolo all'azione dei comuni. E noi potremmo avere (e questa mi pare una grave conseguenza) da parte di molti comuni un'azione di pressione, di concorrenza sleale e persecutoria contro le scuole materne esistenti che non siano ben viste dall'amministrazione comunale. Perché questo avvenga può bastare che l'amministrazione comunale abbia una certa sfumatura politica anziché un'altra.

Per evitare, quindi, gli inconvenienti ai quali abbiamo tentato di ovviare con l'articolo 3, noi dovremmo sopprimere questo articolo, salvo a riproporre il tema in sede più opportuna.

PRESIDENTE. Un analogo emendamento interamente soppressivo era stato presentato dagli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea, che hanno dichiarato di ritirarlo.

Qual è il parere della Commissione ?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. Siamo favorevoli al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. La preoccupazione dell'onorevole Greggi mi sembra eccessiva in quanto anche gli enti co-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

munali trovano un limite nel bilancio che deve essere approvato con determinate garanzie.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della Commissione, di cui l'onorevole Greggi ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dall'articolo 31 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché, per i giardini di infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative che si renderanno necessarie fra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Gli onorevoli Scionti, Giordina Levi Arian, Seroni, Picciotto, Illuminati, Loperfido, Bronzuto, Luigi Berlinguer, Tedeschi, Di Lorenzo, Malagugini, Pasquale Franco, Maria Lisa Cinciari Rodano, Marcella Balconi, Natta e Rossana Rossanda Banfi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Agli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge nell'anno 1966 si farà fronte con i fondi previsti dagli articoli 14 e 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché con l'utilizzo di una somma di 20 miliardi sul capitolo concernente l'apposito fondo speciale del Ministero del tesoro dello stato di previsione 1966 per i provvedimenti legislativi in corso.

Agli oneri di cui all'articolo 19, secondo comma, della presente legge, si farà fronte con il fondo speciale del Ministero del tesoro di cui al precedente comma, nonché con i fondi attualmente previsti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli asili di infanzia e con quelli stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno per le scuole materne non statali ».

SCIONTI, *Relatore di minoranza*. Rinunciamo a svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Do atto che la preoccupazione dell'onorevole Scionti è in parte giusta; posso dire però che nella legge per il piano della scuola sono previsti gli stanziamenti per la scuola materna statale e non statale, per cui si provvederà in base a quelli. Pregherei perciò l'onorevole Scionti di ritirare il suo emendamento che diventa così superfluo.

SCIONTI, *Relatore di minoranza*. Ritiro l'emendamento. Ritourneremo sul problema in sede di dibattito sul disegno di legge per il finanziamento della scuola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Picciotto, Bronzuto, Scionti, Pasquale Franco, Malagugini, Loperfido, Giordina Levi Arian, Seroni, Tedeschi, Rossana Rossanda Banfi, Di Lorenzo, Natta, Luigi Berlinguer, Maria Lisa Cinciari Rodano e Marcella Balconi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 26-bis:

« Nei primi dieci anni di applicazione della presente legge per il personale insegnante costituisce titolo valido a partecipare ai concorsi anche il diploma di scuola magistrale; per il personale ausiliario la licenza di quinta elementare ».

Tale articolo aggiuntivo è precluso per effetto di precedente votazione.

Si dia lettura dell'articolo 27.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'articolo 12 primo comma della presente legge, la vigilanza delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione, all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea hanno proposto di sopprimerlo. Tale emendamento è precluso per effetto di precedente votazione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Gli onorevoli Illuminati, Giorgina Levi Arian, Scionti, Bronzuto, Pasquale Franco, Malagugini, Loperfido, Seroni, Tedeschi, Picciotto, Rossana Rossanda Banfi, Di Lorenzo, Natta, Luigi Berlinguer, Maria Lisa Cinciari Rodano e Marcella Balconi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dal primo comma dell'articolo 12 della presente legge la vigilanza delle scuole statali per l'infanzia è affidata alle insegnanti di ruolo dei giardini di infanzia, annessi agli istituti magistrali statali ».

ILLUMINATI. Rinunziamo a svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Del pari contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Illuminati, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ILLUMINATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

« Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo del personale direttivo delle scuole materne statali riservato al personale insegnante di ruolo nei giardini di infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22 e al personale insegnante di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che abbia prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giomo, Badini Confalonieri e Bonea; e gli onorevoli Illuminati, Giorgina Levi Arian, Scionti, Bronzuto, Pasquale Franco, Malagugini, Loperfido, Seroni, Tedeschi, Picciotto, Rossana Rossanda Banfi, Di Lorenzo, Natta, Luigi Berlinguer, Maria Lisa Cinciari Rodano e Marcella Bal-

coni hanno proposto di sopprimerlo. Tali emendamenti sono preclusi per effetto di precedente votazione.

Gli onorevoli Bronzuto, Giorgina Levi Arian, Pasquale Franco, Illuminati, Scionti, Seroni, Loperfido, Natta, Rossana Rossanda Banfi, Di Lorenzo, Tedeschi, Picciotto, Luigi Berlinguer e Malagugini hanno proposto di sostituire le parole: « concorso speciale », con le parole: « concorso per soli titoli ».

BRONZUTO. Rinunziamo a svolgere questo emendamento, ma lo manteniamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Jole Giugni Lattari, Grilli, Cruciani, Galdo, Giuseppe Gonnella, Calabrò, Nicosia, Caradonna, Abelli e Franchi hanno proposto di sostituire le parole: « che abbia prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo », con le parole: « o dipendente da enti pubblici (comuni, province), che abbia prestato non meno di 5 anni di servizio di ruolo ».

GRILLI. Rinunziamo anche noi a svolgere questo emendamento, ma lo manteniamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28 ?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. Siamo favorevoli al mantenimento del testo della Commissione. Vogliamo comunque assicurare l'onorevole Malagugini, che tanto appassionatamente ha difeso alcuni legittimi interessi del personale dei giardini d'infanzia, che sulla base di quanto già dichiarato in Commissione e riaffermato in aula, il concorso speciale dovrà evidentemente tenere conto delle benemerenze acquisite da questi insegnanti. In questo spirito raccomandiamo all'onorevole ministro di tenere conto delle legittime aspettative di questo personale, allorché dovrà dare applicazione all'articolo 28. Ciò premesso, la Commissione è tuttavia contraria all'accoglimento degli emendamenti presentati all'articolo 28.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 28. Desidero tuttavia dare alcune assicurazioni all'onorevole Malagugini circa la categoria delle insegnanti dei giardini d'infanzia. Per entrare nei ruoli direttivi della scuola è necessario, come è noto, un concorso. In questo caso, per le scuole materne, è previsto un concorso speciale e in questa sede sarà tenuto conto della particolare situazione di quella categoria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bronzuto, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BRONZUTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Poiché la onorevole Jole Giugni Lattari non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento al terzo comma.

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Borghi, Dino Moro, Nicolazzi, Buzzi, Virgilio Ferrari, Vittoria Titomanlio, Amalia Miotti Carli, Abate, Giannina Cattaneo Petrini, Racchetti, Marangone, Finocchiaro, Bova, Laforgia, Tambroni, De Marzi, Sgarlata, Urso e Del Castillo hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 28-bis:

« Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 15 e 16, e all'articolo 28 sarà bandito entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Limitatamente al primo e al secondo concorso, di cui al secondo comma dell'articolo 15, nella graduatoria dei vincitori il 50 per cento dei posti è comunque riservato ai candidati che abbiano superato il concorso e siano forniti di diploma rilasciato dalle scuole magistrali ».

L'onorevole Borghi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BORGHI. Con l'articolo 28-bis, che si richiama all'effettuazione dei concorsi per l'immissione nei ruoli della istituenda scuola materna statale, e con la riserva del 50 per cento dei posti agli insegnanti diplomati della scuola magistrale, si tende a sottolineare la validità di questo titolo di studio che ha qualificato e continua a qualificare personale altamente specializzato per queste importanti istituzioni educative.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vaja, Mitterdorfer, Ballardini e Berloffia hanno proposto il seguente secondo articolo 28-bis:

« La presente legge non si applica nelle province di Trento e di Bolzano. Le province di Trento e di Bolzano provvedono all'ordinamento della scuola materna con proprie leggi, salva l'emanazione di norme di attuazione ai

sensi dell'articolo 91 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, a scopo di coordinamento ».

VAJA. L'emendamento è di per sé chiaro. Rinuncio pertanto ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rosati, Codignola, Nicolazzi, Borghi, Dino Moro, Buzzi, Virgilio Ferrari, Vittoria Titomanlio, Abate, Amalia Miotti Carli, Marangone, Racchetti, Finocchiaro, Bova, Laforgia, Tambroni, De Marzi, Sgarlata, Urso e Del Castillo hanno proposto il seguente articolo 28-ter:

« L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreché idonei alle esigenze di funzionamento della scuola ».

ROSATI. Rinunziamo anche noi allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui due articoli aggiuntivi 28-bis e sul 28-ter?

RAMPA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole agli articoli aggiuntivi Borghi e Rosati, poiché la riserva dei posti per le diplomate nella scuola magistrale rappresenta, per un verso, il giusto accoglimento di istanze avanzate anche dal relatore e, per altro verso, non può non impegnarsi Parlamento e Governo a provvedere tempestivamente alle necessarie riforme della scuola magistrale.

Circa l'articolo aggiuntivo Vaja, la Commissione si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accetta gli articoli aggiuntivi Borghi e Rosati. Per l'articolo aggiuntivo Vaja devo osservare che i principi fondamentali di questa legge hanno valore anche per le province di Trento e di Bolzano che, secondo l'articolo 12 dello statuto speciale di autonomia, hanno poteri legislativi secondari in materia di scuole materne. Il Governo tuttavia si impegna ad emanare al più presto la relativa norma di attuazione, in modo da permettere la più rapida attuazione legislativa e l'assunzione delle corrispondenti potestà amministrative da parte delle province di Trento e di Bolzano.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 28-bis Borghi, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Vaja, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste sul suo emendamento?

VAJA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi, che aveva proposto di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Istituzione della scuola materna statale », e l'onorevole Illuminati, che aveva proposto di sostituirlo con l'altro: « Ordinamento della scuola materna statale per l'infanzia », hanno ritirato tali emendamenti.

Passiamo pertanto all'articolo aggiuntivo 28-ter Rosati, ultimo del disegno di legge, accettato dalla Commissione e dal Governo.

SERONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERONI. Al termine di questo animato dibattito mi sia consentito di farne, a nome del gruppo comunista, un rapido bilancio e di trarne le conclusioni agli effetti del voto.

Per quanto concerne il bilancio desidero prospettare i punti evidentemente e profondamente negativi che permangono nel testo di legge così come è arrivato alla fine del suo iter. In primo luogo, quello relativo alla definizione delle caratteristiche e delle finalità della istituenda scuola. In secondo luogo quello relativo al concetto, esplicitato in maniera inequivoca dalla replica del ministro, della primarietà della scuola privata sulla scuola pubblica; in terzo luogo quello relativo alle prospettive di finanziamento o di piano finanziario con la ripartizione che è stata resa nota nei giorni scorsi dei fondi tra scuola privata e scuola pubblica, che mostra con chiarezza quale vantaggio si vuole dare alla scuola privata.

L'ultimo elemento, direi determinante e, certo, il più negativo di tutti, è quello relativo al peggioramento che si è avuto nel corso del dibattito attraverso gli emendamenti aggiuntivi presentati in aula, relativi all'aumento del numero dei bimbi per classe, al numero degli insegnanti e al 50 per cento riservato, nei primi due anni di applicazione della legge, alle diplomate dalla scuola magistrale. Una scuola nuova che si vuol far nascere vecchia, una scuola innovatrice che si vuol legare, direi, a vecchie concezioni clericali dell'educazione della prima infanzia.

Si dirà che qualche miglioramento si è ottenuto, grazie fundamentalmente alla nostra battaglia e alla nostra insistenza.

Ma vi è, a questo punto, a determinare la nostra posizione, una componente che vorrei fosse vista con attenzione.

Noi vediamo già i titoli dei giornali di domani. Noi voteremo contro questo disegno di legge e sappiamo già che saremo additati — e non solo da giornali nettamente avversari, ma anche da giornali che pur appartengono a partiti a noi vicini — come sabotatori o come affossatori della legge. In altri termini, si pone il problema (e ne abbiamo avuto la precisa riprova nel corso della seduta di ieri, quando il Presidente del Consiglio dei ministri ha posto addirittura la questione di fiducia) che il nostro voto è diventato determinante per l'approvazione di questa legge. Ebbene, noi avremmo voluto che si fosse tenuto conto fino in fondo e conseguentemente di questo fatto.

A questo proposito, è intuibile l'obiezione: tenere conto delle richieste del gruppo comunista significa spaccare ancora di più il gruppo della democrazia cristiana, che di fronte a questo disegno di legge si presenta già lacerata da contrasti che sono apparsi evidenti.

Ebbene, noi diciamo ai compagni socialisti, con i quali qualche tentativo di incontro è stato fatto, che in effetti è difficile trattare a destra e a sinistra nello stesso tempo; è impossibile ottenere risultati che contentino nello stesso tempo i conservatori più gretti — quei conservatori che si collegano alle tradizioni veramente negative del clericalismo — e insieme fare appello alle forze di sinistra, perché comprendano il carattere riformatore della legge che stiamo per votare. Questo è stato l'errore fondamentale che si è compiuto, e questo errore si sta compiendo non solo per questa legge, ma per tutti gli atti di riforma.

A mio avviso, la legge sulla scuola materna statale, quale ci appare alla conclusione di questo dibattito, si presenta come un campione della riforma generale della scuola. Se è questa la vostra volontà riformatrice (a parte certi progetti che già conosciamo per altri settori della riforma scolastica), vi è da chiedersi: che cosa sarà questa riforma? Che cosa innoverà? Che cosa modificherà nella società italiana?

Questo è l'elemento che più ci ha colpito! Questo è l'elemento politico che più si deve tenere presente. Questa volontà di contenere la destra e la sinistra, di fare leva su una democrazia cristiana unita quando unita non è, né può essere, questo intento di proporre formalmente delle aperture di riforma senza avere

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

all'interno una sostanza veramente riformatrice: questa è la linea che ha caratterizzato la vicenda relativa alla scuola materna statale.

Noi abbiamo compiuto il nostro dovere. Abbiamo discusso con attenzione, cercando di approfondire i problemi, nel corso del dibattito in Commissione! Abbiamo dato tutto il contributo a questo importante problema durante il corso del dibattito in aula. Siamo convinti che qualche cosa si poteva fare; che almeno sugli emendamenti presentati all'ultimo momento si poteva meditare; si poteva ritornare sopra questi emendamenti, si poteva veramente cercare di migliorare efficacemente il testo stesso della Commissione.

Invece, fino all'ultimo, si è tentato questo patteggiamento. Non so: può darsi che il patteggiamento sia riuscito, può darsi che i colleghi della democrazia cristiana votino compatti questa riforma. Una riforma, del resto, che concede troppo alla destra, una riforma che certamente non dovrebbe spaventare. Ma questo è un problema che non ci riguarda. O ci riguarda sotto un altro punto di vista, onorevoli colleghi. Mentre confermiamo il nostro voto contrario al disegno di legge, vogliamo ripetere che questa discussione ha dimostrato fundamentalmente l'inesistenza, ormai, di una maggioranza che regga questo Governo. Prenda, il Governo, le decisioni necessarie da questo dibattito anche su questo piano e lasci il posto a forze nuove che potranno condurre avanti veramente le riforme, compresa la riforma democratica generale della scuola italiana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

VALITUTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Ho il dovere, signor Presidente, di motivare il voto contrario del gruppo liberale al disegno di legge. Quando ieri abbiamo chiesto di non passare agli articoli, avevamo previsto che la battaglia — chiamiamola così — degli emendamenti non avrebbe modificato sostanzialmente il profilo essenziale del disegno di legge; perciò, valendoci dell'unico mezzo tecnico messo a nostra disposizione dal regolamento, avevamo chiesto il non passaggio agli articoli, ma con il preciso — e da me manifesto — intento di ottenere che il Governo riesaminasse e modificasse il disegno di legge, al fine di proporre al Parlamento una più organica disciplina della scuola materna, non solo statale, ma italiana, nazionale.

Ci sembrava, come ancora ci sembra, che si fossero creati, proprio nel corso del dibat-

tito e durante il dibattito qui e fuori di qui, i presupposti necessari per apprestare questa più organica disciplina; nel corso del dibattito, come ho detto già ieri, eccessivamente svalutato dall'onorevole ministro, in sostanza, le due tesi interpretative della scuola materna, opposte, contrapposte — la tesi privatistico-assistenzialistica e la tesi statalistico-scolasticistica, per adoperare una parola dell'onorevole ministro — si erano notevolmente avvicinate. Dobbiamo riconoscerlo, cari colleghi, questo fatto nuovo emerso dal dibattito come suo frutto. Era un frutto maturato dall'attività del Parlamento. Dobbiamo dare atto lealmente ai colleghi della democrazia cristiana che, volendo — come dimostrano di volere — la scuola materna statale, e volendola come scuola, perché così la chiama il disegno di legge, hanno già superato l'ortodossa tesi privatistico-assistenzialistica della scuola materna. L'onorevole ministro nel suo discorso ha fatto qualche concessione a questa tesi quando ha affermato che questa è una scuola, ma fuori dell'ordinamento. Non so come ci possa essere una scuola fuori dell'ordinamento. Io, ascoltando l'onorevole ministro, ho capito di essere nell'inferno degli scolasticisti; però sono uno scolasticista che si illude di essere mite e tollerante. Perciò le concedo, signor ministro, di chiamare scuola questa scuola e di metterla fuori dell'ordinamento scolastico. A me basta che sia venuta lei, come ministro della pubblica istruzione, a presentarla e a difenderla, e non l'onorevole Taviani, ministro dell'interno, supremo responsabile e moderatore della pubblica assistenza nel nostro paese.

Mi permetto di dirle anche che gli scolasticisti più intransigenti, e se me lo consentisse, io collocherei l'onorevole Scionti in questa schiera, quando affermano che la scuola materna è scuola, non disconoscono che essa deve avere un suo peculiare contenuto e metodi distinti da quelli della scuola elementare.

Quanto poi alla tesi statalistico-scolasticistica, debbo dire che, ascoltando attentamente la relazione dell'onorevole Scionti, ho rilevato che in fondo egli si è un po' discostato dal rigorismo accolto nel progetto di legge presentato dai colleghi comunisti. Egli ha ammesso che anche le scuole degli enti locali sono scuole materne statali. Avendo ammesso ciò, credo che egli e la sua parte non avrebbero difficoltà a riconoscere che anche le scuole istituite da enti pubblici non territoriali si possono considerare scuole materne statali. L'onorevole Scionti ha parlato di un pluralismo pubblico. Benissimo! Però, perché resti pluralismo pubblico, egli deve accettare anche l'intervento

dei privati. Se lo vietasse, avremmo, sì, ancora il pubblico, ma non avremmo più il pluralismo.

Allora, con questi logici svolgimenti della posizione assunta dall'onorevole Scionti, penso che si sia effettuato qui un avvicinamento tra le tesi contrapposte. Inoltre, fuori di qui — ieri l'ho detto troppo brevemente — vi è stato un nuovo fatto politico, cioè i partiti solidali nella coalizione di Governo hanno raggiunto un accordo importante, che doveva avere la sua eco e il suo riflesso proprio in questa attività del Parlamento, nella modellazione di questa legge. I suddetti partiti hanno raggiunto l'accordo sulla ripartizione dei mezzi destinati dallo Stato alla scuola materna statale e non statale nel prossimo quinquennio. Ecco i presupposti che sono stati posti per affrontare lo sforzo di una disciplina organica di tutta la materia, come noi proponevamo. Noi proponevamo che il Governo acquisisse la chiara consapevolezza di questi presupposti che si erano venuti creando anche per virtù di questo dibattito. Si è voluto invece eludere la nostra proposta e si sta procedendo oggi all'approvazione di questo disegno di legge.

Non disconosco che questo provvedimento ha il pregio di affermare il principio dell'intervento diretto dello Stato mercé l'istituzione di scuole materne statali. Ma qual è il costo di questo pregio? Il costo consiste nel fatto che si omette di disciplinare tutta la materia su basi organiche, si accantona e si rinvia indefinitamente lo sforzo che doveva essere logicamente il primo, quello cioè di apprestare nuove scuole per la formazione degli insegnanti della scuola materna.

L'onorevole ministro ci ha detto ieri l'altro che esistono soltanto 84 scuole materne, di cui solo 8 statali e 76 convenzionate, cioè di iniziativa privata. Badate, onorevoli colleghi, personalmente ritengo di aver superato in materia scolastica lo steccato tra pubblico e privato; però penso che per ogni membro di questo Parlamento, a qualunque parte appartenga, sia irrinunciabile il principio che lo Stato con propria legge disciplini in modo serio le scuole di formazione degli insegnanti che debbono impartire l'insegnamento nelle scuole, siano esse statali, siano esse legalmente riconosciute.

Ecco che cosa bisognava fare dapprima, cioè riformare la scuola di formazione degli insegnanti, anche per le scuole materne non statali. E dato che le forze governative si sono accordate sulla ripartizione dei mezzi destinati dallo Stato alla scuola, sia statale sia non statale, vi era il presupposto per disciplinare anche la scuola materna non statale, alla quale

oggi si danno i contributi ma cui si rifiuta la disciplina che sarebbe necessaria nell'interesse del progresso dell'educazione nel nostro paese.

Concludendo, ritengo che, approvando questo disegno di legge, si è perduta l'occasione che il corso storico della nostra scuola ci aveva presentato. Era un dovere a cui ci siamo per adesso rifiutati, e chissà per quanto tempo ancora ci rifiuteremo, il dovere cioè di apprestare uno strumento legislativo più organico e più operante, tale da mobilitare tutte le forze educative del paese, facendo soprattutto leva sui comuni. Esprimo, infatti, il convincimento che l'ente principale di intervento nel campo dell'educazione infantile, come ci insegna tutto l'occidente europeo e come ci insegnano anche i paesi socialisti, sia l'ente comunale, l'ente della comunità locale.

Una legge seria (e spero che un giorno la si possa varare in questo Parlamento) deve far leva sui comuni, fornendo ad essi gli strumenti tecnici e i mezzi economici necessari.

E per queste ragioni, onorevoli colleghi, che noi del gruppo liberale voteremo consapevolmente e responsabilmente contro questo disegno di legge. (*Applausi*).

GREGGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Chiedo scusa a una parte dei colleghi se non posso essere con loro nel voto. A me pare che in questa legge, non tanto nel testo iniziale quanto in quello che è venuta assumendo nel corso del dibattito, si siano inseriti alcuni aspetti assolutamente assurdi, a mio giudizio, che non permettono quindi di votare la legge così come essa è ora. È esistito fin dall'inizio, a mio avviso, un aspetto contraddittorio ed assurdo. Ritengo che, se il Governo avesse seguito il suo impegno programmatico, che era quello di presentare la legge sull'ordinamento della scuola materna e di istituire sollecitamente la scuola materna statale utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti nella legge-stralcio (questo infatti è l'accordo programmatico di Governo), forse tutto sarebbe stato più chiaro. L'aver invece presentato una legge sulla scuola materna statale ignorando completamente la scuola materna non statale ed il rapporto esistente tra questa ultima e le scuole non statali degli enti territoriali, è stato un errore, una contraddizione ed in definitiva rimane un aspetto profondamente negativo della legge.

Vi è inoltre un altro assurdo, come abbiamo già sottolineato stasera, un assurdo,

questo, veramente incredibile, che mi pare non possa essere ricollegato a nessun filone di filosofia cristiana, a nessun filone di dottrine laiciste e nemmeno a nessun filone di dottrina marxista: l'assurdo che noi abbiamo inserito, ignorando tutta l'esperienza mondiale in materia, oltre ogni logica e mi pare anche oltre la natura delle cose, è quello della « mascolinizzazione », come è stato detto, è l'assurdo della paternità aggiunta alla maternità della legge; un assurdo, ripeto, non collegabile a nessun filone dottrinale (forse questo è un filone dottrinale personale dell'onorevole Codignola).

Ma esiste un altro assurdo, in un certo senso ancora più grave perché non è forse ricollegabile neanche alla linea dottrinale dell'onorevole Codignola: noi con questa legge, così come è formulata, abbiamo disconosciuto, in materia tanto delicata le competenze esistenti in fatto e riconosciute anche da leggi dello Stato. Questo, a mio giudizio, è l'aspetto tecnicamente più grave, sul quale avremmo dovuto convenire tutti; ma forse è stato il modo di discussione di questa legge che ci ha impedito di essere più cauti.

Quindi per queste assurdità mi pare di non poter votare la legge. Non posso non aggiungere però che l'ultima delle assurdità è chiaramente legata non ad una impostazione positiva, qualsiasi essa sia, non ad una finalità di serietà e di organicità, ma è particolarmente legata, a mio giudizio, ad un attacco contro una realtà esistente oggi in Italia in materia di scuole materne. Sono convinto che se in Italia in questi anni non fossero esistite circa il 60 per cento di scuole materne gestite da enti religiosi, come ci ricorda un opuscolo cattolico, forse non saremmo arrivati a questo assurdo tecnico.

Quindi le assurdità in sé giustificano la mia decisione di non votare la legge e il perché di certi assurdi dovrebbe spingermi a votare contro. Spero però che la legge, passando attraverso la riflessione del Senato, possa spogliarsi di questi assurdi. Per questi motivi mi limito per ora alla astensione. (*Commenti*).

GRILLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLI. Confermando i motivi di critica da noi sollevati nel corso del dibattito, annuncio il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Debbo premettere una amara considerazione che mi è suggerita dalle vicende dell'attuale dibattito; un dibattito che ha visto dissolversi ora qui in aula le più diverse e contrastanti voci di corridoio che erano corse durante la giornata. Non si vota, si vota, si votano solo gli emendamenti e si rimanda a febbraio la votazione a scrutinio segreto della legge. Tutte voci diffuse per disorientare — è evidente — le forze di opposizione, in particolare la sinistra, o per cercare di dividere quest'ultima.

Il tentativo pareva avviato a riuscire anche ieri; senonché la superstite preoccupazione da parte del Governo ha fatto sì che all'ultimo momento il Presidente del Consiglio ponesse la questione di fiducia, quattro giorni dopo averne posto un'altra ed averla abbondantemente ottenuta. È stato detto dai parlamentari più smalzati che questo è il Governo della fiducia anziché il Governo di centro-sinistra: non il Governo della fiducia perché l'abbia, ma il Governo della fiducia perché è costretto a continuamente sollecitarla da parte di una maggioranza di cui non si fida.

Ora, il risultato a vuoto della cosiddetta battaglia degli emendamenti — è stato già rilevato dal collega Seroni — sta a dimostrare la giustezza della posizione di coloro che volevano evitare questa discussione negando il passaggio agli articoli, non per affossare la legge ma per far sì che il Governo — questo o un altro — ne rielaborasse una che rispondesse meglio ai bisogni della scuola italiana, ai bisogni dei nostri bambini, e fosse strutturata con una visione più moderna. Invece nessun emendamento è stato accolto, nessun suggerimento è stato tenuto in qualche considerazione: tutto si è svolto secondo i piani laboriosamente, faticosamente precostituiti dai rappresentanti della maggioranza.

Ebbene, rimane l'ultimo atto che potrebbe anche riservare qualche sorpresa: rimane quest'atto della votazione a scrutinio segreto, nella quale, ahilui!, il Presidente del Consiglio non può porre la questione di fiducia. Egregio collega e amico Codignola, ella che mi rimprovera spesso di non rendermi conto del grande successo ottenuto dalle forze laiche o di sinistra con la presentazione di questo disegno di legge, tenga presente che noi del partito a nome del quale ho l'onore di parlare ci siamo separati or sono due anni dal par-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

tito socialista italiano per rimanere noi stessi, per opporci ai compromessi deteriori, per tenere fede alle nostre idee, come riconosciamo agli altri di tenere fede alle loro, anche se diverse o magari opposte alle nostre.

Per questo può apparire superfluo che io concluda queste brevi parole dicendo che negheremo il nostro voto alla presente legge; non perché contrari a una scuola materna, o meglio, a una scuola per l'infanzia — come sarebbe più opportuno chiamarla — gestita dallo Stato, ma perché avremmo voluto che fosse una scuola statale sul serio, una scuola che avesse le possibilità e le disponibilità che invece la legge attuale le lesina o le nega, una scuola che fosse almeno in grado di combattere ad armi pari — vede, onorevole Greggi, che sono comprensivo anche della sua posizione — con la scuola non statale.

In questa speranza, io mi auguro che il voto della Camera sia tale da corrispondere alle nostre attese e da preparare un avvenire migliore per la nostra scuola. (*Applausi alla estrema sinistra*).

CODIGNOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Poche parole per dichiarare che il gruppo del partito socialista italiano considera il disegno di legge che stiamo per votare come un importante e significativo passo di riforma non soltanto sul piano scolastico, ma anche più in generale sul piano sociale per il nostro paese.

L'iniziativa dello Stato, portata a livello della scuola per l'infanzia, della scuola per i bambini dai tre ai sei anni, è un fatto che da molti anni le classi popolari del nostro paese, le forze politiche che le rappresentano hanno reclamato; ed è — lo diciamo con orgoglio — per nostra insistente e tenace iniziativa che dal 1961 il problema è uscito dal terreno della propaganda politica ed è entrato nel più difficile ambito della realizzazione pratica e giuridica.

Se sono occorsi ben cinque anni perché oggi noi possiamo votare tale legge, questa credo che sia, al di fuori di ogni coartata interpretazione, la prova più semplice e più lineare delle difficoltà che si son dovute superare per vincere antiche resistenze, diffidenze spesso ingiuste, privilegi che si volevano conservare, mentre da parte nostra e da parte di tutti coloro che hanno sostenuto questa legge non è mai esistita in nessun momento alcuna volontà persecutoria né in alcun momento ab-

biamo pensato che fosse realisticamente possibile allo Stato sostituire d'un colpo l'iniziativa privata o comunale che bene o male aveva finora consentito, pur in misura di gran lunga inferiore al bisogno, questo servizio al paese.

Noi siamo persuasi che la convivenza che questo disegno di legge consente e favorisce fra l'iniziativa dello Stato, per la prima volta portata a livello della scuola per i bambini dai tre ai sei anni, l'iniziativa degli enti pubblici territoriali e dei comuni e l'iniziativa privata, sia l'unica possibilità concreta che esista oggi nella comunità nazionale, di fronte alla realtà delle forze che vi operano, per affrontare e — io penso — risolvere, forse in tempo più breve di quanto oggi si pensi, questo grande problema sociale, offrendo a tutti i cittadini la garanzia di veder assicurata l'educazione e la sicurezza dei propri bambini durante le ore del lavoro.

Sono persuaso che l'iniziativa dello Stato non potrà che crescere, poiché anche coloro che vedono oggi con diffidenza questa decisiva svolta nella politica scolastica dello Stato non potranno che trarre dall'esperienza ragioni per rafforzare e migliorare successivamente questa scuola. Il fatto che questo stesso disegno di legge renda obbligatorie le spese dei comuni per le loro scuole materne offre d'altronde una nuova dimensione agli sviluppi della scuola materna dipendente dai nostri comuni, nel momento stesso in cui ci siamo sforzati di alleggerirli delle spese per l'edilizia. Sicché dipenderà in gran parte dalla reale iniziativa delle forze di sinistra (non da quella semplicemente propagandistica, ma da quella che si realizza nelle cose e negli strumenti di trasformazione sociale!), di usare degli strumenti che la legge loro offre, delle possibilità — prima impreviste — di diffusione della scuola materna per i bambini del nostro paese.

Devo dire, onorevoli colleghi, senz'ombra di polemica, che mi è incomprendibile la posizione assunta dal gruppo comunista e dal gruppo del P.S.I.U.P. Non è stato difficile cogliere nelle parole dell'amico Seroni un evidente imbarazzo. L'onorevole Seroni non ci ha affatto spiegato perché il gruppo comunista abbia deciso di votare contro, se non affermando in sostanza che si trattava di un'utile occasione politica per il partito comunista. Ora, vedete, colleghi comunisti, per noi socialisti, quando eravamo all'opposizione, quando siamo al Governo, si pone in modo assolutamente preliminare e pregiudiziale su tutto che la nostra azione realizzi delle trasforma-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

zioni sociali nell'interesse del paese, nell'interesse soprattutto delle classi popolari. Non possiamo immaginare di subordinare queste iniziative, che mirano a trasformare la natura stessa della nostra società, a modesti e talvolta meschini calcoli di politica contingente. Possiamo militare come singoli in diverse posizioni politiche, anche all'interno di ciascun partito, ma non ci sentiamo moralmente capaci di subordinare a queste posizioni individuali o di gruppo le cose che interessano il paese, le cose che interessano la generalità dei cittadini. E nonostante la vostra forza, amici comunisti, voi risponderete davanti al paese — prima o poi — di questo atto, così come avete risposto del vostro atteggiamento nei confronti dell'istituzione della scuola media che oggi siete costretti voi stessi a difendere come una grande istituzione democratica del nostro paese, così come una grande istituzione democratica del nostro paese sarà la scuola materna dello Stato.

Non rispondo ai giudizi che la destra politica in questa Camera ha espresso su questa legge. Di quei giudizi siamo lieti. Quei giudizi non potevano che essere così, poiché pensiamo che essere e fare opera di sinistra, se vogliamo realizzare sul serio una trasformazione dei rapporti di forza sociali nel nostro paese, significhi appunto realizzare istituti nuovi che rompano con la destra economica e politica del paese. Con piacere abbiamo sentito che la destra ha capito, forse più del gruppo comunista, che cosa sia questa legge. Ne prendiamo atto con soddisfazione e — ripetiamo — crediamo che questa legge sia la prima, ma certamente la non meno significativa, di quelle che seguiranno in questo Parlamento per consentire — attraverso un confronto spesso difficile e tuttavia leale con le forze che compongono la maggioranza del Governo — la realizzazione di una generale riforma scolastica, che metta al passo il nostro paese con le esigenze di sviluppo economico e democratico dei nostri tempi.

Ecco perché, onorevoli colleghi, non solo in nessuno di noi v'è alcun dubbio sopra il giudizio nettamente positivo che diamo di questa legge, la quale fra l'altro è riuscita ad esprimere — anche nella sua stesura e nella sua forma — un'organicità ben difficile da raggiungere in regime democratico, dove si opera non con pieni poteri, così come sono state realizzate altre riforme scolastiche in Italia, ma si opera attraverso il difficile confronto di posizioni diverse che occorre ridurre ad unità e che quindi richiedono un'estrema pazienza e capacità di autolimitazione a ciascuno dei

contraenti; ma riteniamo che essa rappresenti veramente un passo decisivo nell'inizio della riforma scolastica, la realizzazione di un impegno programmatico che attendevamo non solo da questo Governo ma anche dai due che lo hanno preceduto.

Il gruppo socialista esprime quindi parere completamente favorevole a questo disegno di legge e di conseguenza voterà a favore. (*Vivi applausi*).

ROSATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSATI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge sull'ordinamento della scuola materna statale. Il nostro voto favorevole discende anzitutto dal fatto che questo disegno di legge rappresenta il momento necessariamente complementare della volontà positivamente espressa dalla democrazia cristiana quando contribuì in modo preminente all'approvazione della legge n. 1073, con la quale vennero stanziati i fondi per la costruzione e la gestione di scuole materne statali.

Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo disegno di legge perché esso rappresenta uno dei momenti della attuazione del piano pluriennale della scuola, dal quale logicamente è derivato anche su questo argomento un preciso impegno programmatico del Governo di centro-sinistra.

La democrazia cristiana esprime il suo voto favorevole su questo disegno di legge non solo perché è consapevole dell'importanza di questo istituto educativo in relazione alle esigenze derivanti dalle trasformazioni sociali ed economiche del nostro paese, ma soprattutto perché ha una autonoma e viva coscienza della funzione della scuola materna, in relazione al più pieno sviluppo spirituale, morale, intellettuale e fisico del bambino — qualunque ne sia l'ambiente di provenienza — nel rispetto del dovere primordiale e del diritto inalienabile dei genitori all'educazione dei figli.

Questo significato che attribuiamo al nostro voto favorevole respinge implicitamente le accuse polemicamente mosse e non legittimamente motivate, soprattutto dalla opposizione comunista, circa la pretesa incapacità della democrazia cristiana di avvertire l'importanza pedagogica e il valore educativo che questo istituto assume per l'infanzia. La nostra motivazione, inoltre, contesta implicitamente la ingiusta accusa che ci viene mossa

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

di aver subito l'iniziativa di altri e di aver tentato nel contempo di svilirla, preoccupati soltanto di tutelare l'iniziativa di enti religiosi, intesa — secondo l'avviso di alcuni — come manifestazione di volontà conservatrice o di gretta tutela di interessi privati.

Nell'ambito della maggioranza esistono certamente posizioni diverse di prospettiva. Per noi, oggi, questa legge ha il significato di un doveroso intervento dello Stato volto a soddisfare, in relazione alle esigenze dei bambini e delle famiglie del nostro paese, una carenza quantitativa, che non è stato possibile coprire interamente dalla iniziativa privata, sia dei laici sia dei religiosi e degli enti pubblici, i quali, per altro, con competenza e sacrificio hanno colmato fino ad oggi, da soli o quasi da soli, uno spazio tanto delicato e tanto importante per le famiglie e per i bambini della nostra comunità.

Istituendo la scuola materna statale noi riteniamo perciò di rispondere ad una necessità e di adempiere un dovere seguendo una linea politica coerente alla nostra ispirazione, alla natura popolare del nostro partito, una linea politica di cui tanta parte si riconosce nella stessa Costituzione repubblicana. Ed è per questo che, nel momento in cui, prima per nostra intima convinzione e poi per lealtà verso gli impegni assunti, votiamo per l'ordinamento della scuola materna statale, noi avvertiamo il dovere, come un atto di rispetto verso noi stessi, verso i partiti della coalizione e verso il Parlamento, di dichiarare che contemporaneamente chiediamo l'impegno del Governo a sostenere anche per il futuro le altre iniziative nel settore. Questo non solo per un doveroso riconoscimento verso chi ha reso un così grande servizio alla comunità, ma anche e soprattutto perché la natura particolare dei compiti educativi ed assistenziali della scuola materna, e quindi il suo particolare collegamento col momento preminente del diritto-dovere della famiglia alla educazione dei bambini, colloca il pluralismo di questa istituzione, e l'onere che ne deriva per lo Stato, in una corretta posizione anche per ciò che attiene all'aspetto costituzionale.

Il principio della frequenza non obbligatoria, unanimemente affermato dalla Commissione di indagine e più ancora sottolineato dalla legge che ci accingiamo ad approvare; la natura prescolastica della scuola materna, riconosciuta da tutti i paesi, indipendentemente dalle differenziate strutture scolastiche; la possibilità di iniziative private anche in paesi socialisti (in alcuni dei quali per altro

non sempre la frequenza è gratuita) sono ulteriori conferme della giustezza della nostra posizione.

Nel contesto di queste considerazioni acquista validità maggiore la nostra richiesta di riconoscimento e di aiuto alla scuola materna non statale, nella misura in cui, dando con la istituzione della scuola materna statale una soddisfacente risposta alle esigenze quantitative, offriamo anche un tipo di struttura che dovrebbe (e ci auguriamo che l'esperienza lo confermi) qualitativamente migliorare tutta la scuola materna del nostro paese, con gli oneri che conseguentemente ne deriveranno per tutti.

È proprio per sottolineare ulteriormente la consapevolezza autonoma della democrazia cristiana sulla natura particolare di questo istituto educativo, sul suo specifico rapporto con la famiglia e sulle esigenze qualitative di tale istituto, che noi non abbiamo difficoltà, nel momento in cui annunziamo il nostro voto favorevole, a sottolineare due problemi che ancora rimangono aperti, problemi derivanti non certo da una carenza di volontà politica o di consapevolezza, bensì da ragioni di natura obiettiva connesse a tutto il contesto della riforma scolastica.

Il primo problema è quello relativo al modo di presenza delle famiglie nella scuola materna, che sicuramente si risolverà quando affronteremo in termini organici il tema generale del rapporto tra scuola e famiglia; il secondo è quello relativo alla formazione del personale insegnante.

Ora abbiamo registrato una situazione di fatto che, da un lato, dà il legittimo diritto di presenza, in base alla legislazione vigente, ai diplomati degli istituti magistrali, in considerazione della regolare periodicità con cui si sono svolti i concorsi (dei quali uno ancora in atto) per l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia, e dall'altro alle diplomate della scuola magistrale, scuola che con tutte le eventuali carenze costituisce, in concreto, la sola che specificamente prepara gli educatori dei bambini nell'età prescolastica. Anche per questa parte, quindi, quando avremo discusso ed approvato il disegno di legge relativo alla scuola media superiore, dovremo introdurre quelle necessarie modifiche, al fine di riservare i compiti educativi in questo settore, che richiede competenza e vocazione, solo a quanti avranno una specifica preparazione.

Onorevoli colleghi, con questa autonoma e responsabile valutazione del ruolo della scuola materna statale, collocata nel contesto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

delle considerazioni che rapidamente ho svolto e dei problemi che ho posto, ho l'onore di dichiarare a nome del gruppo della democrazia cristiana che noi voteremo a favore di questo disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 28-ter Rosati.

(*È approvato*).

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge Dal Canton Maria Pia ed altri (148) e Levi Arian Giorgina ed altri (938).

Rimane fermo il titolo nel testo della Commissione, e cioè « Ordinamento della scuola materna statale ».

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Avverto che per domani mattina, alle ore 9,30, è convocata la conferenza dei capigruppo, per decidere circa la ripresa dei lavori parlamentari in relazione ai congressi nazionali dei partiti comunista e liberale.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato:

« Istituzione di scuole materne statali » (1897).

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	474
Votanti	471
Astenuti	3
Maggioranza	236
Voti favorevoli	221
Voti contrari	250

(*La Camera non approva — Applausi a destra*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Bensi
Abbruzzese	Beragnoli
Abenante	Berlinguer Luigi
Accreman	Berlinguer Mario
Alba	Berloffa
Albertini	Bernardi
Alboni	Bernetic Maria
Alesi	Bertè
Alessandrini	Bertinelli
Alicata	Biaggi Francantonio
Alini	Biaggi Nullo
Alpino	Biagini
Amadei Giuseppe	Biagioni
Amadei Leonetto	Biancani
Amadeo	Bianchi Fortunato
Amasio	Bianchi Gerardo
Ambrosini	Bignardi
Amendola Giorgio	Bisaglia
Amendola Pietro	Bisantis
Amodio	Bo
Anderlini	Bologna
Angelini	Bonaiti
Angelino	Bonea
Antonini	Bontade Margherita
Antoniozzi	Borghi
Ariosto	Borra
Armani	Borsari
Armaroli	Bosisio
Arnaud	Botta
Assennato	Boitari
Astolfi Maruzza	Bova
Azzaro	Brandi
Badaloni Maria	Breganze
Balconi Marcella	Bressani
Baldani Guerra	Brodolini
Baldi	Bronzuto
Baldini	Buffone
Ballardini	Busetto
Barba	Buttè
Barbaccia	Buzzetti
Barberi	Buzzi
Barbi	Cacciatore
Barca	Caiati
Bardini	Calabrò
Baroni	Calasso
Bartole	Calvaresi
Barzini	Calvetti
Bassi	Calvi
Basso	Canestrari
Bastianelli	Cannizzo
Battistella	Cappugi
Bavetta	Caprara
Beccastrini	Cariglia
Belci	Cassiani
Belotti	Castelli
Bemporad	Castellucci

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Cataldo	De Zan	Giorgi	Magno
Cattaneo Petrini	Diaz Laura	Girardin	Magri
Giannina	Dietl	Gitti	Malagugini
Cattani	Di Leo	Giugni Lattari Jole	Malfatti Francesco
Cavallari	Di Lorenzo	Goehring	Malfatti Franco
Cavallaro Francesco	Di Mauro Ado Guido	Golinelli	Mancini Antonio
Cavallaro Nicola	Di Nardo	Gombi	Manenti
Céngarle	Di Piazza	Gorreri	Marangone
Ceravolo	D'Ippolito	Graziosi	Marchesi
Ceruti Carlo	Di Primio	Greppi	Marchiani
Cetrullo	Di Vittorio Berti Bal-	Grezzi	Mariani
Chiaromonte	dina	Grilli	Mariconda
Cianca	D'Onofrio	Grimaldi	Marotta Michele
Cinciari Rodano	Dossetti	Guarra	Marras
Maria Lisa	Durand de la Penne	Guerrieri	Martini Maria Eletta
Coccia	Élkan	Guerrini Giorgio	Martoni
Cocco Maria	Ermini	Guerrini Rodolfo	Maschiella
Codacci-Pisanelli	Evangelisti	Gui	Massari
Codignola	Fabbri Francesco	Guidi	Matarrese
Colasanto	Fabbri Riccardo	Gullo	Mattarella
Colleoni	Fada	Gullotti	Mattarelli
Colleselli	Failla	Illuminati	Matteotti
Colombo Emilio	Fasoli	Imperiale	Maulini
Colombo Vittorino	Ferioli	Ingrao	Mazza
Corghi	Ferrari Aggradi	Iotti Leonilde	Mazzoni
Corrao	Ferrari Riccardo	Iozzelli	Melloni
Cortese	Ferrari Virgilio	Isgrò	Mengozzi
Cossiga	Ferraris	Jacazzi	Merenda
Cottone	Ferri Giancarlo	Jacometti	Messinetti
Crocco	Ferri Mauro	La Bella	Mezza Maria Vittoria
Curti Aurelio	Fibbi Giuletta	Làconi	Miceli
Curti Ivano	Finocchiaro	Laforgia	Micheli
Dagnino	Fiumanò	Lajólo	Minio
Dal Cantón Maria Pia	Foderaro	Lama	Miotti Carli Amalia
D'Alessio	Folchi	Lami	Misasi
Dall'Armellina	Forlani	Landi	Monasterio
D'Amato	Fornale	La Penna	Morelli
D'Arezzo	Fortuna	Lattanzio	Moro Aldo
Dárida	Fracassi	Lauricella	Moro Dino
De Capua	Franceschini	Lenti	Mussa Ivaldi Vercelli
De Florio	Franchi	Leonardi	Naldini
Degan	Franco Pasquale	Leone Raffaele	Nannini
Degli Esposti	Franco Raffaele	Lettieri	Nannuzzi
Del Castillo	Franzo	Levi Arian Giorgina	Napolitano Francesco
De Leonardis	Fusaro	Li Causi	Napolitano Luigi
Delfino	Gagliardi	Lizzero	Natali
Della Briotta	Galli	Lombardi Riccardo	Natoli
Dell'Andro	Galluzzi	Lombardi Ruggero	Natta
Delle Fave	Gambelli Fenili	Longo	Negrari
Demarchi	Gasco	Longoni	Nenni
De Maria	Gatto	Loperfido	Nicoletto
De Márسانich	Gelmini	Loreti	Nicosia
De Martino	Gessi Nives	Lucchesi	Novella
De Marzi	Ghio	Lupis	Nucci
De Marzio	Giachini	Lusóli	Ognibene
De Meo	Giglia	Luzzatto	Olini
De Pascális	Giolitti	Macaluso	Origlia
De Pasquale	Giomo	Macchiavelli	Orlandi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Pagliarani	Savio Emanuela
Pajetta	Savoldi
Pala	Scaglia
Palazzeschi	Scalfaro
Paolicchi	Scarascia
Pasqualicchio	Scarlato
Passoni	Scarpa
Pastore	Scionti
Patrini	Scotoni
Pellegrino	Scricciolo
Pennacchini	Sedati
Pezzino	Semeraro
Piccinelli	Serbandini
Picciotto	Sereni
Piccoli	Seroni
Pieraccini	Servadei
Pierangeli	Servello
Pietrobono	Sforza
Pintus	Sgarlata
Pirastu	Silvestri
Poerio	Simonacci
Prearo	Sinesio
Preti	Soliano
Principe	Sorgi
Quaranta	Spagnoli
Quintieri	Spallone
Racchetti	Speciale
Radi	Sponziello
Raffaelli	Stella
Rampa	Sullo
Raucci	Sulotto
Re Giuseppina	Tagliaferri
Reale Giuseppe	Tambroni
Reale Oronzo	Tanassi
Restivo	Tantalo
Rinaldi	Taviani
Ripamonti	Tedeschi
Romanato	Tempia Valenta
Romita	Tenaglia
Romualdi	Terranova Corrado
Rosati	Titomanlio Vittoria
Rossanda Banfi	Togni
Rossana	Tognoni
Rossi Paolo Mario	Toros
Rubeo	Tremelloni
Ruffini	Trentin
Rumór	Tripódi
Russo Vincenzo	Turnaturi
Mario	Urso
Sacchi	Usvardi
Salvi	Valiante
Sammartino	Valitutti
Sandri	Venturini
Sangalli	Venturoli
Sanna	Verga
Santi	Veronesi
Sarti	Vespignani
Sartór	Vetrone

Viale	Zaccagnini
Vianello	Zanibelli
Vicentini	Zanti Tondi Carmen
Villa	Zappa
Villani	Zincone
Vincelli	Zóboli
Viviani Luciana	Zucalli
Volpe	Zugno

Si sono astenuti:

Greggi	Vaja
Guariento	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Badini Confalonieri	Gennai Tonietti Erisia
Berretta	Pedini
Bettiól	Sabatini
Carcattera	Spinelli
Di Giannantonio	Tesaurus

(concesso nella seduta odierna):

De Ponti	Vedovato
Spádola	

**Trasmissione dal Senato
e deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Comunico che il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge già approvato dalla III Commissione (Esteri) della Camera e modificato da quella III Commissione:

« Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 » (2706-B).

Sarà stampato e distribuito. Ritengo possa essere deferito alla stessa III Commissione (Esteri) in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni pomeridiane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

*dalle Commissioni riunite II (Interni)
e VI (Finanze e tesoro):*

« Avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore dei corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » (1302-B);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Proroga dei contributi dello Stato e di enti locali a favore degli enti autonomi " La Biennale di Venezia ", " La Triennale di Milano " e " La Quadriennale di Roma " » (2451), con modificazioni.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

MONASTERIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONASTERIO. Sollecito lo svolgimento dell'interrogazione sul rifiuto opposto dalla camera di commercio di Lecce di cedere in proprietà mediante riscatto ad alcuni funzionari statali alloggi forniti dei prescritti requisiti.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani venerdì 21 gennaio 1966, alle 9:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BRANDI e LANDI: Diritto dei salariati permanenti statali a godere della pensione dell'I.N.P.S. maturata durante il servizio reso antecedentemente al 1° luglio 1956 (2545);

LANDI ed altri: Istituzione del ruolo del personale degli assistenti tecnici di laboratorio del Ministero della difesa (1272);

MATTARELLI ed altri: Determinazione del reddito imponibile, ai fini del tributo edilizio di fabbricati a destinazione speciale (2544);

PITZALIS: Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 16 novembre 1964, n. 1249, sull'avanzamento dei capitani e dei maggiori dei servizi di amministrazione e sussistenza dell'esercito (2612);

COVELLI: Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 18 novembre 1964, n. 1249, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani dei servizi sussistenza e amministrazione dell'esercito (2646);

GAGLIARDI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (2679);

GAGLIARDI ed altri: Modifiche alle disposizioni sulla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in possesso di particolari requisiti (2496).

2. — *Svolgimento delle interpellanze Ceruti Carlo (503), Ingraio (602), Bignardi (714), Avolio (720), e delle interrogazioni Ceruti Carlo (3113 e 3264), Servadei (3138), Scricciolo (3148), Anderlini (3138), sull'applicazione della disciplina dei contratti agrari.*

3. — *Seguito della discussione delle mozioni Micheli (50), Cruciani (51), Ingraio (52), Anderlini (57) e dello svolgimento dell'interpellanza Valori (717) e dell'interrogazione Cruciani (3091), sulla situazione economica in Umbria.*

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sui licenziamenti individuali (2452);

e delle proposte di legge:

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 2120 del Codice civile (1855);

— *Relatori:* Fortuna e Russo Spena, per la maggioranza; Cacciatore, di minoranza.

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori:* Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Cossiga, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

11. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza;*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

La seduta termina alle 23,20.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga di adottare i necessari provvedimenti per far sì che il personale del S.I.P. che risulterà esuberante presso quella azienda a seguito del potenziamento dei Telefoni di Stato, possa essere assorbito dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici. (14863)

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali possibilità abbiano gli organi preposti dal Ministero del lavoro alla vigilanza sull'applicazione della legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'avviamento al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici; e se sia esatto che detti organi non possano procedere alla tutela dei legittimi interessi degli invalidi per servizio non collocati al lavoro, nello stesso modo come procede l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, attraverso l'accertamento delle relative mancate coperture di posti ed i conseguenti ricorsi al Consiglio di Stato, ovvero al Capo dello Stato.

E, qualora gli organi del Ministero del lavoro si trovino nell'impossibilità di procedere nello stesso senso, se non convenga affidare all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra le funzioni relative all'avviamento al lavoro degli invalidi per servizio, il che, del resto, sarebbe già formalmente previsto dalla legge 5 maggio 1961, n. 423, che affida a detta Opera nazionale la concessione agli invalidi per servizio di tutte le forme di assistenza previste per gli invalidi di guerra, con le stesse modalità e senza esclusione alcuna. (14864)

USVARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, considerata la reale situazione di difficoltà in cui si sono venute a trovare in tutta Italia le insegnanti abilitate di economia domestica che nella nuova scuola media unica hanno ottenuto, nella migliore delle ipotesi, sei ore di insegnamento settimanale contro le 17 ore della scuola di avviamento, non ritiene di predisporre iniziative di legge che rendano meno precaria la situazione di dette insegnanti e permettano il potenziamento di una funzione edu-

cativa che, specie nei comuni rurali, svolgono le docenti di economia domestica fra le giovani. (14865)

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi d'ordine giuridico-amministrativo, relativi alla revoca delle ore d'insegnamento, già conferite dal provveditorato agli studi di Caserta, all'insegnante Lucia Chioccarelli, incaricata triennale per le applicazioni tecniche.

La revoca è stata provocata da un quesito telegrafico del suddetto provveditorato, in data 27 dicembre 1965 al Ministero della pubblica istruzione, direzione secondaria primo grado. (14866)

MINASI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se è stata accertata la causa della morte del manovale emigrato Scarpino Tommaso di Michele Francesco e di Capparelli Annunziata, nato in Altomonte il 2 marzo 1930, residente in Fuscaldò (Cosenza).

Lo Scarpino espatriò per motivi di lavoro il 10 dicembre 1964 nella Repubblica democratica tedesca e come manovale lavorò a Rosswag 7.141, presso la ditta Arnold Adolfo Baumterm; il 10 dicembre 1965 lasciò la Repubblica federale tedesca per rientrare in Italia e viaggiò con il treno straordinario 7855, trasporto D.T.T.A. 1509; l'11 ottobre 1965 fu rinvenuto il cadavere dello Scarpino in una galleria sita tra le stazioni delle ferrovie dello Stato di Grizzano e San Benedetto Val di Sangro sulla linea Bologna-Firenze; lo Scarpino lascia la moglie ed una figlia privi di ogni mezzo e nella miseria.

Per sapere se furono rilevate responsabilità a carico dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

se per le convenzioni internazionali o per il contratto di lavoro l'infortunio durante il viaggio di andata e ritorno dell'emigrato va considerato infortunio sul lavoro a tutti gli effetti;

diversamente per sapere come il Governo italiano intenda provvedere onde assicurare alla moglie ed alla figlia superstite un assegno vitalizio. (14867)

MACCHIAVELLI, GUERRINI GIORGIO, DI PIAZZA, LANDI e FERRARIS. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se - in attesa della istituzione della T.V.A. -

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

non ritengano che la imposta generale sull'entrata per le acqueviti, liquori e gli spumanti naturali debba essere applicata solo una volta al momento della vendita da parte del produttore o dell'importatore (*una tantum*).

Tale provvedimento si ritiene opportuno in quanto lo sproporzionato aumento del peso fiscale avvenuto nel 1963 e nel 1964 su detti prodotti, ha compresso fortemente il consumo e favorito l'evasione, con gravi danni per l'agricoltura, la viticoltura e la frutticoltura nazionale, data la diminuzione della utilizzazione dell'alcool e delle acqueviti — che rappresentano lo sbocco ultimo delle eccedenze e dei sottoprodotti, — oltre che per i dettaglianti e pubblici esercizi.

Secondo gli interroganti, infatti, l'attuale sistema « a cascata » colpisce specialmente i piccoli rivenditori, costretti sempre, a differenza dei maggiori, ai due passaggi, e oberati inoltre da notevoli intralci burocratici che generano ulteriore aggravio al prodotto e non favoriscono il consumo, che non può considerarsi ulteriormente di carattere voluttuario.

(14868)

AMADEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo la quale la società S.A.L.T., concessionaria dell'autostrada in costruzione Sestri-Levante-Livorno, intenderebbe attuare nella zona del Bracco in provincia di La Spezia una variante al progetto originario consistente nella soppressione del Casello di Ziona, in comune di Carro, e nello spostamento a sud del tracciato, nonostante il parere contrario del comune, dell'Amministrazione provinciale e della Cassa di risparmio de La Spezia, enti che fanno parte del Consiglio di amministrazione della S.A.L.T., e le proteste delle popolazioni di Maissana, Carro, Varese Ligure, Sesta Godano, Castiglione Chiavarese, di cui si sono fatte interpreti con ordini del giorno le rispettive Amministrazioni comunali.

In caso affermativo l'interrogante chiede che da parte dell'A.N.A.S., in sede di esame della richiesta approvazione della variante, siano approfondite le ragioni di carattere tecnico ed economico pro e contro la variante stessa, ed in particolare vagliati i rilievi formulati dalle Amministrazioni comunali della Val di Vara, dai quali si desume che lo spostamento del tracciato dell'Autostrada a Sud, ritenuto più costoso del tracciato originario, e la conseguente soppressione del Casello di Ziona, taglierebbero fuori l'entroterra del Vara e del Petronio, precludendo ogni possi-

bilità di trarre da un millenario isolamento una regione economicamente e socialmente depressa.

L'interrogante chiede ancora che le decisioni che saranno prese in merito dall'A.N.A.S. non disattendano comunque le legittime aspettative e speranze delle popolazioni dell'entroterra spezzino, e che qualunque tracciato sia posto in attuazione preveda collegamenti stradali efficienti con i paesi dell'alta e media valle del Vara, al fine di garantire loro l'unica possibilità rimasta di sperare in un miglioramento della locale difficilissima situazione economica e sociale. (14869)

ZUGNO E PEDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente proporre i provvedimenti necessari a consentire che le Chiese od i benefici ecclesiastici possano essere ammessi a contrarre mutui per la costruzione delle case canoniche nelle parrocchie che ne sono sprovviste.

Rilevano gli interroganti la ingiustificata indiscriminazione esistente a danno di una categoria di cittadini che pure ha tutti i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per usufruire dei mutui pure concessi a privati e cooperative per l'incentivazione dell'attività edilizia.

(14870)

ZUGNO, STELLA E BALDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire eccezionalmente con una sanatoria per i produttori di vino che hanno presentato tardivamente la prescritta denuncia nel dicembre 1965.

Si fa presente che si tratta di casi di piccoli produttori che solo tardivamente hanno conosciuto l'obbligo della denuncia e che d'altronde il provvedimento non è ancora entrato nella consuetudine dei produttori. (14871)

SCARASCIA MUGNOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia esatto che all'Opera nazionale invalidi di guerra si intendano sottrarre le funzioni ad essa finora affidate per legge nel campo del collocamento obbligatorio al lavoro degli invalidi di guerra e delle vittime civili della guerra, e ciò per investire di dette funzioni lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e se si sia tenuto conto dell'onere, anche finanziario, che ne deriverebbe allo Stato, per assunzione di nuovo personale presso gli uffici regionali e

provinciali del lavoro, già oberati dalle varie incombenze nel campo del collocamento, soprattutto in un momento così difficile dell'economia nazionale; e per conoscere se non consideri più opportuno conservare all'Opera nazionale invalidi di guerra le funzioni che attualmente esercita, affidando a detta Opera anche l'avviamento al lavoro degli invalidi per servizio, vista l'opportunità che questi ultimi invalidi ricevano dallo stesso ente tutte le forme di assistenza per essi previste, come del resto già disposto dalla legge 5 maggio 1961, n. 423. Ciò anche perché il conservare all'O.N.I.G. le sue funzioni e affidare alla stessa funzioni nuove non implicherebbe nessuna maggiore spesa per il bilancio di detto ente, la cui attrezzatura e il cui numero di dipendenti è tale da consentire il richiesto incremento di attività. (14872)

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non sia informato delle defatiganti e sovente esasperanti complicazioni e perdite di tempo cui devono sottostare i cittadini titolari di redditi azionari, per ottenere dai competenti uffici finanziari i certificati prescritti per poter percepire i dividendi in esenzione dalla ritenuta cedolare o per l'applicazione dell'aliquota 5 per cento di acconto. A parte il superlavoro e il disagio degli uffici, sta di fatto che l'affollamento e le difficoltà lamentate dal pubblico portano a frequenti incidenti, mentre non sono pochi i piccoli risparmiatori minacciati di subire, loro malgrado, l'imposta secca del 30 per cento, con le immaginabili conseguenze negative per la auspicata diffusione dell'azionariato popolare.

Nel sottolineare la necessità di una sostanziale semplificazione delle pratiche di rilascio dei certificati, quanto meno per validità dell'intero anno fiscale e ridotti alla pura dichiarazione di iscrizioni nei ruoli, si suggerisce l'opportunità, nei casi in cui il rimborso di conguaglio abbia del tutto assorbito l'importo altrimenti dovuto in complementare, di far figurare ugualmente tale imposta nella cartella esattoriale, indicando solo l'imponibile e lasciando in bianco o coprendo con sintetica annotazione le colonne delle somme da pagare. (14873)

GIACHINI, PAOLICCHI, DIAZ LAURA, LUCCHESI E AVERARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che i lavoratori ex dipendenti del Mattonellificio Federighi di Venturina (Livorno) oltre ad aver perduto il lavoro in conseguenza del falli-

mento dell'azienda, da quasi un anno attendono di veder liquidate le loro spettanze che assommano a circa 55 milioni;

valutando le legittime preoccupazioni di questi lavoratori che vedono minacciato il loro avere per lo scarsissimo realizzo ottenuto con le vendite all'asta dei materiali giacenti;

chiedono al Ministro se non intenda intervenire affinché sia garantito ai lavoratori ex dipendenti del Mattonellificio Federighi il pagamento di tutte le loro spettanze. (14874)

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se la Commissione ministeriale per le alberature sulle strade statali - Commissione che doveva terminare i propri lavori entro il 31 luglio 1965 (prorogato al 31 ottobre 1965) - ha terminato i propri lavori;

2) quali sono i motivi della proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 1965 e dell'eventuale mancata conclusione dei lavori della Commissione di cui al punto che precede;

3) se - nel caso in cui la Commissione di cui al punto 1) avesse terminato i propri lavori - le conclusioni saranno portate a conoscenza ed all'esame del Parlamento. (14875)

MAGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che numerose famiglie contadine del comprensorio dell'Opera nazionale combattenti del Tavoliere di Puglia sono da alcuni giorni stati completamente privati dell'acqua per i loro bisogni alimentari e igienici, avendo l'Ente autonomo acquedotto pugliese e l'Opera nazionale combattenti decisa la chiusura delle fontanine esistenti nelle zone. L'incredibile decisione è stata presa per il fatto che i coloni dell'Opera nazionale combattenti del comprensorio giustamente non hanno inteso continuare a pagare l'acqua erogata attraverso le fontanine in questione, che sono indiscutibilmente fontanine pubbliche perché non sono solo a loro disposizione ma servono ai bisogni, senza controllo alcuno, di tutta la popolazione rurale della zona, nonché dei numerosi passanti.

L'interrogante domanda di sapere se non ritengano i Ministri interrogati che i coloni in questione, in quanto cittadini italiani, hanno il diritto di approvvigionarsi gratuitamente di acqua potabile e che perciò le fontanine debbano essere sollecitamente rimesse in esercizio, con l'attribuzione dei relativi canoni a carico dei comuni interessati. (14876)

FIUMANÒ, TERRANOVA RAFFAELE E MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che, all'atto dell'insediamento dell'amministrazione comunale, dopo le elezioni amministrative del novembre 1964, i direttivi delle sezioni del P.S.I., P.C.I. e P.S.I.U.P. e gli amministratori del comune di Galatro hanno avanzato al consiglio di prefettura di Reggio Calabria circostanziato esposto su irregolarità formali e rilievi sul merito (condensati in diciassette punti) di provvedimenti adottati da parte del sindaco Marazzita e dagli assessori della precedente amministrazione comunale — l'esito dell'inchiesta condotta sul posto dal viceprefetto dottor Piccolo e i provvedimenti proposti e presi dal consiglio di prefettura.

Poiché le accuse mosse al sindaco Marazzita e agli assessori dell'amministrazione democristiana, in carica al momento delle amministrative del novembre 1964, sono particolarmente gravi e viva è l'attesa dell'opinione pubblica, sensibile alla moralizzazione della vita pubblica, specialmente nel delicato settore degli enti locali, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga opportuno procedere con il necessario rigore e sollecitamente all'accertamento delle responsabilità. (14877)

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga che l'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania debba esprimere parere favorevole alla costruzione o approfondimento di pozzi con trivelle nella località Fonterosa, in agro di Manfredonia.

È vero che nella zona vi è un pozzo interaziendale costruito dall'ente in questione ma esso si è dimostrato insufficiente. Inoltre, i pozzi aziendali esistenti danno in buona parte acqua salmastra, per cui il loro approfondimento è indispensabile affinché essi non rimangano inservibili. (14878)

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — data l'impressionante frequenza che hanno raggiunto gli incidenti stradali sul tratto di strada statale Foggia-Manfredonia e la certezza che questi sono dovuti per la maggior parte al mancato adeguamento dell'opera alle esigenze attuali — non ritenga:

1) che si debba sollecitare il finanziamento dei lavori occorrenti per l'allargamento e l'ammodernamento del tratto di strada in questione, compresa la costruzione di una variante tra il chilometro 24 e il chilometro

33, ove più numerosi e pericolosi sono i dossi e le curve;

2) che si debba provvedere nel frattempo all'abbattimento degli alberi esistenti, essendo certo che se a ciò si fosse già provveduto gli incidenti mortali degli ultimi anni avrebbero avuto per la maggior parte conseguenze non tragiche.

Fa presente che l'abbattimento degli alberi sulla Foggia-Manfredonia è possibile, dato che lungo buona parte del tratto di strada, a pochi metri dal ciglio stradale, il consorzio di bonifica della Capitanata ha impiantato di recente una grossa fascia di piante frangivento. (14879)

FIUMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano opportuno intervenire nei confronti della Federazione nazionale editori giornali perché nella concessione di rivendita di giornali sia rispettata a favore dei ciechi civili, tramite l'Unione italiana ciechi (U.C.I.), la disposizione che ogni 3 nuove concessioni una deve andare a cieco civile, secondo il disposto della legge 9 marzo 1964, n. 121.

Poiché, fin'oggi, la suddetta legge non ha avuto rispetto per il settore in discussione, l'interrogante è dell'opinione che occorra provvedere non solo per il futuro, ma riparare anche per quanto avvenuto nel passato. (14880)

FIUMANÒ E TERRANOVA RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se non ritengano opportuno dare una sistemazione organica (normativa ed economica) ai 42 dipendenti addetti ai servizi ausiliari dei centri per la lotta contro l'anchilostomiasi nella provincia di Reggio Calabria.

I servizi ausiliari disimpegnati dal suddetto personale sono indispensabili nella organizzazione della lotta contro l'anchilostoma, che rappresenta un grave permanente pericolo per la sanità dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne, nel mentre il trattamento normativo ed economico del personale che opera da circa dieci anni, non corrisponde all'importanza dell'impegno allo stesso richiesto per il censimento dei colpiti dall'anchilostoma, la bonifica dei casi accertati e gli accertamenti domiciliari e familiari tra i coabitanti dei censiti per la rilevazione dei portatori del male apparentemente sani.

Gli interroganti, d'altro canto, consapevoli che il problema travalica i confini provinciali e della regione ed ha gravi riflessi di ordine

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

sociale ed economico, sono dell'opinione che la questione vada affrontata con la serietà e l'urgenza che il caso richiede. (14881)

FIUMANÒ, TERRANOVA RAFFAELE E MICELI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire nel tentativo di redimere le cause che hanno portato, nei giorni 10 e 11 gennaio 1966, allo sciopero di 48 ore i lavoratori addetti ai cantieri di rimboscamento del consorzio di bonifica dell'Aspromonte nel comune di Cosoleto e in altri centri della provincia di Reggio Calabria.

I lavoratori sono in agitazione, hanno scioperato per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, già scaduto nel settembre 1965, e sollecitano l'aggiornamento del trattamento economico e normativo, in particolare per quanto si riferisce agli istituti dell'indennità chilometrica, dell'indennità di alta montagna e degli assegni familiari. (14882)

DE LEONARDIS. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere se sono a conoscenza delle continue violazioni da parte jugoslava degli accordi stipulati per la pesca nell'Adriatico.

La recente arbitraria cattura di motopescherecci di Manfredonia e di Molfetta da parte delle autorità jugoslave richiede un adeguato servizio di difesa dei nostri natanti per scoraggiare gli inammissibili ed intollerabili soprusi.

Si chiede, inoltre, di sapere quali passi si intendono effettuare verso il governo jugoslavo per la salvaguardia degli interessi dei pescatori italiani e per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai pescherecci di Manfredonia e di Molfetta a causa delle incursioni delle motovedette jugoslave. (14883)

DE PASCALIS. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se condivide o meno le affermazioni del ragioniere Marco Trolli, attuale presidente dell'A.N.C.I. e perciò stesso presidente di diritto della Mostra mercato delle calzature di Vigevano, riportate nel numero del corrente gennaio della rivista *Export made in Italy* e con le quali, contestando l'acquisito diritto della città di Vigevano ad organizzare, con l'appoggio del Governo, una mostra calzaturiera di carattere nazionale ed internazionale, si prende posizione, a nome dell'A.N.C.I., a favore delle mostre calzaturiere di Firenze e di Bologna;

per conoscere se il mutato e improvviso atteggiamento della presidenza dell'A.N.C.I. nei confronti della Mostra mercato delle calzature di Vigevano possa avere influenza sulle decisioni che, per quanto attiene la disciplina e la regolamentazione delle mostre e fiere della calzatura italiana, possano essere adottate dal Ministero. (14884)

GHIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e della marina mercantile.* — Per conoscere se risulta che l'addizionale contributiva dovuta dall'armamento italiano all'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 dicembre 1961, n. 1443, e stabilita nella misura del 3,80 per cento sull'ammontare delle retribuzioni corrisposte al dipendente personale in servizio per l'assistenza malattie ai pensionati marittimi, sarebbe di gran lunga superiore al fabbisogno e che l'eccedenza degli introiti sui costi delle prestazioni sarebbe destinata alla copertura di altre gestioni cronicamente deficitarie dello stesso istituto e che nulla hanno a che vedere con le attività del settore marittimo. Chiede inoltre di conoscere se, di fronte alla preannunciata opposizione dell'armamento davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i Ministri interrogati non ritengano opportuna la ricerca di un'equa soluzione del problema, quale potrebbe essere il tanto auspicato trasferimento dell'assistenza malattie dei pensionati marittimi alle Casse marittime nazionali, le quali si sarebbero dichiarate in grado di prestare gli stessi servizi ad un costo sensibilmente inferiore. (14885)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — facendo seguito all'interrogazione n. 12462 — se sia opinione del Ministro che una precisa disposizione di legge, come l'articolo 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, possa ritenersi abrogata dalla semplice dizione « sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge », di cui al quarto comma dell'articolo 20 della legge 5 marzo 1963, n. 367, dal titolo « Modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra »:

e ciò, a maggior ragione, in quanto il precedente comma del citato articolo 20 recita testualmente: « Resta fermo che, per quanto non disciplinato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio,

valgono, in quanto applicabili, le norme della presente legge, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e delle successive modifiche ed integrazioni», il che sembra confermare la piena validità del citato articolo 6 della legge n. 142 del 1953, riguardante gli invalidi per servizio.

Per conoscere, altresì, come mai la citata legge 24 febbraio 1953, n. 142, si intenda abrogata per quanto riguarda una disposizione favorevole agli invalidi per servizio, ed in particolare a quelli in attesa di pensione, mentre si intende pienamente vigente per tutto il resto, anche per quelle norme nettamente in contrasto con la legge 5 marzo 1963, n. 367, anch'essa citata, che demanda il compito dell'avviamento al lavoro degli invalidi di guerra all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, con modalità di procedura diverse da quelle stabilite con le norme precedentemente vigenti, modalità che solo l'O.N.I.G. potrebbe effettivamente far rispettare a favore degli invalidi per servizio.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali siano gli ostacoli ad un coordinamento generale della materia, che equipari effettivamente invalidi di guerra ed invalidi per servizio nel rispetto delle leggi 15 luglio 1950, n. 539 (articolo 1), 3 aprile 1958, n. 474 (articolo 5) e 5 maggio 1961, n. 423 (articolo 1), legge, quest'ultima, che stabilisce come l'Opera nazionale invalidi di guerra debba fornire agli invalidi per servizio tutte le forme di assistenza previste per gli invalidi di guerra, nessuna esclusa, e quindi anche l'avviamento al lavoro. (14886)

USVARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere cosa intende fare nel settore dei detersivi, dopo che accurate inchieste hanno largamente dimostrato i gravi danni provocati alla flora e alla fauna dalle acque di superficie, dove siano immessi rifiuti nei quali siano tracce di detersivi, prodotti secondo gli attuali procedimenti in vigore in Italia. A tale proposito si ricorda come recentemente la Repubblica federale tedesca abbia varato una legge che obbliga la fabbricazione di detersivi biodegradabili. Analogamente si sta decidendo al Parlamento belga ed è stata annunciata consimile iniziativa al Congresso americano. (14887)

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono alla definizione della pratica di pensione di guerra del defunto Sanfilippo Giuseppe (posizione n. 1624520). (14888)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è informato della situazione illegale e confusionaria esistente nel centro di addestramento professionale di Terlizzi.

Ed in particolare:

a) che il direttore Paolo De Leo è nel contempo direttore del C.A.P. e professore di liceo nella scuola media statale di Terlizzi;

b) che agli allievi sono stati fatti pagare diplomi, rendendo obbligatoria una tangente di 500 lire per allievo;

c) che nei C.A.P. si sono fatti lavori per privati, utilizzando materiale del centro;

d) che il suddetto direttore dispoticamente dimette ed assume personale. Fra gli altri gli istruttori beneficiavano di un incarico, mentre seguivano i corsi di qualificazione presso le scuole;

e) che allievi percepivano l'indennità giornaliera di 300 lire, pur non frequentando o frequentando saltuariamente i corsi;

f) che esistono vertenze contro il direttore De Leo per la mancata corresponsione delle indennità spettanti sia agli istruttori che agli allievi. (14889)

MONASTERIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di dover disporre un'accurata indagine in merito al rispetto nella provincia di Brindisi delle leggi che tutelano il lavoro dei minori e delle donne e disciplinano l'apprendistato, con particolare riguardo alla situazione in atto nei pubblici esercizi, al fine di adottare con la necessaria fermezza i provvedimenti diretti a garantire la rigorosa applicazione delle leggi predette.

Consta, in particolare, all'interrogante come siano numerosi gli esercizi pubblici che, fra le altre, violano le norme concernenti l'età degli apprendisti e la durata del loro lavoro, nonché il divieto di utilizzare il lavoro minorile e femminile nelle ore notturne e di consentire ai minori la mescolta di bevande alcoliche. (14890)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda sollecitare l'ultimazione della variante sulla strada statale n. 14, nel tratto Fossalta di Portogruaro-Latisana affinché l'opera, tanto importante per l'economia della zona, abbia ad essere ultimata prima dell'inizio della nuova stagione turistica.

L'interrogante fa presente che l'opera, della lunghezza di soli 10 chilometri, è stata iniziata oltre tre anni or sono. (14891)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non intenda rivedere la ventilata possibilità di istituire un'imposta erariale di consumo sulle acque e bevande gassate, imposta che verrebbe a colpire un grandissimo numero di aziende di minime proporzioni, nonché i consumi delle classi meno abbienti.

L'interrogante, nella ipotesi in cui la decisione non venga modificata, fa presente l'assoluta necessità che, almeno, venga adottato il sistema della « capsula fiscale », è cioè, sia per facilitare i controlli, sia per evitare macchinose pratiche burocratiche con conseguenti gravi danni all'economia del settore.

(14892)

BO, LENTI, BIANCANI, SPAGNOLI, MICELI, OGNIBENE, MAGNO, Busetto, PELLEGRINO, GOMBI e MARRAS. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere i risultati ottenuti a livello nazionale nell'applicazione del decreto ministeriale 8 ottobre 1965, contenente « norme per la concessione, a termini dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e da enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1965 » e per conoscere il numero delle cantine sociali ammesse ai prestiti ed ai contributi statali previsti, nonché le ragioni del ritardo con cui è stato reso pubblico ed operante il decreto stesso;

per sapere se è a conoscenza del Governo il fatto assai grave per cui, particolarmente in Piemonte, in molti casi è stato negato dagli istituti bancari — spesso senza motivazione — a molte cantine sociali il prestito agrario di esercizio di cui al suddetto decreto ministeriale 8 ottobre 1965, mentre in altri casi l'ammontare dei prestiti è stato ridotto al di sotto del minimo del 70 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 8 ottobre 1965, in modo da creare impreviste e gravi difficoltà alle cantine sociali, ed a scoraggiare, di fatto, il ricorso a tali forme di credito da parte di molte di esse;

per prospettare l'opportunità di adeguare i futuri stanziamenti all'esigenza di garantire effettivamente l'erogazione dei mutui « per la durata massima di un anno » e di eliminare certe forme assurde di garanzia supplementari richieste per tali mutui (avallo e fidejussioni

personali dei membri dei consigli di amministrazione) rese superflue dalle garanzie offerte dal pegno sul vino ammassato o, comunque, trasferibili — se ritenute indispensabili — alle competenze del « fondo interbancario di garanzia » di cui all'articolo 36 della legge del 2 giugno 1961, n. 454;

per sollecitare un pronto intervento del Governo:

a) adeguare l'atteggiamento degli istituti bancari allo spirito ed alla lettera delle vigenti disposizioni di legge di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1965;

b) per garantire una più sollecita liquidazione dei contributi statali sugli interessi che le cantine sociali attendono ancora per le annate 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

(14893)

BUZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare da parte del Servizio diffusione programmi televisivi per assicurare agli abbonati dei comuni di Borgotaro, Bedonia, Albareto, Tornolo e Compiano dell'alta valle del Taro in provincia di Parma una normale ricezione dei programmi del secondo canale televisivo attualmente possibile solo per piccole zone del predetto vasto comprensorio.

(14894)

COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se e quando intende elevare di almeno 4 miliardi, oltre gli 11 già approvati, l'assegno statale all'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, così come richiesto da quest'opera di assistenza eretta in nome della riconoscenza nazionale verso i fratelli che si sacrificarono per il bene della collettività nazionale.

(14895)

RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza che con la legge n. 20, del 1956, il limite di servizio per ottenere il massimo di pensione per i sottufficiali della guardia di finanza fu elevato da 25 a 40 anni e non fu tenuto alcun conto di quanto era stato disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 244, esteso alla Guardia di finanza dalla legge 14 giugno 1923, n. 1284, che consentiva di ottenere il massimo della pensione a 25 anni di servizio, con grave danno economico di coloro che si trovavano già in pensione;

per sapere se non ritiene necessario adottare un idoneo provvedimento per sanare un'evidente ingiustizia che colpisce i sottufficiali in pensione più anziani.

(14896)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere se in relazione alla riforma tributaria che il Governo si accinge a realizzare sulla base dei principi enunciati nel programma di sviluppo quinquennale presentato al Parlamento (per cui tra l'altro l'imposta e le relative sovrainposte sui terreni saranno abolite come tributi a sé stanti ed incorporate in una imposta personale sul reddito complessivo), non ritenga urgente ed opportuno disporre che gli Enti locali non procedano ad aumenti delle sovrainposte.

« Quanto sopra anche allo scopo di non aggravare la situazione dell'agricoltura e di evitare un peggioramento della sperequazione in cui si trovano coltivatori e proprietari di terreni che, come è noto, non godono della esenzione di redditi fino a 240 mila lire concessa a tutti coloro che operano in altre attività.

(3480)

« ZUGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per sapere — facendo seguito ad altra interrogazione sull'argomento presentata il 28 ottobre 1965, ancora senza risposta — se i gestori dell'Ufficio amministrazione dei beni italiani in Cirenaica abbiano presentato i rendiconti della propria gestione e se l'Ufficio « Ispettorato rapporti con l'estero » del Ministero del tesoro, preposto alla vigilanza dell'Amministrazione dei beni italiani in Cirenaica, abbia esercitato il suo compito di vigilanza e di controllo;

per sapere se il Ministro del tesoro ed il già e attuale capo dell'Ispettorato rapporti con l'estero, ispettore generale del controllo, fossero e siano a conoscenza della legge di contabilità generale dello Stato, la quale prescrive che tutti coloro che hanno maneggio di pubblico denaro debbono rendere i conti periodicamente e al termine della gestione;

per sapere se i gestori siano stati invitati a restituire le somme indebitamente liquidate:

a) per anticipazioni non previste e non autorizzate;

b) per indennità di missione per gli spostamenti di sede in Libia, già percepita dal Ministero del tesoro;

c) per premi senza autorizzazione del Ministero;

per sapere se risponda a verità il fatto che uno dei gestori, durante la gestione, abbia

avuto aperti molti conti bancari con il denaro della gestione e se, accertati tali e altri fatti in danno dello Stato, costui debba essere mantenuto in servizio;

per sapere se siano state recuperate le somme mancanti e se siano state fatte affluire nel bilancio dello Stato;

per sapere se e cosa risulti a carico di altri gestori;

per sapere se, accertati tutti questi fatti, non sia doveroso estirpare il malcostume e le « carenze amministrative » che minano il buon nome della nostra giovane Repubblica, anche perché il direttore generale del tesoro, preposto fin dal 1962 a tale incarico, non ha proceduto a definire e presentare le contabilità alla Corte dei conti e a fare adottare gli eventuali provvedimenti a carico dei responsabili.

(3481) « DI LORENZO SEBASTIANO, RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del bilancio e del tesoro, per sapere se risponda a verità il fatto che siano state compiute delle irregolarità in occasione di certe promozioni ad ispettori generali effettuate al Ministero del tesoro nel dicembre 1965;

per sapere se risponda a verità il fatto che il direttore generale del tesoro avrebbe sottoposto alla firma alcuni decreti di collocamento fuori ruolo per creare delle vacanze fittizie, in modo da favorire alcuni alti funzionari che si volevano promuovere;

per sapere se il Ministro del tesoro sia a conoscenza del fatto che queste vacanze fittizie create avrebbero dovuto comunque essere assorbite secondo la legge n. 1289 del 12 agosto 1962 (annotazione C del quadro I) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 30 agosto 1962, supplemento ordinario al n. 1; per sapere se la Corte dei conti sia d'accordo nell'attribuzione di tali posti e se non abbia già richiesto il riassorbimento di tutte le vacanze create dal 1° settembre 1965 in poi;

per sapere se risponda a verità il fatto che tali provvedimenti siano stati adottati dietro sollecitazioni di un altro esponente del Governo, che avrebbe rivolto più volte pressioni per la promozione a ispettore generale di un suo protetto;

per sapere se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto che quest'ultimo sia stato collaborazionista della Repubblica

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

di Salò, e, per aver prestato giuramento a quel Governo e per le sue attività, sottoposto a procedimento di epurazione rimanendo sospeso dall'impiego per sei mesi;

per sapere se, accertati tali fatti, non si ritenga opportuno procedere alla revisione di tali promozioni;

per sapere quali provvedimenti il Ministro del tesoro intenda prendere nei riguardi del direttore generale del tesoro per tale organizzata irregolarità in danno di altri funzionari, i quali si vedono scavalcati nella promozione, dato che si trovano avanti nei ruoli, e per proteggere tutti i cittadini da ogni avvilente attività paternalistica.

(3482) « DI LORENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

a) se conoscere l'estremo disagio in cui versa parte della popolazione di Resina per le dimensioni e la grave antigienicità delle abitazioni in cui è costretta a vivere;

b) se, come e quando intende far costruire case, anche minime, per i diseredati di quel comune;

c) se approva che gli alloggi assegnati ai poveri sfollati dall'ospedale Rodinò siano fittati con canoni variabili dalle 20 alle 27 mila lire mensili, e non a prezzo equo in relazione alla possibilità degli assegnatari;

d) se e come intende intervenire per far ridurre questi canoni.

(3483) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le cause che hanno ritardato le ricostruzioni e le riparazioni delle abitazioni di Roccamonfina danneggiate dal terremoto del 1960.

(3484) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere se corrisponde a verità il fatto che alcune aziende del Monopolio tabacchi tra le quali quella operante in Umbria, nella interpretazione della legge sui patti agrari contraddicono chiaramente l'indirizzo fornito in materia in Parlamento dal Ministro responsabile e portano così un massiccio contributo alla offensiva padronale tendente a svuotare la legge di ogni contenuto innovatore.

(3485) « ANDERLINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere quali prov-

vedimenti intendono adottare per assicurare ai lavoratori stagionali delle Saline di Stato di Margherita di Savoia (Foggia) un lavoro stabile e remunerativo.

« Recentemente sono stati licenziati ben 187 lavoratori benché vi fosse la necessità di eseguire indispensabili lavori connessi alla raccolta del sale.

« Rappresentanti politici, sindacali e delle amministrazioni provinciale e comunale hanno unanimemente reclamato la soluzione della insostenibile situazione di quei lavoratori, privati del loro indispensabile lavoro da una interpretazione restrittiva ed inaccettabile di alcune norme che regolano la raccolta del sale.

« L'invocata soluzione temporanea del problema deve essere seguita da provvedimenti, anche legislativi, che assicurino l'assunzione definitiva e permanente degli attuali lavoratori stagionali.

(3486) « DE LEONARDIS, DE MEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia informato dello stato di viva agitazione degli studenti dell'Istituto Orientale di Napoli, dagli stessi occupato e presidiato.

« Per sapere se, constatato che i motivi dell'agitazione sono strettamente connessi all'intervento del Governo secondo le indicazioni del Parlamento e della Commissione d'indagine, per disciplinare ed elevare la formazione e il reclutamento dei docenti, non ritenga suo dovere prendere le misure più urgenti per venire incontro alle giuste richieste dei suddetti studenti.

« Essi, in modo particolare, lamentano che:

a) manca un giusto riconoscimento della laurea in lingue straniere, ai fini dell'insegnamento e dell'abilitazione, per cui nelle graduatorie per incarichi e supplenze sono facilmente scavalcati da insegnanti senza una specifica preparazione e forniti di titolo, come la laurea in legge, che solo leggi ormai superate possono riconoscere valido e specifico;

b) il punteggio differenziale non elimina tale serio inconveniente, perché questo beneficio viene annullato dal punteggio anche di uno o due soli anni di servizio;

c) il numero chiuso delle iscrizioni, meno di 500 all'anno e ridotto, per altro, di oltre 200 unità negli ultimi anni, impedisce a migliaia di giovani di accedere agli studi linguistici e questo mentre lo stesso Ministro afferma che occorrono almeno altri 10 mila insegnanti di lingue;

d) il piano di studi è poco funzionale ai fini sia dell'insegnamento, sia dell'abilitazione, dato che comprende materie che nulla hanno a che fare con la preparazione culturale e professionale.

« Per sapere, infine, nel quadro di un urgente e necessario intervento, quale sollecitato dai suddetti studenti, in che modo si vogliono tutelare i diritti di quanti attualmente prestano servizio nelle scuole, abilitati e non abilitati, ai fini di una giusta e doverosa sistemazione.

(3487) « BRONZUTO, PICCIOTTO, ABENANTE, BERLINGUER LUIGI, CAPRARA, VIVIANI LUCIANA, ABBRUZZESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende adottare affinché la legge 15 settembre 1964, n. 756, sui contratti agrari trovi la sua piena applicazione.

« Purtroppo numerose sono le contestazioni che vengono ogni giorno mosse da parte dei concedenti sulla interpretazione del primo comma dell'articolo 4 riguardante la divisione dei prodotti e sull'accreditamento separato dei conferimenti e vendite dei prodotti stessi. Queste inadempienze provocano ricorsi alla Magistratura e conseguenti stati di disagio morale ed economico e scoraggiamenti dei coloni.

« Da quanto sopra appare evidente all'interrogante l'azione dei concedenti e delle loro organizzazioni sindacali rivolte ad indurre i coloni e mezzadri stessi a lasciare le aziende o trasformarsi in salariati e braccianti.

(3488) « PREARO ».

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti e aviazione civile, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano informati dei gravissimi danni che le recenti piogge e lo straripamento dei fiumi hanno provocato in provincia di Cosenza, in particolare nella Valle dell'Esaro e in territorio dei comuni di Roggiano, San Marco, Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo; per sapere in particolare:

a) quale sia l'entità dei danni subiti dall'agricoltura e dalle persone;

b) quali misure abbiano preso per l'immediata e adeguata assistenza ai cittadini danneggiati e in particolare alle popolazioni agricole della zona e dei comuni interessati;

c) quali giustificazioni portino per spiegare, nonostante i lavori attuati, il periodico ripetersi dello straripamento dell'Esaro, e se tutto ciò non dipenda dal fatto che mai in modo serio e radicale si sia voluto affrontare il complesso dei problemi connessi alla sistemazione del suolo e all'arginatura del fiume in tutta la valle e soprattutto a monte;

d) quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare perché quanto sopra lamentato non abbia più a ripetersi e se non intendano in un momento così grave e difficile venir incontro alle amministrazioni comunali gravitanti sulla zona colpita con il finanziamento di opere necessarie e indifferibili e rinsanguando i loro bilanci duramente tagliati e su cui inevitabilmente si ripercuoteranno gli effetti del disastro.

(719) « PICCIOTTO, GULLO, MICELI, FIUMANÒ, MESSINEITI, TERRANOVA RAFFAELLE, POERIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e foreste, sulla grave situazione che si riscontra nelle campagne e, in modo particolare, nelle zone a prevalente conduzione mezzadrile, nelle quali non solo non vengono rispettate, da parte degli agrari concedenti, le norme contenute nella legge 15 settembre 1964, n. 756, e in special modo quelle relative alla partecipazione dei mezzadri alla direzione aziendale, alla disponibilità dei prodotti, al riparto sul bestiame, ma vengono notificate centinaia e centinaia di disdette ai mezzadri che rivendicano i loro diritti, attraverso ingiustificate motivazioni; gli interpellanti sottolineano il fatto che decine di dirigenti sindacali, di ogni corrente, e migliaia di mezzadri sono stati denunciati sotto l'accusa di istigazione a delinquere per il solo fatto di aver diretto o partecipato ad azioni sindacali tendenti ad ottenere la corretta applicazione della legge.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere, in particolare, quali misure intenda adottare il Governo: a) per assicurare ai mezzadri l'esercizio dei loro diritti; b) per approntare gli strumenti necessari, capaci di affrettare la liquidazione definitiva del contratto di mezzadria, condizione necessaria per ogni azione di effettivo rinnovamento e sviluppo della nostra economia agricola.

(720) « AVOLIO, CACCIATORE, MENCHINELLI, VALORI, LAMI, CURTI IVANO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1966

giustizia, per conoscere se non ritengano urgente ed estremamente necessario intervenire con un documento ufficiale, per definire in modo inequivocabile la precisa interpretazione della legge 15 settembre 1964, n. 756, in merito ai contratti di mezzadria e colonia parziaria.

« Come è certamente noto ai Ministri, numerose e continue sono le vertenze in atto tra

concedenti e mezzadri, in dipendenza di una non chiara indicazione della legge. Opportuno appare quindi, per i costruttivi rapporti di co-direzione aziendale tra concedente e mezzadro, una chiara interpretazione della legge.

(721)

« ARMANI ».